

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto privato e Critica del Diritto
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario
Dipartimento di Scienze Cardio-toraco vascolari e Sanità Pubblica

Corso di Laurea Magistrale in
GIURISPRUDENZA
a.a. 2021/2022

DISASTRI DI MASSA: ASPETTI NORMATIVI E MEDICO-LEGALI

Relatrice: Prof.ssa LUCIANA CAENAZZO

Laureando: CRISTIAN SELLA
Matricola 1448774

INDICE

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE AI MASS DISASTER.....	8
1.1 Definizioni di mass disaster	8
1.2 Ciclo dei disastri.	10
1.3 Cinque sfide nella gestione di situazioni di disastro	14
1.4 Linee guida per i primi soccorritori non professionali	19
1.5 Il ruolo della medicina legale nell'identificazione delle vittime dei disastri ed il contributo dell'Interpol	25
CAPITOLO 2 - Classificazione dei Mass Disaster.....	31
2.1 Classificazione	31
2.2 Lo Tsunami in Thailandia	35
2.3 Il Disastro di Linate	45
2.4 Attentato di Bruxelles	49
2.5 Il naufragio di Lampedusa	51
CAPITOLO 3 - Questioni Legali	57
3.1 Disastro Innominato: effetti e conseguenze	57
3.2 Certificazione della morte di soggetti scomparsi disposta dal Tribunale	60
3.3 Il procedimento della dichiarazione di assenza e di morte presunta.....	75
3.4 L'Italia e la cooperazione internazionale nella risposta ai disastri di massa.....	81
CAPITOLO 4 - Il DNA come strumento di identificazione: normativa di prassi e diritti alla persona.....	87
4.1 L'importanza umanitaria dell'identificazione.....	87
4.2 La normativa inter e sovra-nazionale di riferimento	91
4.3 Dal Trattato di Prüm alla Carta di Nizza: raccolta, accesso e scambio di dati	96
4.4 Allocazione delle risorse nell'identificazione del DNA delle vittime	105
CONCLUSIONI	108
BIBLIOGRAFIA.....	111

INTRODUZIONE

In questo elaborato di tesi affronteremo l'argomento dei mass disaster, ovvero i cosiddetti disastri di massa.

Considerato un concetto antichissimo, quello dei mass disaster non ha mai raggiunto, in letteratura, una definizione condivisa nonostante più autorità abbiano provato, nel corso degli anni, a dare una definizione comune.

Inizialmente, elencheremo ed analizzeremo le quattro fasi distintive del disastro di massa, ovvero: preparazione, risposta, ripristino ed infine mitigazione, le quali, insieme, costituiscono il ciclo dei disastri, che risulta essere funzionale alla creazione di piani di emergenza allo scopo di ridurre l'impatto disastroso.

Nelle situazioni di disastro o calamità vengono individuate, in riferimento alla loro gestione, le cinque sfide note come identificazione della situazione, affronto dell'incertezza, bilanciamento delle discrepanze tra piano di emergenza e realtà, stabilizzazione di un'organizzazione funzionale di crisi, adattamento della risposta alla situazione e garanzia che la stessa sia resiliente.

Tali sfide, nel tentativo di evitare o gestire la crisi, prevedono la partecipazione di partner esterni al fine di prestare assistenza.

Inoltre, saranno presentate le linee guida per i primi soccorritori non professionali, concernenti il recupero e la gestione dei corpi senza vita, al fine di evitare una disorganizzazione e un recupero caotico di essi che potrebbe danneggiarli ulteriormente e impedire la loro identificazione in un momento successivo.

Sarà, pertanto analizzato il ruolo del medico legale nell'identificazione delle vittime, importante per le ripercussioni di natura giuridica e amministrativa ma anche essenziale per scopi umanitari.

Successivamente, verrà menzionato e descritto il processo di identificazione delle vittime da disastro (DVI), elaborato dall'Interpol, che crea un metodo standard di risposta all'evento calamitoso, presentando la possibilità di essere armonizzato con i piani di emergenza nazionali, se presenti.

Nel secondo capitolo verranno presentati modi diversi di classificazione dei mass disaster in rapporto, ad esempio, a causa, ubicazione e danno.

In particolare saranno analizzati più approfonditamente le tipologie dei disastri naturali, quelli causati dall'uomo, di prenotifica legati alla prevedibilità, quelli legati alla durata effettiva e i cosiddetti disastri a sistema aperto e chiuso.

Le suddette categorie, come vedremo successivamente nel dettaglio, sono le più comunemente utilizzate nel panorama internazionale, le quali coinvolgono non solo le vittime ma anche le organizzazioni che devono rispondere in condizioni di minaccia, urgenza ed incertezza.

A tal proposito, verranno presentati esempi differenti di disastri di massa, utili alla comprensione delle varie tipologie di categorie, che sono: il caso dello Tsunami in Thailandia con all'attivo 280000 vittime presunte e 13 nazioni colpite; il disastro aereo di Linate con 118 vittime; l'attentato all'aeroporto di Bruxelles con 32 vittime e 340 feriti ed infine, il naufragio di Lampedusa del 2013 che ha causato la morte di 366 migranti.

Per quanto concerne le questioni legali, esse verranno presentate e spiegate nel terzo capitolo. Vedremo come, nonostante la vasta serie di disastri individuati dal Codice Penale, si è ottenuta un'unica nozione di disastro rimandata alla disciplina del Codice Civile.

Inoltre, descriveremo la dissimilitudine tra disastro nominato e innominato e, per quanto riguarda quest'ultimo, vedremo come sia stato interpretato in modo eccessivamente esteso.

Si analizzerà quanto riportato nel Libro I, Titolo IV, Capo I del Codice Civile che disciplina tre importanti istituti giuridici, ovvero scomparsa, assenza e morte presunta e, nello specifico, il Libro IV del Codice di Procedura Civile per quanto attiene al procedimento per la dichiarazione di assenza e morte presunta.

A conclusione del capitolo in questione, studieremo la cooperazione internazionale nell'ambito della protezione civile e l'attività di risposta ai disastri diretta o indiretta di numerose organizzazioni internazionali e, in particolar modo, ci soffermeremo sulla partecipazione dell'Italia al più importante meccanismo di cooperazione internazionale e al sistema di cooperazione interna nazionale.

L'ultimo capitolo riguarda l'importanza umanitaria dell'identificazione dei corpi senza vita e la loro gestione.

Inoltre sarà analizzata la normativa inter e sovranazionale di riferimento, inquadrando i rischi derivanti dalla catalogazione e dallo sfruttamento dei dati genetici, citando, ad esempio alcune delle Raccomandazioni emanate dal Consiglio d'Europa.

Conclusivamente, l'attenzione si focalizzerà sull'iter procedurale di raccolta, accesso e scambio dati, spaziando dal Trattato di Prüm alla Carta di Nizza affrontando la problematica dell'allocazione delle risorse mediche, evidenziando la necessità di elaborare e mettere a disposizione un quadro di principi etici e operativi a supporto del personale medico.

CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE AI MASS DISASTER

1.1 Definizioni di mass disaster.

Il termine “disastro” deriva dalla parola latina *astrum*, astro, nel senso di ventura, col prefisso *dis-* a significato peggiorativo. Il termine rimanda, pertanto, al concetto antichissimo di un evento provocato dall'avversità degli astri. Nonostante questi avvenimenti siano stati descritti fin dagli albori della storia dell'umanità e risultino ben radicati nella sensibilità soggettiva, al giorno d'oggi non è stato ancora raggiunto un consenso in letteratura riguardo una definizione condivisa di disastro.

La necessità di una omogeneizzazione terminologica si era già resa evidente nel 1979, con la pubblicazione da parte dell'Ufficio delle Nazioni Unite per l'assistenza in caso di catastrofe (UNDRO) del documento “Natural disasters and Vulnerability Analyses”¹.

Successivamente, nel 1992, nel corso del programma internazionale decennale per la riduzione del rischio da disastri naturali (IDNDR), si è assistito all'elaborazione da parte del Dipartimento degli affari umanitari delle nazioni unite (UNDHA) di un glossario, concordato su scala internazionale, in cui si susseguivano, in lingua inglese, francese e spagnola, definizioni equivalenti e non mere traduzioni di alcuni termini di base attinenti alla gestione dei disastri. L'UNDHA definisce i disastri come una “grave interruzione del funzionamento della società, che causa un gran numero di perdite umane, materiali o ambientali che supera la capacità della società colpita di farvi fronte utilizzando esclusivamente le proprie risorse.

I disastri sono spesso classificati in base alla causa naturale o artificiale”². In seguito, nel 1999, le Nazioni Unite attraverso la risoluzione A/RES/54/219, hanno adottato, la strategia internazionale per la riduzione dei rischi di disastri (ISDR) e gli sforzi per individuare una terminologia condivisa sono continuati grazie al contributo dell'ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di disastri (UNISDR), che presentava nel 2002 il documento “Terminology: Basic terms of disaster risk resolutions” come allegato alla versione preparatoria della pubblicazione dal titolo “Living with risk: A global review of disasters reductions initiatives”.

¹Office of the United Nations Disaster Relief Co-ordinator – UNDRO – Report of Expert Group Meeting (9-12 July 1979).

²United Nations Department of Humanitarian Affairs. Internationally agreed glossary of basic terms related to Disaster Management. IDNDR 1990-2000 (December 1992).

Nel 2004, allegata alla versione definitiva del documento, era redatta, pertanto, anche quella che in seguito verrà indicata come “2004 UNISDR Terminology on disaster risk reduction”³, dove la definizione del termine disastro, pur rimanendo sostanzialmente identica a quella precedentemente indicata nel glossario dell’ UNHCR, se ne differenziava leggermente ampliandone il raggio d’azione per l’aggiunta delle parole “Community” ed “Economic”.

L’UNISDR definisce i disastri come una “grave interruzione del funzionamento di una comunità o di una società che provoca perdite umane, materiali, economiche o ambientali diffuse che superano la capacità della comunità o della società colpita di farvi fronte utilizzando le proprie risorse. Un disastro è una funzione del processo di rischio.

Risulta dalla combinazione di pericoli, condizioni di vulnerabilità e capacità o misure insufficienti per ridurre le potenziali conseguenze negative del rischio”⁴.

L’ anno seguente, nel 2005, con l’adozione del “Hyogo framework for action 2005-2015”⁵, che elencava, nel contesto delle priorità d’azione, anche l’aggiornamento e la diffusione della terminologia standard internazionale relativa alla riduzione del rischio di disastri, l’ UNISDR avviò una revisione della terminologia del 2004, che si concluse con la pubblicazione, nel 2009, del documento “Terminology on disaster risk reduction”⁶, tradotto in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite. Quest’ultimo documento contiene la definizione più aggiornata di disastro elaborata dall’UNISDR, che, pur riprendendo fondamentalmente la versione del 2004, definisce come disastro una “grave interruzione del funzionamento di una comunità o di una società che comporta perdite umane, materiali, economiche o ambientali diffuse, che superano la capacità della società o della comunità colpita di farvi fronte utilizzando le proprie risorse” e aggiunge il seguente commento chiarificatore “i disastri sono spesso descritti come il risultato di una combinazione di più fattori che sono l’esposizione ad un pericolo, le condizioni di vulnerabilità presenti e misure o capacità insufficienti per ridurre o far fronte alle potenziali conseguenze negative.

³United Nations. International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). Living with risk: a global review of disaster reduction initiatives. 2004 Version. (New York and Geneva, 2004).

⁴United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), Disaster Risk Reduction, Geneva, Switzerland, May 2009

⁵United Nations. International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters.

⁶https://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf

L' impatto dei disastri può implicare la perdita di vite umane, lesioni, malattie e altri effetti negativi sul benessere umano fisico, mentale e sociale, insieme a danni alle proprietà, distruzione dei beni, perdita di servizi, perturbazione economica e sociale e degrado ambientale”.

Il 18 marzo 2015, in occasione della terza conferenza mondiale delle nazioni unite, su richiesta dell'assemblea generale dell'ONU, fu adottato il “Sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030”⁷ che, assicurava la continuità con il lavoro portato avanti nell'ambito dello “Hyogo framework for action 2005-2015”⁸. Questo documento oltre a definire obiettivi globali per la riduzione del rischio di disastri, intendeva aggiornare la pubblicazione dell'UNISDR del 2009, a riprova di come l'individuazione di un glossario condiviso sia un processo in continuo divenire, che necessita un continuo aggiornamento.

L' Organizzazione mondiale della sanità (OMS), oltre alla definizione elaborata dagli sforzi dell'UNISDR aggiornata al 2004, adotta, tra le definizioni più avvalorate, quella proposta dal Centro di Ricerca sull'Epidemiologia dei Disastri (CRED), che definisce disastro “una situazione o un evento che travolge le capacità locali, rendendo necessaria una richiesta di assistenza esterna a livello nazionale o internazionale; un evento imprevisto e spesso improvviso che provoca grandi danni, distruzione e sofferenza umana”⁹. Questo excursus storico fa comprendere come le definizioni sopracitate, pur differenziandosi più o meno marcatamente, mettano in evidenza l'incapacità delle comunità o delle società colpite da disastri di massa, indipendentemente dal numero assoluto di persone coinvolte, di soccorrere in modo adeguato tutte le vittime a causa del generarsi di una improvvisa e grave disarmonia tra le richieste di soccorso e le risorse territoriali disponibili.

1.2 Ciclo dei disastri.

Alcuni ricercatori descrivono un disastro come un organismo vivente che nasce, cresce, si consuma e poi muore, tuttavia in molti concordano su quattro fasi fondamentali del disastro costituite da: preparazione, risposta, ripristino e mitigazione, che considerate complessivamente costituiscono il "ciclo dei disastri"¹⁰.

⁷United Nations. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

⁸World Conference on Disaster Reduction, Hyogo Framework for Action (HFA), Kobe, Hyogo, Japan 2005

⁹Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED)

¹⁰T. K. Ratcliff; E. W. Lincoln, Disaster Medicine, in C. Keith Stone, Roger L. Humphries, Current Diagnosis & Treatment, Emergency Medicine, (2019) Mc Graw Hill Education Lange, cap.4, pag. 41-60

La preparazione comprende tutto ciò che precede il disastro. I preparativi vengono effettuati in base ai modelli di catastrofi derivanti da eventi recenti o storici e alle valutazioni dei target relativi ai rischi. La pianificazione dovrebbe tenere conto dei principali fattori di rischio combinati con la probabilità di un evento, per esempio ciò potrebbe includere una minaccia ad alta probabilità da maltempo rispetto a una bassa probabilità di fusione da un reattore nucleare dell'area.

La risposta include qualsiasi azione immediata eseguita per proteggere la vita, migliorare la sicurezza o proteggere proprietà e infrastrutture. Gli esempi comprendono le operazioni di soccorso, le cure mediche acute, il ripristino di servizi critici e la stabilizzazione emergente dell'incidente.

Il recupero segue immediatamente la fase acuta di un disastro. Questa fase include azioni intraprese per riportare la comunità alla normalità, ciò potrebbe comprendere la riparazione delle infrastrutture, l'assistenza continuativa a lungo termine per i pazienti, alloggi temporanei e vari programmi di recupero.

La mitigazione ha lo scopo di ridurre l'impatto futuro del disastro su una comunità colpita. Queste azioni sono intraprese sulla base della conoscenza di disastri reali.

Sono esempi di attività di mitigazione: le modifiche al codice edilizio, il miglioramento dei sistemi di allarme, l'istruzione pubblica e le scorte strategiche.

Il ciclo del disastro sembrerebbe non finire mai veramente, infatti, in qualsiasi momento, una comunità è teoricamente coinvolta in una delle fasi del ciclo del disastro, tuttavia, per la maggior parte delle comunità, la gran parte del tempo viene dedicata alle fasi di mitigazione e preparazione considerato che le comunità devono essere preparate a fronteggiare un disastro di massa considerato che in assenza di un evento reale o in presenza di troppi falsi allarmi, la propensione a un evento catastrofico di grande portata diminuisce naturalmente.

Come discusso in precedenza, una comunità trascorre la maggior parte del suo tempo nelle fasi di mitigazione e preparazione del ciclo di vita del disastro. Per la gran parte delle comunità, questa preparazione si concentra sulla pianificazione preliminare, sul miglioramento dell'infrastruttura e sulla formazione. La profondità e l'ampiezza delle attività di preparazione variano ampiamente a seconda delle esigenze della comunità.

Considerato che tutte le città, le giurisdizioni, e gli operatori di infrastrutture critiche dovrebbero avere un piano di emergenza, in un piano di emergenza funzionale dovranno essere affrontate diverse aree chiave: i pianificatori devono determinare la probabilità

relativa e l'impatto di un evento, ad esempio, l'esplosione di una centrale nucleare è un evento a bassa probabilità ma con un impatto potenziale elevato.

È necessario identificare le aree geografiche che potrebbero essere interessate da un incidente, così come le infrastrutture critiche nella comunità, comprese le scuole, le case di cura, gli ospedali e altre strutture che ospitano grandi gruppi di persone con disabilità, bisogni di accesso o funzionali, minori e bambini. I pianificatori devono anche sapere quali capacità rientrano nella loro giurisdizione e quali risorse sono necessarie dai vicini in caso di determinati eventi. Infine, sulla base dei rischi identificati, i piani di emergenza in presenza di un rischio di catastrofe dovrebbero specificare le azioni che possono essere intraprese in anticipo per ridurre al minimo l'impatto di un pericolo.

Ad esempio, un rischio bersaglio potrebbe essere una grande scuola media vicino a un produttore di sostanze chimiche che immagazzina quantità significative di ammoniaca: la comunità dovrebbe pianificare dei corsi di formazione per alunni e personale della scuola su come ripararsi, aumentare le ispezioni di sicurezza all'interno dell'azienda e creare un accordo con un team regionale specializzato nell'assistenza in caso di rilascio di sostanze chimiche.

I piani di emergenza dovrebbero specificare le azioni che possono essere intraprese in anticipo per ridurre al minimo l'impatto di un pericolo. Un piano di emergenza funzionante richiede coordinamento e cooperazione e può necessitare di molto tempo per essere gestito, pertanto molte aziende impiegano professionisti della gestione delle emergenze, e mentre i comuni hanno solitamente un ufficio o un dipartimento di gestione delle emergenze.

Potrebbero rivelarsi molto utili, in chiave preventiva, corsi di formazione e gestione della situazione venutasi a creare in seguito ad un disastro di massa. La formazione in caso di catastrofi può essere suddivisa in tre categorie che sono: quella virtuale, quella da tavolo e quella su larga scala. In uno scenario di formazione virtuale, le istituzioni chiave e gli individui possono utilizzare programmi di gestione dei disastri per condurre turni virtuali di lezione in preparazione e risposta a un incidente.

La formazione virtuale è in genere rapida, a basso costo e può testare alcuni dei processi tecnici utilizzati come le notifiche, i turni, il monitoraggio dei pazienti e i software di gestione degli incidenti e può, inoltre, testare i processi di comunicazione che in genere vengono interrotti in uno scenario di emergenza.

La formazione da tavolo è più approfondita e di solito richiede che le istituzioni interessate e le persone si riuniscano nello stesso luogo.

Un esperto tecnico di disastri sviluppa uno scenario e le agenzie lavorano insieme per rispondere all'incidente. Anche se non è veramente fatto in tempo reale, l'esperto può fissare "scadenze" per le azioni critiche e fornire informazioni come per esempio cambiamenti o aggiornamenti della situazione nell'incidente nei momenti chiave. La formazione da tavolo può essere semplice o complessa ed ha un costo inferiore rispetto a un'esercitazione su vasta scala. I partecipanti possono aumentare il realismo e la fedeltà mappando i processi, come le unità su una mappa degli incidenti simulata, creando piani d'azione per gli incidenti e utilizzando strumenti di gestione dei disastri in tempo reale.

Un esercizio su vasta scala è una pratica di addestramento condotta in condizioni il più possibile simili a quelle reali. Le esercitazioni su vasta scala possono essere di piccola o grande entità, limitate a determinate agenzie e obiettivi, oppure possono essere esercitazioni regionali o multi-agenzia.

Gli esperti che seguono l'esercitazione presentano scenari che cambiano i requisiti di risposta o pongono sfide tecniche. Alcuni esercizi possono essere molto realistici con l'utilizzo di manichini che presentino lesioni realistiche.

I sistemi di comunicazione sono spesso trascurati nell'ambiente di formazione.

I normali mezzi di comunicazione, come radio di emergenza, telefoni cellulari o comunicazioni basate su Internet, sono spesso uno dei primi elementi dell'infrastruttura a fallire a seguito di un grave incidente. Il guasto può essere fisico, dovuto alla distruzione delle linee, all'interruzione di corrente o al crollo delle torri del ripetitore dell'antenna, o a causa di un uso eccessivo, come una rete di comunicazione cellulare sovraccarica.

Per erogare i servizi di pubblica sicurezza potrebbero essere necessari dei mezzi di comunicazione alternativi, idealmente radicati nell'interoperabilità, nella semplicità e nella ridondanza. I radioamatori possono fornire comunicazioni affidabili e semplici quasi ovunque nel mondo e molti radioamatori sono disposti e in grado di assistere con le comunicazioni durante un disastro.

Diverse agenzie dovrebbero testare l'interoperabilità delle comunicazioni, garantire che i sistemi radio e altri metodi funzionino insieme. Le soluzioni per consentire la comunicazione tra le agenzie, compresa la terminologia e gli identificatori comuni, dovrebbero essere stabilite prima che siano necessarie inoltre è necessario utilizzare un linguaggio chiaro e semplice alla radio e come parte di un piano di emergenza, si potrebbero voler formare o coinvolgere persone chiave per compiti di comunicazione.

Il pubblico in generale sarà il primo a segnalare un incidente senza preavviso, infatti a quasi tutte le persone nei Paesi sviluppati vi è la consapevolezza dell'esistenza di un numero di emergenza per segnalare i disastri.

Il riconoscimento dell'evento inizia con la prima chiamata di emergenza e grazie alla disponibilità universale dei telefoni cellulari è diventato un processo quasi istantaneo dove i centralini dell'emergenza sanitaria, è una parte fondamentale del processo di risposta ai disastri. I centralini devono riassumere rapidamente i dati limitati e identificare gli incidenti causati da disastri, perciò è fondamentale che vengano disposti dei corsi di formazione per gli operatori, oltre a politiche e procedure relative alla ricezione delle chiamate in caso di emergenza e alle fasi di gestione degli incidenti che devono seguire.

Nelle prime fasi di un disastro, i dettagli dell'evento reale possono essere confusi o poco chiari, per questo motivo il personale che risponde alle chiamate di emergenza svolgerà un ruolo fondamentale nella raccolta di informazioni necessarie per fornire un tempestivo soccorso e al contempo mantenere i soccorritori al sicuro. Con l'aumento delle chiamate relative a incidenti di grandi dimensioni, il livello di personale di routine di un centralino di emergenza sarà rapidamente sopraffatto, pertanto il centro dovrà disporre di una procedura per affrontare l'aumento delle chiamate di emergenza.

Oltre a ricevere e inviare le unità di emergenza in seguito alle chiamate, il centro di emergenza è spesso responsabile dell'invio di notifiche di calamità. Le chiamate devono essere inviate rapidamente al personale chiave, compresi i funzionari del luogo colpito, i leader dei vigili del fuoco locali, delle agenzie di polizia e dei servizi di emergenza sanitaria, il responsabile delle emergenze del luogo colpito e le strutture sanitarie locali. Fatto manualmente, questo può essere un compito arduo e dispendioso in termini di tempo in una situazione di criticità. Il lavoro significativo può essere rimosso se le notifiche vengono eseguite in modo automatizzato tramite prodotti disponibili in commercio che utilizzano un testo automatizzato, per esempio e-mail o messaggistica.

1.3 Cinque sfide nella gestione di situazioni di disastro

Le situazioni di disastri di massa possono letteralmente capovolgere la vita delle persone colpite. La gestione delle crisi derivante da tali contesti è un tentativo sistematico, compiuto dalle parti interessate, di evitare la crisi o di gestire efficacemente quelle che si verificano. Catastrofi o disastri sono solo alcuni dei termini per situazioni che non possono essere gestite con le procedure ordinarie, in quanto un disastro di

massa coinvolge un gran numero di vittime e richiede l'assistenza di partner esterni per l'assistenza. Situazioni di questo genere sfidano i sistemi sanitari e devono essere gestite attraverso strategie specifiche.

Diversi concetti, che variano considerevolmente, hanno governato la gestione pre-ospedaliera e ospedaliera delle situazioni di disastri di massa. Tuttavia, la realtà della gestione di qualsiasi disastro di massa è più complessa e le risposte mediche devono essere ulteriormente esplorate dal punto di vista della gestione delle crisi. Occorre quindi superare le strategie concettuali e concentrarsi sulle esperienze della gestione pratica di disastri di massa.

I rapporti, di disastri passati e le lezioni apprese affrontandoli, hanno evidenziato uno schema di cinque temi che descrivono le sfide nella praticabilità della gestione delle crisi.

Queste cinque sfide sono: identificare la situazione e affrontare l'incertezza, bilanciare la discrepanza tra il piano di emergenza e la realtà, stabilire un'organizzazione funzionale di crisi, adattare la risposta alla situazione reale e generale e garantire una risposta resiliente¹¹.

Affrontare l'incertezza, l'imprevedibilità e le conseguenze impreviste è stata una sfida significativa in molti eventi del passato, in quanto le informazioni non confermate, la mancanza di informazioni e le informazioni contraddittorie causano immagini sfocate che hanno reso il processo decisionale più difficile rispetto a situazioni normali.

Le domande relative al numero di persone ferite o colpite sono state centrali nella fase immediata delle vittime di eventi catastrofici e combinato con evidenti difficoltà nel determinare i numeri, ciò ha portato a una notevole frustrazione e ha reso difficile la valutazione se la situazione fosse, in effetti, un disastro di massa. A volte, il piano di emergenza non è stato attivato fino a molto tempo dopo che i primi pazienti erano già nei reparti di emergenza.

Gli eventi imprevisti, e le conseguenze inaspettate di situazioni di questo genere, soprattutto nell'immediatezza, hanno sorpreso i servizi sanitari, sia a livello operativo che strategico, e hanno chiesto l'improvvisazione da parte del management e degli operatori sanitari.

¹¹Le 5 sfide vengono trattate in K. Hugelius , J. Becker and A. Adolfsson, (2020) Five Challenges When Managing Mass Casualty or Disaster Situations: A Review Study, in International Journal of Environmental Research and Public Health, pag. 1-13

Gli operatori sanitari sono stati sopraffatti da situazioni più complesse e stressanti del previsto e si sono sentiti impreparati e incerti su cosa aspettarsi e cosa fare.

Bilanciare la discrepanza tra il piano di emergenza e la realtà in caso di disastri di massa è una sfida che consiste nel trovare l'equilibrio seguendo il piano di emergenza o ricorrendo all'improvvisazione, sia a livello individuale che organizzativo, può succedere infatti che, il piano non sia adeguato, o non applicabile alla situazione perché le persone coinvolte non si sono comportate come il piano presupponeva o l'evento si è sviluppato in una direzione inaspettata.

Per esempio si è verificata più volte una evacuazione spontanea dove le persone ferite non attendevano cure mediche pre-ospedaliere, ma lasciavano il luogo del disastro da sole o con l'aiuto di altri soggetti lì presenti per andare in ospedale. Questa ipotesi spesso non era menzionata nei piani di emergenza e questo aspetto, combinato con una assistenza medica pre-ospedaliera assente, ha portato le vittime a non essere preparate come previsto dai piani di emergenza, causando una discrepanza tra i piani di emergenza e la necessità di improvvisare le attività nei reparti di emergenza.

I piani di emergenza per disastri, in generale, si concentravano principalmente su pazienti gravemente feriti. Tuttavia, in molti degli eventi studiati in passato, la maggior parte dei pazienti necessitava di cure mediche di base e a volte anche di supporto psicosociale.

I pazienti che arrivano in ospedale necessitano, oltre che di cure chirurgiche, anche di cure mediche interne. In passato si è verificato anche un afflusso inaspettato di pazienti con malattie croniche, dovuto alla mancanza di elettricità o di strumenti medici come ad esempio ventilatori per l'assistenza domiciliare o farmaci vari. Affrontare bisogni medici così complessi non era contemplato in molti piani di emergenza passati. Inoltre, la mancanza di attrezzatura non è stata segnalata in molti eventi disastrosi accaduti in passato, ma, in alcuni casi, l'attrezzatura immagazzinata specificamente per l'uso in caso di calamità non corrispondeva alle effettive esigenze.

Una struttura organizzativa di crisi funzionale è la base per la gestione di disastri di massa e risulta essenziale sia per la gestione pre-ospedaliera che ospedaliera. È importante progettare una chiara struttura organizzativa e di comando. In caso di crisi bisogna nominare un responsabile adeguato e qualificato e garantire che tutte le persone e le parti interessate coinvolte comprendano la struttura organizzativa stessa.

Inoltre, per funzionare, l'organizzazione dovrebbe essere semplice.

D'altra parte, la mancanza di conoscenza ed esperienza su come lavorare in un'organizzazione di crisi, utilizzando strutture di comando e controllo o altri metodi specifici come ad esempio il coordinamento di cluster umanitari internazionali, ha ridotto l'efficacia della risposta e della gestione delle situazioni di crisi.

Un problema molto comune, verificatosi più volte, è che la comunicazione può fallire, causando sfide significative per la risposta alle crisi funzionali. Esempi di problemi tecnici di comunicazione, erano le interruzioni di corrente o le reti mobili sovraccaricate. Altri problemi di comunicazione erano: la mancanza di una corretta gestione delle informazioni, la riduzione dei metodi di conferma delle informazioni, nonché barriere linguistiche e varie interpretazioni di termini come ad esempio "gravemente ferito".

Per analizzare correttamente le conseguenze di un evento e l'efficacia di una risposta, erano necessari feedback e informazioni da parte delle persone sul campo e delle persone colpite, ma non si potevano ottenere perché mancavano i mezzi di comunicazione.

In questo modo, i problemi di comunicazione hanno influenzato non solo le risposte mediche, ma anche le decisioni strategiche.

Spesso in passato il contesto di disastro ha richiesto che gli operatori sanitari si adattassero a contesti insoliti e lavorassero in modi insoliti, ad esempio, hanno dovuto agire e fornire assistenza medica sotto minaccia o in ambienti ostili o modificare il modo in cui venivano eseguite le procedure, a causa del buio o del freddo, oppure, alcuni interventi che di solito erano condotti da uno specialista dovevano essere condotti da altri professionisti sanitari.

In alcuni casi, i pazienti che, in circostanze normali, sarebbero stati trattati in modo non chirurgico o con tecniche chirurgiche più sofisticate sono stati trattati con metodi chirurgici più rapidi e semplici perché le opportunità di monitorare da vicino i pazienti erano limitate. Non solo la struttura organizzativa, il flusso dei pazienti o la gestione sono stati adeguati, ma anche i protocolli su come esaminare e curare i pazienti. La regolazione del numero dei membri del personale o delle specialità mediche eseguite da ciascun membro è stata comune a molti casi. Il ruolo di un operatore sanitario potrebbe anche cambiare dal fornire un trattamento diretto e pratico alla supervisione di altri, come colleghi inesperti, volontari, astanti o parenti. Inoltre, i consueti sistemi di cartelle cliniche digitali non sempre erano disponibili, o perché non potevano far fronte all'improvviso afflusso di pazienti o perché l'assistenza sanitaria veniva somministrata in luoghi insoliti. Pertanto, la documentazione è stata restituita a procedure cartacee.

Perfino diversi problemi logistici hanno fortemente influenzato sia la risposta medica che gli esiti sanitari degli eventi campionati, infatti quest'ultimi andavano da distanze geografiche, terreno inaccessibile e infrastrutture distrutte a ingorghi causati da evacuazioni o condizioni meteorologiche.

La distribuzione dei pazienti è stata fortemente influenzata da fattori logistici, infrastrutturali e dalla conoscenza geografica locale.

Molto spesso, le vittime di massa o gli eventi catastrofici hanno gravato sull'organizzazione medica per un periodo più lungo del previsto o pianificato. Tuttavia, le vittime non sono state le sole ad essere colpite dagli eventi infatti anche gli operatori sanitari sono stati colpiti, a volte personalmente come per esempio con la perdita di familiari o, anche se non colpiti personalmente, comunque lo stress psicologico che hanno subito ha ridotto la loro capacità lavorativa, sia nell'immediato che in un periodo successivo. Talvolta veniva offerta assistenza psicosociale professionale per promuovere la guarigione del professionista sanitario, ma quest'onere a lungo termine per il sistema sanitario, unito alla ridotta capacità del personale, ha reso necessaria una pianificazione del personale. Allo stesso tempo, la sovrabbondanza di professionisti sanitari, che si sono presentati spontaneamente per prestare servizio nell'immediatezza del fatto, ha causato il caos e limitato le possibilità di pianificazione a lungo termine.

Un altro punto che richiedeva la pianificazione del personale era la bonifica, il rifornimento delle attrezzature e lo smaltimento dei rifiuti al termine della fase immediata e la ripresa delle normali operazioni. Sono state utilizzate diverse strategie per ottimizzare le capacità di risposta complessive. Gli eventi campionati hanno indicato che le richieste di assistenza nazionale o internazionale per essere utili dovrebbero essere presentate in anticipo.

Tale assistenza è stata utilizzata per rafforzare l'organizzazione della risposta, per aggiungere competenze o esperienze di valore, per consentire il riposo e il recupero dei professionisti schierati nella primissima fase o per indirizzare i pazienti lontano dall'area del disastro e, quindi, facilitare l'onere per il sistema sanitario dell'area colpita.

Risorse volontarie sono state fornite dopo molti degli eventi campionati in passato, come persone che forniscono cibo o offrono supporto sociale generale alle vittime e i loro sforzi hanno aggiunto valore all'organizzazione di risposta alle catastrofi, se l'organizzazione era pronta a gestirli. Tuttavia, se impreparati, questi sforzi hanno aggiunto ulteriori problemi all'organizzazione già predisposta.

Un'altra area che ha sfidato la resilienza della risposta è stata la costruzione degli ospedali e degli edifici associati, infatti nonostante i piani di emergenza e i preparativi speciali, come gli edifici sicuri per i terremoti, in alcuni casi forti scosse hanno causato lunghe interruzioni di corrente, danneggiato edifici e reso necessario l'evacuazione, ad esempio, dei centri di pronto intervento e delle ambulanze, nonché parti degli ospedali e delle centrali di gestione.

1.4 Linee guida per i primi soccorritori non professionali

La gestione dei morti è uno degli aspetti più difficili della risposta alle catastrofi ed ha conseguenze profonde e durature per i sopravvissuti e le comunità.

A livello globale, i disastri mietono migliaia di vite ogni anno, tuttavia, la cura del defunto è spesso trascurata nella pianificazione delle catastrofi e l'assenza di una guida per i primi soccorritori è stata evidenziata a seguito di diversi grandi disastri.

Immediatamente dopo un grave disastro, l'identificazione e la gestione delle salme vengono spesso effettuati dalle comunità locali.

Gli specialisti forensi potrebbero non essere disponibili o non essere in grado di accedere rapidamente all'area interessata. Quando ciò accade, non è raro che i primi soccorritori non specialisti commettano gravi errori di gestione dei cadaveri rinvenuti sulla scena del disastro, questo anche a causa di diffuse convinzioni errate per quanto riguarda i disastri di massa.

Uno degli aspetti più problematici delle odierne risposte ai disastri è l'inevitabilità schiacciante degli errori che vengono commessi, i miti che vengono propagati e le inefficienze che affliggono la loro gestione. Le persone che sono coinvolte nei disastri devono in tempi ristretti prendere delle decisioni per affrontare il disastro, ma spesso le loro scelte sono influenzate dai miti sui disastri. Molte persone, anche operatori esperti, hanno difficoltà a non credere a tutti i miti riguardanti i disastri di massa.

I miti sui disastri di massa sono molteplici, a titolo esplicativo se ne riportano sei tra i più tipici¹².

Il primo mito consiste nel credere che alcuni disastri di massa, come per esempio le alluvioni, uccidano le persone senza rispetto per la classe sociale o lo status economico. In realtà i poveri e gli emarginati sono più a rischio di morte rispetto ai ricchi o alle classi medie.

¹²K.v. Iserson, *Improvised Medicine: Providing Care in Extreme Environments*, (2016) McGraw-Hill Education, pag. 4-12

Il secondo mito riguarda il fatto che sovente le persone possano sopravvivere per molti giorni quando sono intrappolate sotto le macerie di un edificio crollato, invece la maggior parte delle persone estratte vive dalle macerie vengono salvate entro 24 ore e spesso entro 12 ore dall'impatto.

Il terzo mito consiste nel pensare che spesso le persone fuggano in gran numero da un'area disastrosa, ma a dire il vero si verifica di solito il contrario e l'area colpita si riempie di persone e sono pochi i sopravvissuti che se ne vanno.

Il quarto mito riguarda il fatto che i cadaveri non sepolti costituiscano un pericolo per la salute in particolare lo scatenarsi di epidemie, ma in verità nemmeno una decomposizione in stato avanzato causa un rischio significativo per la salute delle persone. Inoltre, la frettolosa sepoltura demoralizza i sopravvissuti e sconvolge le disposizioni per la certificazione della morte, i riti funebri e, ove necessario, l'autopsia.

Questo mito è spesso erroneamente promosso dai media, così come da alcuni professionisti della medicina e dei disastri, e la pressione politica provocata da voci, come ad esempio che i cadaveri possono causare epidemie, induce le autorità a utilizzare misure non necessarie come rapide sepolture di massa e l'uso in quantità massiccia di disinfettanti.

È importante sottolineare che le vittime di disastri di massa vengono normalmente uccise da ferite di vario genere o a causa di annegamento o bruciate in degli incendi, non da malattie e al momento della morte, è improbabile che le vittime siano ammalate di infezioni che causano epidemie come per esempio peste, colera o tifo. Può essere che alcune vittime presentino infezioni croniche del sangue come ad esempio epatite o HIV, tubercolosi o malattie diarroiche ma la maggior parte degli organismi infettivi non sopravvivono oltre le 48 ore in un cadavere ad eccezione dell'HIV, che è stato trovato sei giorni dopo la morte del soggetto infettato.

Il rischio per il pubblico è comunque trascurabile in quanto generalmente le persone non toccano i cadaveri ma esiste il rischio potenziale di contrarre l'infezione in seguito all'approvvigionamento di acqua potabile contaminata da materiale fecale rilasciato dai cadaveri. Gli individui che maneggiano resti umani invece hanno un piccolo rischio di contrarre epatite b e c, HIV, tubercolosi o malattie diarroiche dovuto al contatto con sangue e feci in quanto i corpi spesso perdono feci dopo la morte. Inoltre, le squadre di recupero dei corpi solitamente lavorano in ambienti pericolosi come per esempio edifici crollati e detriti e possono anche essere a rischio di lesioni e tetano trasmesso attraverso il suolo.

Senza dubbio l'igiene di base protegge i lavoratori dall'esposizione a malattie diffuse dal sangue e da alcuni fluidi corporei e i lavoratori per ridurre ulteriormente il rischio di contagio devono utilizzare delle precauzioni che possono rivelarsi davvero utili.

Essi devono far uso, se disponibili, di guanti e stivali, devono lavarsi le mani con acqua e sapone dopo aver toccato i corpi e prima di ingerire alimenti, evitare di pulire viso o la bocca con le mani, lavare e disinfettare tutte le attrezzature, i vestiti e i veicoli utilizzati per il trasporto dei corpi.

Anche le maschere per il viso rappresentano un presidio di sicurezza.

Il quinto mito consiste nel pensare che i soccorritori salvino migliaia di vite all'indomani di disastri naturali, ma di fatto le vite vengono salvate solo durante o immediatamente dopo l'evento e infatti l'efficacia della ricerca e del salvataggio diminuisce rapidamente dopo 12-24 ore dal verificarsi del disastro naturale.

Il sesto mito difficile da demolire si riferisce al fatto di pensare che qualsiasi tipo di aiuto e soccorso sia utile dopo i disastri, a condizione che venga fornito in modo rapido. Concretamente però le iniziative di soccorso affrettate e sconsiderate creano solamente caos, inoltre in ogni situazione di disastro sono richiesti solo determinati tipi di assistenza, beni e servizi, per questo motivo è altamente consigliato limitare l'accettazione di donazioni relative a beni e servizi effettivamente necessari nell'area del disastro. In questo modo si evita di consumare risorse di vario genere che potrebbero essere utilizzate in modo più redditizio.

Questi sono solo sei degli innumerevoli miti che circolano intorno ai disastri di massa e che uniti alla mancanza di competenze professionali possono far adottare ai primi soccorritori non specialisti condotte errate che possono complicare non poco il lavoro degli esperti forensi nell'identificazione dei cadaveri in un momento successivo.

Per evitare ciò, ci sono semplici passaggi che i primi soccorritori non specialisti possono intraprendere per garantire che i defunti siano trattati in modo dignitoso e che possono aiutare nella loro identificazione in un momento successivo.

Le indicazioni che ora verranno presentate sono implementate e promosse da una varietà di organizzazioni, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Organizzazione Panamericana della Sanità, che è la più antica organizzazione sanitaria pubblica internazionale del mondo, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e la Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa¹³.

¹³O. Morgan, M. Tidball-Binz, D. van Alphen, (2006) Management of Dead Bodies after Disasters: A Field Manual for First Responders, PAHO HQ Library Cataloguing-in-Publication, pag. 1-58

Innanzitutto a livello locale si dovrebbe, non appena possibile e in conformità con gli esistenti piani di preparazione alle catastrofi, identificare e nominare una persona che serva da coordinatore locale con piena autorità e responsabilità per la gestione dei cadaveri come per esempio, il capo della polizia, un comandante militare o il sindaco.

Diversamente la selezione di direttori sanitari o ospedalieri come coordinatori dovrebbe essere scoraggiata, in quanto la loro responsabilità primaria è la cura delle persone ancora vive e dei feriti.

È importante poi istituire una squadra, all'interno del centro operativo di emergenza, per coordinare la gestione dei defunti ed è consigliabile includere partner operativi chiave che possono essere per esempio: l'esercito, la protezione civile, i vigili del fuoco, le organizzazioni locali di soccorso o di emergenza, le pompe funebri locali o la società nazionale della croce rossa.

Per quanto riguarda il recupero dei corpi da spazi confinati e non ventilati dovrebbe essere affrontato con estrema cautela, in quanto dopo diversi giorni di decomposizione possono accumularsi gas tossici potenzialmente pericolosi ed è di fondamentale importanza, in circostanze del genere, lasciare del tempo all'aria fresca per ventilare gli spazi confinati.

Il recupero dei corpi è il primo passo nella gestione dei cadaveri ed è solitamente caotico e disorganizzato, in quanto molte persone o gruppi diversi sono coinvolti nel recupero dei corpi e per questo il coordinamento tra loro è spesso difficile da mettere in pratica.

A queste operazioni partecipano spesso spontaneamente un gran numero di individui, come ad esempio membri della comunità sopravvissuti, volontari, squadre di ricerca e soccorso, personale militare, di polizia o di protezione civile e, nonostante la complessità pratica, risulta necessario coordinare al meglio questi gruppi per incoraggiare l'uso delle procedure e delle precauzioni per la salute e la sicurezza idonee. Questa fase del processo può essere essenziale per l'identificazione dei cadaveri che avverrà in un secondo momento e dovrebbe essere svolta in pochi giorni o settimane, ma ovviamente potrebbe essere prolungata in seguito a disastri di grandi dimensioni.

Il recupero rapido dovrebbe essere una priorità perché appunto aiuta l'identificazione dei defunti e riduce il carico psicologico sui sopravvissuti, tuttavia è importante rammentare che questo processo non dovrebbe mai interrompere altri interventi volti ad aiutare le persone sopravvissute al disastro di massa.

Una volta recuperati, i corpi devono essere posti in sacchi per cadaveri e, se questi non sono disponibili, vanno utilizzati teli di plastica, lenzuola o altro materiale disponibile localmente ed è importante sottolineare che le parti del corpo, come per esempio gli arti, dovrebbero essere trattati come corpi individuali e quindi le squadre di recupero non dovrebbero tentare di abbinare le varie parti del corpo sulla scena del disastro.

Ci si deve preoccupare, inoltre, di conservare le salme al meglio in attesa dell'arrivo del personale esperto. Il problema è che senza celle frigorifere la decomposizione avanza rapidamente ed entro 12-48 ore in climi caldi, la decomposizione sarà troppo avanzata per consentire il riconoscimento facciale, invece la conservazione al freddo rallenta la decomposizione cadaverica e preserva il corpo per l'identificazione.

Qualunque sia l'opzione di conservazione utilizzata, ogni corpo o parte del corpo deve essere tenuto in un sacco per cadaveri o avvolto in un lenzuolo prima di riporlo.

Inoltre dovrebbero essere utilizzate etichette impermeabili come per esempio carta in plastica sigillata con un numero di identificazione univoco per ogni resto umano e non bisogna scrivere numeri di identificazione direttamente sui cadaveri o sui sacchi per cadaveri o sulle lenzuola utilizzate per avvolgerli poiché si cancellano facilmente durante la conservazione.

Se si opta per la refrigerazione allora la temperatura tra 2 e 4 gradi è l'opzione migliore, si potrebbero usare i container refrigerati per il trasporto utilizzati dalle compagnie di navigazione commerciale, in quanto possono essere utilizzati per stoccare fino a cinquanta corpi. Il problema è che raramente sono disponibili abbastanza container sul luogo del disastro e dovrebbero quindi essere utilizzate opzioni di stoccaggio alternative fino a quando non sarà disponibile la refrigerazione.

Un'alternativa alla refrigerazione è la sepoltura temporanea che offre una buona opzione per la conservazione immediata perché la temperatura del sottosuolo è inferiore a quella in superficie, fornendo così una refrigerazione naturale.

I siti di sepoltura temporanea dovrebbero essere costruiti nel modo seguente per garantire la futura ubicazione e il recupero dei corpi. Si utilizza la sepoltura individuale per un piccolo numero di corpi e la sepoltura in trincea per un numero elevato di corpi. La profondità dovrebbe essere un metro e mezzo e ad almeno duecento metri di distanza da fonti di acqua potabile, inoltre bisognerebbe lasciare 0,4 metri di distanza tra i corpi e disporre i corpi in un solo strato e non uno sopra l'altro. Successivamente bisogna segnare in modo chiaro sia la loro posizione nel suolo sia ogni corpo mediante l'utilizzo di due etichette impermeabili che riportano il numero di riferimento univoco di quel

corpo o di quella parte di corpo. Una andrà attaccata saldamente al corpo o alla parte di corpo stessa mentre l'altra andrà attaccata al contenitore del corpo o della parte di corpo. Inoltre, se fosse disponibile dell'attrezzatura fotografica, si dovrebbe fotografare il cadavere in modo che le foto rappresentino adeguatamente il numero di riferimento univoco delle etichette, i lineamenti del viso e ove possibile gli indumenti, l'intera lunghezza del corpo, parte superiore e inferiore del corpo, gli effetti personali e gli elementi distintivi.

Il fotografo dovrebbe stare al centro del corpo quando scatta la foto, non alla testa o ai piedi e prestare attenzione a non scattare fotografie sfocate in quanto non saranno utili. Se sono state scattate fotografie, utilizzando l'apposito modulo di identificazione dei corpi morti, vanno registrati insieme al riferimento univoco anche il sesso, la fascia di età approssimativa, effetti personali, segni specifici evidenti sulla pelle come per esempio cicatrici o tatuaggi. Se invece non sono state scattate fotografie, vanno registrate anche altezza, colore e lunghezza dei capelli e colore degli occhi.

Un modo invece per conservare i corpi a breve termine è l'uso del ghiaccio secco, che non deve essere posizionato sopra i corpi perché li danneggerebbe, ma si deve costruire un muretto di ghiaccio secco alto mezzo metro attorno a gruppi di circa venti corpi e poi si deve coprire con un telo di plastica, un telone o una tenda. Per fare ciò sono necessari circa dieci chili di ghiaccio secco per corpo, al giorno, a seconda della temperatura esterna ed è importante prestare attenzione perché il ghiaccio secco deve essere maneggiato con cura in quanto provoca, se toccato senza guanti adeguati, ustioni a freddo e se si scioglie produce anidride carbonica, che è tossica. Per questo motivo le stanze o gli edifici chiusi dovrebbero essere evitati quando si utilizza il ghiaccio secco, preferendo le aree con una buona ventilazione naturale.

L'uso del ghiaccio invece dovrebbe essere evitato dove possibile perché nei climi caldi si scioglie rapidamente e sono necessarie grandi quantità e l'acqua che si forma può danneggiare il corpo e gli effetti personali e produce grandi quantità di acque reflue sporche che possono causare preoccupazione per la malattia diarroica oltre che ulteriori problemi di gestione per smaltirle.

Per rendere funzionale la fase di recupero dei corpi, i soggetti che intervengono devono essere divisi due gruppi. Un gruppo si occuperà di portare i corpi in un punto di raccolta vicino e un secondo gruppo si occuperà di farli arrivare invece nelle aree di identificazione o stoccaggio, è molto importante, ai fini della identificazione, anche annotare il luogo e la data in cui è stato trovato il corpo, invece per quanto riguarda gli

effetti personali, gioielli, documenti non devono essere separati dai resti corrispondenti durante il recupero, ma solo durante la fase di identificazione. Quest'ultimi devono essere imballati in modo sicuro, etichettati con lo stesso numero di riferimento univoco e conservati insieme al corpo o alla parte del corpo e gli indumenti invece dovrebbero essere lasciati sul corpo.

È importante sottolineare che la cremazione di corpi non identificati dovrebbe essere evitata in quanto distrugge le prove per qualsiasi identificazione futura e perché sono necessarie grandi quantità di combustibile e comunque raggiungere l'incenerimento completo è difficile, spesso risulta incompleto in quanto rimangono resti parzialmente inceneriti che devono essere seppelliti.

Anche dal punto di vista logistico è difficile organizzare la cremazione di un gran numero di cadaveri.

In merito al trasporto si dovrebbero utilizzare barelle, sacchi per cadaveri e autocarri con pianale o rimorchio per trattori, in quanto le ambulanze non dovrebbero essere utilizzate per questo scopo ma bensì per aiutare le persone vive.

Infine è importante sottolineare che al successo del processo di recupero e identificazione delle vittime contribuisce una buona comunicazione pubblica, infatti informazioni accurate, chiare, tempestive e aggiornate possono disinnescare le voci e chiarire le informazioni false.

I mezzi di informazione come televisioni e radio, giornali e internet sono canali vitali di comunicazione con il pubblico durante i disastri di massa. I giornalisti, sia locali che internazionali, spesso arrivano subito dopo il disastro e in generale, desiderano riferire in modo responsabile e accurato e quindi tenerli informati ridurrà al minimo la probabilità di informazioni imprecise.

Per questo motivo un funzionario di collegamento con i media dovrebbe essere assegnato a livello locale.

1.5 Il ruolo della medicina legale nell'identificazione delle vittime dei disastri ed il contributo dell'Interpol

La caratteristica ricorrente dei disastri di massa, come già detto in precedenza, è il coinvolgimento di un determinato numero di vittime che dovrebbero essere tutte identificate, non solo per l'importanza che l'identificazione ha per i familiari delle persone coinvolte, ma anche per permettere di avere stime più precise sulla dimensione del disastro.

L'esecuzione di accertamenti a scopi identificativi sui cadaveri o su parti di essi è essenziale per ragioni umanitarie, concernenti sia il rispetto della dignità della persona che la possibilità di restituirne i resti alle rispettive famiglie.

Occorre sottolineare che giungere al giudizio di identificazione personale di un corpo, o di parte di esso, oltre a rispondere ad esigenze umanitarie, affettive e religiose, presenta importanti ripercussioni di natura giuridica ed amministrativa.

I quesiti di rilevanza medico-legale nell'ambito della risposta ad un disastro di massa non terminano con le procedure di identificazione, ma comprendono accertamenti volti alla ricostruzione, più in generale, della dinamica dell'evento ed alla determinazione delle sue cause.

A tal riguardo, un'attenta documentazione della posizione dei corpi e l'analisi delle lesività cadaveriche, con particolare riferimento alle caratteristiche morfologiche e topografico-distributive, possono rivelarsi essenziali nella ricostruzione di cause, mezzi e dinamica del decesso.

Nei casi di disastri di massa a seguito di attacchi terroristici, la natura criminosa dell'evento rovescia le priorità delle istituzioni governative coinvolte, che si confrontano con la necessità urgente di coordinare e condurre le indagini e, al contempo, di rispondere alle richieste di identificazione dei deceduti. In queste situazioni, normalmente, le investigazioni volte ad individuare i colpevoli e ad impedire ulteriori attacchi terroristici risultano essere di primaria importanza e possono portare necessariamente in secondo piano le attività di identificazione delle vittime.

I metodi di identificazione possono essere plurimi, e la medicina legale, più in particolare le scienze forensi, possono contribuire in vario modo al processo identificativo delle vittime dei disastri di massa. In questi contesti un ruolo di coordinamento indispensabile è svolto da alcune organizzazioni intergovernative, come l'organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL), a cui hanno aderito ad oggi 195 paesi.

Dal 1984 l'Interpol ha, infatti, fondato una propria unità forense, incaricata ad intervenire nelle procedure di ricerca e di identificazione delle vittime di disastri ovvero la Disaster victim identification (DVI).

L'emergente necessità di promuovere l'applicazione di standard internazionali, che prevedano un approccio coerente e ampiamente condiviso nelle procedure di DVI, ha condotto, nel 1997, l'Assemblea generale dell'Interpol alla pubblicazione di linee guida per l'identificazione delle vittime di disastri che si chiamano Disaster victim

identification guide, il cui ultimo aggiornamento risale al 2018¹⁴. In questo documento il processo è suddiviso in 4 fasi.

La prima fase riguarda la scena del disastro e consiste nella raccolta di resti umani e oggetti personali sul luogo del disastro. La seconda fase concerne il *post-mortem* e nell'esame dettagliato dei resti umani in obitorio. La terza fase fa riferimento alla raccolta dei dati *ante-mortem* e prevede la raccolta di informazioni riguardanti le persone scomparse. Infine, la quarta fase riguarda la riconciliazione e durante quest'ultima si abbinano i dati *ante-mortem* con i dati *post-mortem* raccolti.

Dal momento che le operazioni di DVI sottostanno alla normativa vigente nel Paese in cui ha avuto luogo il disastro, la presenza di un documento guida al quale adeguarsi consente ai vari gruppi nazionali di coordinarsi uniformandosi ad un unico standard, che garantisce l'interoperabilità delle squadre identificative dei Paesi coinvolti, che potranno comunicare impiegando gli stessi protocolli.

Nelle varie fasi del processo di DVI è importante valutare se il disastro sia classificabile tra quelli a sistema aperto o a sistema chiuso, in quanto tale distinzione può condizionare in maniera significativa le modalità identificative che saranno utilizzate.

In un disastro a sistema aperto, con il coinvolgimento, pertanto, di un numero di persone di cui non si conosce inizialmente il numero né l'identità, le complessità di gestione sono sicuramente maggiori.

Al fine di intraprendere utilmente le procedure di DVI risulta, infatti, di fondamentale importanza raccogliere eventuali segnalazioni di persone scomparse che avrebbero dovuto essere presenti sul posto in cui si è verificato il disastro, compilando un elenco metodico di potenziali vittime. Nel caso in cui, invece, come nei disastri a sistema chiuso, le vittime appartengano ad un gruppo numericamente determinato e riconoscibile di individui e siano, quindi, noti numero ed identità delle persone coinvolte, i dati comparativi *ante-mortem* possono essere acquisiti più rapidamente e il processo di DVI consisterà fondamentalmente nell'abbinare le persone segnalate sulla lista ufficiale degli individui coinvolti nel disastro con i resti delle vittime.

Per quanto riguarda la prima fase, come principio generale, il luogo del disastro dovrebbe essere gestito come se fosse una scena del crimine, mettendo in atto tutte le misure volte alla conservazione dello stato dei luoghi, a tutela dei risultati delle attività

¹⁴ Interpol Disaster victim identification guide, in interpol.int, (2018) e G. D'Angiolella e P. Tozzo, Tutelare i diritti umani nelle catastrofi: il ruolo della medicina legale nei mass disaster, cap.11, pag. 307-331

investigative ed identificative. Risulterà, per questo, necessario lasciare sul luogo stesso tutti i resti umani, i reperti e gli oggetti personali fino all'intervento medico-legale e forense.

Lo spostamento dei cadaveri dovrebbe essere eseguito solo dopo aver portato a termine, compatibilmente con le operazioni di soccorso, una documentazione video-fotografica ed un'etichettatura numerica dei corpi, degli eventuali frammenti umani e degli effetti personali, registrando l'esatta posizione in cui gli stessi si trovavano.

Le principali fasi organizzative e gestionali non seguono schemi rigorosamente imposti, ma vengono adattate alle numerose necessità che possono affiorare in virtù delle peculiarità di ciascun disastro di massa. A questo proposito, basti pensare al caso della deflagrazione di un ordigno esplosivo, che impone il rapido intervento di artificieri per mettere in sicurezza la scena prima dell'intervento dei vari specialisti delle squadre di DVI, oppure, nel caso di un attentato terroristico, alla prioritaria necessità di ottenere materiale probatorio rispetto all'inizio di qualsiasi attività DVI.

Già durante la fase di analisi della scena, risulta indispensabile il ruolo ricoperto dal medico legale, coadiuvato, principalmente, da antropologi e odontologi forensi, i quali permettono di indirizzare le ricerche di resti umani, riconoscendo, ad esempio, frammenti ossei e dentari, che altrimenti non sarebbero repertati.

Nella seconda fase tutti i resti umani recuperati dalla scena, dopo essere stati registrati ed etichettati, devono essere trasportati in un obitorio o in un luogo temporaneamente adibito a tale funzione dove saranno esaminati e conservati in attesa dell'identificazione. In questa fase trovano applicazione tutte le prassi che possono essere utili a fini identificativi e si realizza la delicata acquisizione di dati *post-mortem*, che dovranno essere abbinati ai dati *ante-mortem*, da raccogliere nella fase successiva. Le salme saranno, pertanto, assoggettate a rilievi fotografici con riferimenti metrici, rilievi dattiloscopici, esami radiografici, esami odontologici, prelievo di campioni per l'analisi del DNA ed esame autoptico.

Risulta rilevante che anche gli effetti personali e gli indumenti delle vittime siano fotografati, repertati e descritti. Le informazioni ottenute da queste procedure devono essere registrate su appositi moduli che ne faciliteranno la consultazione e il confronto anche in contesti internazionali.

La terza fase di DVI dell'Interpol, ovvero la fase *ante-mortem*, è volta principalmente alla raccolta di dati relativi a persone scomparse da confrontare con i dati delle vittime, infatti in questa fase le priorità d'azione sono scandite dal tipo di disastro avvenuto.

Nella fattispecie, in caso di disastri a sistema chiuso, l'esistenza di un elenco delle vittime permette di iniziare le procedure di identificazione il prima possibile.

Nei disastri a sistema aperto, invece, non esistendo una lista di persone coinvolte, risulta importantissimo e di primaria importanza la compilazione di un elenco di persone scomparse o di potenziali vittime, incentrato principalmente sulle segnalazioni dei familiari.

In entrambi i casi gli sforzi saranno successivamente mirati sulla raccolta di informazioni dettagliate concernenti le vittime accertate o potenziali, attraverso colloqui con familiari e conoscenti. Le informazioni ottenute, registrate su appositi moduli, comprendono tutto ciò che possa essere utile ad identificare la vittima.

Sono inclusi, a tale fine, i dati relativi ai connotati come per esempio età, sesso, etnia, colore dei capelli e colore degli occhi e contrassegni che possono essere ad esempio dei tatuaggi, delle cicatrici, delle deformazioni, delle amputazioni. Sono incluse poi le fotografie dove possibilmente il soggetto sorride, per poter confrontare la conformazione dei denti anteriori con i profili dentari delle vittime.

Rientra anche la documentazione sanitaria, comprendente cartelle cliniche, odontoiatriche come ad esempio schede dentarie, calchi o ortopantomogrammi, ed immagini radiografiche di qualsiasi distretto corporeo, che mettano eventualmente in evidenza alterazioni scheletriche di origine congenita, patologica spontanea, fratturativa, o qualunque reperto suscettibile di comparazione ai fini identificativi.

Ci sono, inoltre, gli effetti personali da cui estrarre il DNA delle presunte vittime come ad esempio spazzolini da denti, rasoi, spazzole per capelli, oppure materiale genetico di confronto da parenti in linea retta. Vengono compresi anche i dati dettagliati riguardanti gli effetti personali come per esempio dei gioielli e gli indumenti eventualmente indossati dalla persona nel momento in cui si verificava il disastro.

Possono, infine, essere consultati database nazionali o internazionali in cui siano eventualmente archiviati dati relativi ad impronte digitali o al profilo biologico.

Durante la quarta ed ultima fase del processo di DVI si incrociano i dati *post mortem* con i dati *ante mortem* con lo scopo di identificare il defunto.

L'evoluzione tecnologica ha permesso la creazione di software progettati per la centralizzazione, la gestione, l'archiviazione, la ricerca e l'elaborazione di dati forensi e questi software, seppur non sostitutivi delle competenze specialistiche dei professionisti, migliorano considerevolmente l'efficienza delle operazioni di DVI, comparando i dati *ante e post mortem*.

CAPITOLO 2 - Classificazione dei Mass Disaster

2.1 Classificazione

I disastri possono essere classificati in modi diversi in base alla causa, all'ubicazione, alla durata, al danno e in molti altri modi, tuttavia, tutti presentano delle peculiarità rappresentate dalle caratteristiche di “minaccia, urgenza e incertezza, che colpiscono non solo le vittime, ma anche le organizzazioni che devono rispondere”¹⁵

Di seguito verranno presentati alcuni degli esempi di classificazioni più comunemente utilizzate nel panorama internazionale¹⁶.

I disastri possono essere classificati innanzitutto in disastri naturali e in disastri provocati

dall'uomo chiamati anche “*man-made disasters*” o “*anthropogenic disasters*”¹⁷.

Per quanto riguarda i disastri naturali, essi sono classicamente descritti come delle calamità risultanti dalle forze della natura e tutto ciò che provoca catastrofi in assenza dell'influenza umana rientra in questa categoria. Rientrano in questo gruppo, pertanto, i disastri legati a fenomeni geofisici come per esempio terremoti, frane, ed attività vulcaniche¹⁸.

I terremoti sono un fenomeno di disastro unico, in quanto non esiste una tecnologia per rilevarli prima che si scatenino e quindi non c'è nessuna possibilità di fornire un avviso preventivo di emergenza. A causa della mancanza di preavviso, le forniture e un piano di risposta dovrebbero essere continuamente disponibili perché come evidenziato da tragedie passate, i terremoti possono distruggere le linee idriche, elettriche, di comunicazione, del gas e delle fognature e causare instabilità strutturale.

Inoltre, l'impossibilità di organizzare una protezione degli esseri umani prima di un terremoto come ad esempio l'evacuazione dalla sede del terremoto, aumenta il potenziale numero di vittime e le persone che si trovano coinvolte in un terremoto incorrono nel grandissimo rischio di rimanere intrappolate o bloccate tra le macerie,

¹⁵K.v. Iserson, (2016) *Improvised Medicine: Providing Care in Extreme Environments*, pag. 4-12 MC-GRAW HILL EDUCATIONAL

¹⁶T. K. Ratcliff; E.W. Lincoln, (2017) *Disaster Medicine*, in C. Keith Stone, R. L. Humphries, *Current Diagnosis & Treatment, Emergency Medicine*, 8th Edition, Mc Graw Hill Education, pag. 41-61 LANGE

¹⁷Jha M K. *Natural and Anthropogenic Disasters: an Overview* (2010) In: Jha M K . *Natural and Anthropogenic*

Disasters. Vulnerability, Preparedness and Mitigation. Springer, pag. 1-17, SPRINGER

¹⁸C.V. Borsellino; S. Leung; V. Kvetan, *Critical Care of Disaster Victims* in J. M. Oropello, S. M. Pastores, V. Kvetan, *Lange Critical Care*, (2017), pag.732-744, LANGE

considerato che la maggior parte dei decessi si verificano entro le prime 3 ore dal disastro avvenuto¹⁹.

Per quanto riguarda le frane, che sono i disastri geofisici che si verificano più spesso, vengono definite come il trasporto a valle di suolo e roccia risultante da fenomeni naturali o da azioni antropiche. Esse causano relativamente pochi feriti ma comportano un'elevata mortalità e tra le cause di decessi più frequenti c'è il soffocamento, che avviene in seguito all'essere rimasti intrappolati²⁰.

Per quanto concerne le eruzioni vulcaniche, si possono verificare diversi tipi di eventi eruttivi, come per esempio esplosioni piroclastiche, rilasci di ceneri bollenti, colate laviche o emissioni di gas che possono nuocere alla salute delle persone. In questi casi la mortalità è collegata a sindromi respiratorie e lesioni corneali oltre che a irritazione topica di pelle e mucose²¹.

Nella tipologia dei disastri naturali fanno parte anche le calamità meteorologiche, come per esempio gli uragani, i cicloni o i tifoni che sono grandi sistemi meteorologici rotanti e sono tra i fenomeni naturali più distruttivi.

Questi eventi causano gravi danni agli edifici e alle infrastrutture, pertanto possono condizionare in modo importante il re-insediamento della popolazione. In scenari simili la morte arriva generalmente in seguito all'impatto con detriti volanti o successivamente all'essere scagliati dalla forza di queste calamità²².

Sono ricompresi nei disastri naturali anche fenomeni idrogeologici, come ad esempio inondazioni o tsunami. Le inondazioni e gli tsunami possono concedere un breve periodo di allerta alle popolazioni vulnerabili, tuttavia è possibile che si manifestino anche in modo improvviso. Solitamente eventi di questo genere si associano con altri eventi naturali, come per esempio un terremoto sottomarino, un'eruzione vulcanica o l'impatto di un meteorite che sposta una grande quantità di acqua in un periodo di tempo molto ristretto.

L'impatto sulle infrastrutture può essere enorme e le principali cause di morte in questi scenari sono l'annegamento, l'ipotermia, le lesioni dovute a detriti galleggianti ed

¹⁹L. D. Mills; T. J. Mills, Natural Disasters in J. E. Tintinalli, O. John Ma, D. M. Yealy, G. D. Meckler, J. S. Stapczynski, D. M. Cline, S. H. Thomas, (2019) Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 9e, pag. 53-66, NINTH

²⁰C. V. Borsellino; S. Leung; V. Kvetan, Critical Care of Disaster Victims in J. M. Oropello, S. M. Pastores,

V. Kvetan, Lange Critical Care (2017) section 2, cap.62, pag. 732-744, LANGE

²¹Si fa riferimento alla nota 20

²²Si fa riferimento alla nota 20

inoltre la desolazione provocata da questi disastri può comportare carenze alimentari gravi dovute alla difficoltà di reperire cibo^{23 24}.

Infine rientrano in questo gruppo di disastri anche quelli legati a fenomeni climatici, come per esempio la siccità o gli incendi e fenomeni biologici, come ad esempio malattie epidemiche o pandemiche²⁵.

I disastri provocati dall'uomo, comprendono: gli attacchi terroristici con armi esplosive, chimiche, biologiche o incendiarie idonee a creare una potenziale minaccia per la salute, la sicurezza, l'approvvigionamento, le proprietà e l'ambiente²⁶.

Sono disastri provocati dall'uomo anche gli incidenti di trasporto che possono produrre lesioni e morte simili a quelle osservate nei grandi disastri naturali.

È importante ricordare che alcuni dei più grandi disastri civili sono stati legati al trasporto di materiali pericolosi, ma più comunemente sono legati a incidenti automobilistici, incidenti ferroviari, incidenti aerei e naufragi.

Gli incidenti provocati dall'uomo riguardano anche l'ambito industriale, dove vengono utilizzati materiali pericolosi. Per materiale pericoloso si intende una sostanza potenzialmente tossica per l'ambiente o per gli organismi viventi, però i disastri su vasta scala causati da materiali pericolosi sono relativamente rari.

Gli incidenti isolati sono tra i più comuni nella comunità e non si limitano alle sostanze chimiche, ma possono includere anche materiali biologici e radiologici. Per questa ragione la conoscenza dei tipi di industrie presenti nella comunità sarebbe utile per sviluppare un eventuale piano per affrontare potenziali situazioni di rischio.

Infine, fanno parte dei disastri scatenati dall'uomo anche i conflitti armati e le guerre che continuano ad essere i più distruttivi disastri causati dall'uomo.

È importante evidenziare che anche se i disastri naturali e quelli causati dall'uomo sono due categorie di calamità differenti, non sempre si riesce a giungere ad una distinzione assoluta perché ogni classificazione è complicata ulteriormente dal fatto che le catastrofi naturali possono essere il risultato di processi scaturiti da condotte umane.

²³Si fa riferimento alla nota 20

²⁴L. D. Mills; T. J. Mills, Natural Disasters in J. E. Tintinalli, O. John Ma, D. M. Yealy, G. D. Meckler, J. S. Stapczynski, D. M. Cline, S. H. Thomas, (2019) Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 9e, pag.53-66, NINTH

²⁵G. D'Angiolella e P. Tozzo, Tutelare i diritti umani nelle catastrofi: il ruolo della medicina legale nei mass disaster, (2021) in: L. Caenazzo e S. Gino. La medicina legale nella protezione dei Diritti umani. cap.11, pag. 307-331 PICCIN

²⁶Per quanto riguarda i disastri di trasporto, incidenti industriali, conflitti armati e la guerra si fa riferimento alla nota 20

A tal riguardo, deforestazioni incontrollate, accrescono il rischio idrogeologico del territorio, favorendo il verificarsi di frane e smottamenti, così come la costruzione di edifici in zone ad elevato rischio sismico ne può comportare il crollo.

Infine, un avvenimento relativamente recente è rappresentato dall'ingente numero di morti collegate ai flussi migratori, che si manifestano principalmente nell'area del Mediterraneo, in Africa Subsahariana, al confine tra Stati Uniti d'America e Messico ed in Australasia.

La sterile comunicazione di dati statistici difficilmente può rendere concreta la conoscenza della portata di questo fenomeno, ma nonostante ciò si stima che nel corso del 2018, abbiano raggiunto il territorio europeo 144000 migranti e le persone decedute o disperse nel tentativo di raggiungere l'Europa siano state circa 2300. Ogni Stato dovrebbe, pertanto, considerare queste morti come parte di un disastro di massa transnazionale e prolungato nel tempo, che richiede la messa a punto di specifici piani condivisi di gestione e di risposta²⁷²⁸.

Un secondo tipo di classificazione può essere fatto in base alla prevedibilità del disastro. Un disastro di prenotifica o ad avviso anticipato è quello in cui la minaccia è nota per un periodo di tempo significativo prima dell'arrivo²⁹. Un uragano è un esempio di evento di prenotifica in quanto le previsioni meteorologiche ora permettono alla maggior parte delle comunità di prepararsi all'evento.

Dal punto di vista della sicurezza pubblica e dell'assistenza sanitaria, l'avviso anticipato offre ad una comunità il tempo e la possibilità di organizzare e predisporre le risorse, pianificare in anticipo e decidere quali accorgimenti adottare per garantire uno stato di preparazione e infine avvisare le autorità prima dell'arrivo della calamità.

In molti casi, le risorse di pubblica sicurezza dell'area possono essere allestite in un luogo protetto e le risorse regionali e statali provenienti dall'esterno dell'area possono essere organizzate in una zona sicura il più vicino possibile all'incidente.

Lo stesso può essere fatto per i veicoli dei lavori pubblici, i camion per il rifornimento di carburante e altri elementi logistici necessari, ma soprattutto l'evacuazione delle persone nell'area colpita può aver luogo quando viene concesso un tempo adeguato.

²⁷Si fa riferimento alla nota 25

²⁸ <https://migration.iom.int/europe?type=arrivals>

²⁹Si fa riferimento alla nota 16

Invece un evento senza preavviso, come un terremoto o un tornado, si differenzia dagli eventi di prenotifica, in quanto non è possibile alcuna pianificazione per questi eventi se non quando l'evento si è già verificato.

Pertanto, la sicurezza pubblica, l'assistenza sanitaria e i membri della comunità devono decidere quale sia un livello accettabile di preparazione permanente per un tale evento. Ad esempio, i cittadini, in una regione soggetta a tornado, possono scegliere di costruire rifugi idonei e riforniti di approvvigionamenti, per poter proteggersi in tempi brevi.

Un terzo tipo di classificazione dei disastri si riferisce alla loro durata effettiva³⁰.

Un tornado è un buon esempio di evento di breve durata, invece le inondazioni, le tempeste invernali e i vulcani sono esempi di eventi di lunga durata. In questi tipi di disastri i danni iniziano a verificarsi con l'arrivo del disastro, essi e le minacce in corso possono persistere per ore o giorni e possono impedire i soccorsi per lo stesso tempo.

Inoltre alcuni disastri possono aumentare e diminuire in quanto a gravità, come nel caso di inondazioni con pioggia continua e in molti casi l'evento non ha un termine ben definito e può dissolversi lentamente.

Un quarto tipo di classificazione, distingue i disastri reputandoli a sistema "aperto"³¹, se non si conosce l'esatta cifra delle persone coinvolte al momento del verificarsi dell'evento, come per esempio un attacco terroristico in una metropolitana, oppure a sistema "chiuso" quando è conosciuto l'elenco delle persone coinvolte, come avviene, ad esempio, in occasione di un incidente aereo.

Si può anche verificare una combinazione delle fattispecie sopra enunciate, ovvero un disastro a sistema "misto", come in occasione di un incidente aereo in un'area pubblica.

A prescindere dal tipo di classificazione, ogni disastro resta un evento unico, con peculiarità tipiche, che comportano un diverso metodo di approccio alle problematiche che di volta in volta emergono.

2.2 Lo Tsunami in Thailandia³²

Alle ore 07:59 del 26 dicembre 2004, le placche tettoniche eurasiatica e australiana si sono scontrate in profondità sotto l'Oceano Indiano, a 240 chilometri al largo della costa di Sumatra. In profondità sul fondo dell'oceano si trova una trincea di 1.200 chilometri chiamata zona di subduzione Andaman-Sumatra e la collisione ha fatto sobbalzare

³⁰Si fa riferimento alla nota 16

³¹Si fa riferimento alla nota 25

³²L'intero paragrafo fa riferimento a INTERPOL Tsunami Evaluation Working Group, The DVI Response to the South East Asian Tsunami between December 2004 and February 2006, in interpol.int

verticalmente il fondale lungo la trincea di diversi metri spostando centinaia di chilometri di cubi d'acqua.

Il volume d'acqua si è poi allontanato dall'epicentro sotto forma di una serie di onde che viaggiavano a oltre 800 chilometri orari e questa velocità si riduceva in acque meno profonde, ma la dimensione delle onde aumentava proporzionalmente.

Questo spostamento nel nucleo terrestre è stato di magnitudo 9,3 scala Richter, ossia in altre parole l'effetto è stato pari a 23.000 bombe atomiche delle dimensioni di quelle osservate a Hiroshima, in Giappone, nel 1945. In soli 30 minuti gli effetti sono stati osservati lungo le linee costiere più vicine dell'Indonesia e delle isole vicine, ma nelle sette ore successive ha trasmesso i suoi poteri distruttivi a danno di tredici nazioni fino all'Africa e si stima che la perdita di vite umane nelle 13 nazioni colpite dallo tsunami sia stata di circa 280.000.

È stato uno dei più grandi incidenti che hanno comportato la perdita di vite umane a causa di un disastro naturale a memoria d'uomo. In particolare, delle 5.395 vittime 2.400 erano cittadini stranieri provenienti da 36 nazioni diverse.

La costa occidentale della Thailandia e le isole circostanti sono state gravemente colpite dalle onde che si sono susseguite nei 90 minuti successivi al terremoto originale e sono state colpite dallo tsunami le isole periferiche e 380 chilometri di costa. Le onde variavano tra i dieci e i trenta metri di altezza e si sono spostate attraverso le isole e lungo la costa, muovendosi nell'entroterra distruggendo edifici, infrastrutture e vegetazione e molti dei sopravvissuti sono stati separati dalla famiglia e dagli amici che erano ancora dispersi e gran parte dell'infrastruttura costiera è andata perduta in mare.

Inizialmente, la Thailandia non ha richiesto aiuti a seguito dello tsunami, tuttavia, le autorità thailandesi sono state rapidamente sopraffatte dalla devastazione e dal pesante bilancio delle vittime, tra cui un gran numero di vittime straniere e quindi hanno riconosciuto che la necessità di identificare le vittime sarebbe stata guidata da pressioni sia interne che esterne, inclusa la pressione politica estera a causa del gran numero di cittadini deceduti provenienti dall'estero. Per questo motivo hanno accettato offerte internazionali di assistenza tecnica nel processo di recupero e identificazione dei defunti e, diplomaticamente e con la piena assistenza thailandese, tutte le nazioni che hanno risposto hanno offerto la loro assistenza a un Paese che stava lottando per far fronte all'enormità del disastro, ciò ha comportato la collaborazione del personale DVI delle 31 nazioni per quella che è diventata un'operazione DVI su larga scala.

Infatti come in tutti gli eventi catastrofici che coinvolgono vittime di nazionalità differenti, può essere difficile che il Paese che subisce il disastro sia in grado di gestire la risposta successiva in totale autonomia.

Bisogna quindi riconoscere che uno degli elementi più cruciali per un processo di identificazione rapido e di successo può essere raggiunto solo con la cooperazione dell'assistenza straniera per garantire, elaborare e fornire dati *ante mortem* di qualità relativi ai dispersi. Al contrario, senza che questa qualità sia garantita delle informazioni, gran parte del buon lavoro svolto presso o vicino alla scena stessa per garantire la qualità dei dati *post mortem* sarà vano.

Inoltre, le decisioni prese nell'immediatezza dell'evento catastrofico, devono resistere alla prova del tempo per tutta la durata della missione perché in caso di valutazioni iniziali scarse o di decisioni effettivamente discutibili, si lascia chiaramente una prospettiva reale che la missione venga sopraffatta a causa della mancanza di risorse o infrastrutture.

Al contrario, una reazione eccessiva può essere estremamente costosa in termini finanziari.

Tra i primi team DVI degli altri Stati ad arrivare ci fu quello australiano e il suo arrivo anticipato, visto la recente esperienza di risposta a scene di disastri di vittime di massa, inclusa Bali, nel 2002, ha contribuito notevolmente al processo di valutazione strategica iniziale poiché ha determinato fin dall'inizio la portata della risposta necessaria e i requisiti relativi a infrastrutture, attrezzature e risorse allestendo nell'immediatezza una struttura attorno ai requisiti della lunga missione che si prospettava.

Oltretutto la loro valutazione strategica ha reindirizzato le operazioni già in corso e ha riconosciuto la necessità di un'infrastruttura significativa per fornire un'operazione sostenibile per l'identificazione delle vittime.

Una volta arrivati tutti i team dei diversi Stati emerse una debolezza all'inizio del processo DVI che riguardava il grado di coordinamento e collaborazione sia all'interno che tra le risposte DVI di ciascuna nazione; infatti nei primi giorni, le squadre nazionali DVI iniziarono a lavorare in autonomia per la ricerca dei propri cittadini deceduti, probabilmente mossi dal desiderio di ottenere risultati immediati, ma che al contrario ha causato confusione e una notevole duplicazione di sforzi dando un chiaro esempio della necessità di istituire una solida struttura di comando e controllo il più rapidamente possibile.

Le prime operazioni sul campo vennero inizialmente condotte in quattro obitori temporanei stabiliti nelle province di Phang Nga, Krabi e Phuket.

Durante questo primo periodo, erano iniziati due diversi sistemi di operazioni DVI ovvero quelli condotti dai team DVI thailandesi e quelli dai team DVI internazionali e il 30 dicembre 2004, mentre una struttura di comando si stava formando.

A seguito di una riunione di tutte le squadre internazionali di DVI fu istituito il Thai Tsunami Victim Identification (TTVI), allo scopo di integrare i diversi approcci in un unico processo unificato per soddisfare le linee guida INTERPOL DVI, relative agli incidenti mortali di massa.

Nella stessa riunione fu istituita una struttura di comando internazionale essenziale per consolidare la consegna di una soluzione coesa e professionale e affrontare le sfide che si prospettavano dimostrando la capacità delle forze dell'ordine internazionali e degli specialisti forensi di lavorare insieme per un obiettivo comune.

Un centro di coordinamento DVI internazionale è stato inizialmente istituito presso il quartier generale della polizia thailandese reale a Phuket, per coordinare le attività di tutte le squadre DVI internazionali, ma è stato successivamente trasferito all'edificio dell'Organizzazione delle telecomunicazioni della Thailandia (TOT) ed è diventato noto come Centro di Gestione delle Informazioni (IMC). Questo centro operava ancora sotto il comando del generale della polizia reale Thailandese Nopadol Somboonsub ed è stato considerato il luogo principale per la raccolta di tutti i dati *ante mortem*.

Il 7 gennaio 2005 è stato stabilito e approvato un protocollo rigoroso per le operazioni DVI da un Comitato DVI internazionale che rappresentava oltre 400 specialisti DVI da oltre 30 Paesi. Questo protocollo ha stabilito alcune importanti regole di base sulla trasparenza e l'approccio etico che doveva essere adottato da tutti i soggetti coinvolti nell'operazione.

Il primo principio era che ogni vittima sarebbe stata trattata allo stesso modo senza pregiudizi e il secondo principio era che il processo proposto da INTERPOL DVI sarebbe stato il metodo concordato per identificare tutte le vittime. Questo garantiva l'integrità del processo e cercava di ispirare fiducia, inoltre le analisi delle impronte digitali, DNA e delle impronte dentali sono state concordate come identificatori primari. Sulla base delle indicazioni di questo protocollo, sono state prese decisioni critiche su come sarebbe stata sviluppata la risposta DVI perciò ai fini della trasparenza e della registrazione, è stato creato il "registro delle decisioni critiche". Questo registro è stato

rispettato durante i 14 mesi dell'operazione e ha fornito una registrazione verificabile di quando, dove, da chi e perché sono state prese determinate decisioni strategiche.

Queste decisioni registrate hanno riguardato tutti gli aspetti dell'operazione e sono state il riflesso delle discussioni dibattute che si erano svolte e sono state approvate nell'ambito delle riunioni quotidiane del "Comitato Esecutivo" che sono state istituite nell'ambito della strategia decisionale e di comunicazione.

Dato poi il numero di vittime percepite e la notevole quantità di documentazione che sarebbe stata generata, era necessario un sistema di supporto tecnologico concordato, è stato per tanto adottato il sistema internazionale DVI di Plass Data per registrare tutti i dati *ante mortem* e *post mortem*.

Per quanto riguarda la permanenza in Thailandia, la squadra multinazionale doveva rimanere per un totale di 14 mesi e al momento della loro partenza, il 28 febbraio 2006, 508 vittime erano rimaste non identificate su un totale di 5.384 vittime. In totale 2.000 persone provenienti da 31 nazioni sono state coinvolte nel processo di identificazione delle vittime in Thailandia e anche l'Italia ha partecipato alle operazioni di identificazione dello Tsunami.³³

È importante fare una breve analisi su come sono stati identificati i corpi.

Tutti i corpi sono stati identificati da metodi primari e supportati da metodi secondari di identificazione secondo le linee guida dell'INTERPOL, che sono state approvate per l'operazione TTVI.

I metodi principali includevano: l'analisi dentale, l'analisi delle impronte digitali e l'analisi del DNA mentre le descrizioni personali, i reperti medici, nonché caratteristiche relative all'abbigliamento sono stati classificati come metodi secondari. Con l'eccezione delle impronte digitali che avevano un ampio grado di uniformità internazionale, le analisi in ambito odontoiatrico genetico forense hanno suscitato un dibattito molto interessante tra gli esperti internazionali che hanno lavorato insieme, ma allo stesso tempo hanno riunito molte competenze combinate per sviluppare soluzioni praticabili. L'obiettivo del team odontoiatrico dell'IMC era stabilire l'identità delle vittime in modo accurato e rapido, ma per effettuare un'identificazione dentale tempestiva e accurata del maggior numero possibile di vittime era necessaria la collaborazione dei Paesi da cui è stata richiesta l'assistenza, però l'incapacità di alcuni di fornire un livello di qualità adeguato della documentazione *ante mortem* ha seriamente ostacolato questo processo.

³³ dentalteamdvi.it

Le procedure di odontoiatria hanno evidenziato le differenze significative nei processi e nelle tecniche di creazione di immagini dentali in tutto il mondo, in quella che in precedenza si riteneva una metodologia internazionale relativamente coerente tra i dentisti.

Queste differenze dovevano essere prese in considerazione e gestite con attenzione per garantire che non venissero fornite interpretazioni errate da parte di coloro che esaminavano i dati disponibili e ai team sono state fornite linee guida su come effettuare gli esami odontoiatrici e a queste linee guida sono state allegate le abbreviazioni da utilizzare ed è stato disposto che le cure odontoiatriche dovevano essere inserite nei moduli *post mortem*.

Per identificare le vittime sono state eseguite radiografie convenzionali di tutti i corpi e in particolare, i team si sono concentrati sull'acquisizione di immagini *bite-wing* estraendo inoltre due molari per usarli come fonti di materiale biologico per l'analisi del DNA, tuttavia, a causa delle condizioni del sito, non è stato possibile evitare completamente la contaminazione dei campioni e questo potrebbe essere stato uno dei motivi principali per cui la determinazione del profilo genetico in alcuni casi non è riuscita.

Nonostante queste analisi, in alcuni casi, il team di *post mortem* non ha fornito una stima coerente dell'età descrivendo il corpo come adulto o bambino, invece altri dentisti hanno fornito descrizioni come tra i 40 e i 50 anni, ma quando in seguito sono stati identificati i corpi, si è appreso che il periodo di età stimato non era corretto. Inoltre, alcune cartelle dentali non sono state aggiornate, poiché si sono verificate alcune difficoltà nell'identificare quale dentista avesse eseguito l'ultimo trattamento e quindi si è deciso di ricercare le impronte presso gli indirizzi noti dei dispersi. Alcuni Paesi invece hanno fornito cartelle cliniche e radiografie adeguate allo scopo e queste informazioni dentali *ante mortem* sono state inserite nel DVI System International nei Paesi d'origine e quindi trasferite elettronicamente in Thailandia.

Un problema che è emerso è che molti Paesi non disponevano delle opzioni o degli strumenti per usufruire del DVI System International direttamente, il che ha comportato il trasferimento dei dati *ante mortem* originali come copie cartacee o cartelle dentali scritte all'IMC affinché questo lavoro potesse essere svolto in loco.

La sezione delle impronte digitali era un team multinazionale che lavorava su un sistema di elaborazione Sagem AFIS fornito dall'Australia e le corrispondenze di

identificazione riscontrate nel sistema AFIS sono state segnalate al Team di Riconciliazione.

La possibilità di lavorare a stretto contatto con esperti di impronte digitali di un gran numero di paesi ha dato a tutti l'opportunità di condividere le pratiche di azione e di sviluppare stratagemmi per risolvere problemi imprevisti³⁴.

Il 27 gennaio 2005 è stata inoltrata la prima richiesta del Centro DVI in Thailandia per ottenere eventuali impronte digitali dalle case delle persone scomparse.

La richiesta riguardava i casi in cui le informazioni esistenti erano inadeguate per effettuare l'identificazione e in particolare l'identificazione di minori. Alcuni Paesi sono stati in grado di produrre dati *ante mortem* di buona qualità in brevissimo tempo, mentre altri non sono stati in grado di fornirli.

Per quanto concerne il "team DNA", era rappresentato da numerose Nazioni il cui ruolo era quello di procedere all'identificazione delle persone decedute confrontando i profili DNA *ante mortem* e *post mortem*.

Nelle prime fasi dell'operazione sono stati sviluppati protocolli in relazione all'integrazione dei dati del DNA nell'IMC, in particolare per la ricezione dei profili del DNA *ante mortem* importati da Paesi di tutto il mondo in diversi formati. Inoltre, l'istituzione di un sottocomitato scientifico ha consentito lo sviluppo di protocolli più dettagliati e completi.

Inizialmente la determinazione del profilo genetico dei campioni *post mortem* si è rivelata impegnativa nonostante il coinvolgimento di vari laboratori in tutto il mondo, perché la capacità di ottenere risultati dai campioni disponibili nelle prime fasi

³⁴ Alcuni corpi per esempio avevano dita "vuote" così il team francese delle impronte digitali ha introdotto una tecnica di bollitura delle dita prima dell'esame, che ha dato ottimi risultati. In alcuni casi invece gli esperti di impronte digitali hanno utilizzato materiale plastico come ad esempio del Microsil per sollevare le impronte e ad alcuni corpi sono state rilevate le impronte digitali due o più volte da squadre diverse, soprattutto durante i riesami ma sfortunatamente, non avevano accesso alle stampe scattate in precedenza, quindi non è stato possibile effettuare confronti comportando una duplicazione degli sforzi. Tutte le impronte digitali sono state scansionate prima di essere immesse nel sistema AFIS con una risoluzione di 500 dpi ma il tasso di risoluzione non era adeguato, in particolare in relazione alle impronte digitali dei bambini. Gli esperti di impronte digitali hanno dovuto utilizzare una lente d'ingrandimento per poter vedere tutti i dettagli in quanto non erano leggibili dalla macchina e non è stato possibile aumentare la risoluzione, in quanto il software non era sufficientemente sofisticato. Questo è stato segnalato al team di investigatori al fine di cercare altri dettagli in relazione ai bambini e procedure identiche sono state implementate nei casi in cui vi erano presenti campioni di determinazione del profilo genetico inadeguati.

dell'operazione era variabile e dipendeva dalle tecniche di estrazione impiegate dai laboratori ed inoltre i campioni forniti nelle fasi iniziali non erano ottimali.

In più il software di abbinamento dei profili genetici creava dei problemi in quanto richiedeva un costante intervento di esperti per verificare i risultati del processo di abbinamento.

L'analisi dei campioni sopraccitati includeva un confronto del profilo del DNA della vittima con un profilo genetico ottenuto da un campione di riferimento diretto, prelevato prima della morte o indiretto in quanto prelevato da parenti come genitori, figli o fratelli.

La procedura di abbinamento e i calcoli statistici differivano a seconda del tipo di riferimento utilizzato infatti, con i campioni di riferimento diretti è stato effettuato un confronto diretto dei profili DNA provenienti dai campioni *ante mortem* e *post mortem*, mentre è stato necessario eseguire un confronto molto più complesso con i profili di riferimento dei parenti in quanto, in quest'ultimo scenario, l'analisi statistica doveva essere eseguita da un programma informatico.

In merito ai campioni di muscoli e denti rimossi dai corpi, pochi giorni dopo lo tsunami, sono stati conservati a temperatura ambiente e questo ha accelerato la decomposizione dei campioni limitando di conseguenza il numero di profili di DNA completi ottenuti.

Problemi con l'etichettatura dei campioni inviati per l'analisi del DNA, uniti alle difficoltà incontrate dai laboratori di analisi che hanno aumentato le attività di routine per ottenere profili genetici dal DNA delle ossa, hanno ritardato la restituzione dei risultati dell'analisi del DNA da campioni *post mortem*.

Un ulteriore problema è stata la sottostima iniziale del numero di campioni familiari necessari per stabilire l'identità del DNA, tenendo conto del numero totale di persone scomparse e questo legato alla mancanza di informazioni sulla famiglia ha ulteriormente aumentato il rischio di errori e ritardato il processo identificativo.

Nell'aprile 2005 i profili DNA *ante mortem* sono stati trasferiti al Plass Data DVI System International. Questi profili provenienti da oltre 30 nazioni erano consegnati in molti formati diversi, aumentando il rischio di errori e ritardando il processo; inoltre, c'era anche una mancanza di comunicazione di quali informazioni avrebbero dovuto integrarsi con i profili di DNA *ante mortem*.

In aggiunta il DVI System International non aveva la capacità di memorizzare i risultati di più campioni analizzati dallo stesso organismo, il che riduceva la possibilità di controllare la qualità del profilo del DNA.

Sempre nell'aprile del 2005 la maggior parte dei turisti stranieri adulti era stata identificata principalmente da analisi odontoiatriche, ma fino a quel momento erano stati identificati pochissimi bambini in quanto mancava una storia dentale sufficiente e informazioni registrate a causa della loro età.

Sono stati quindi diretti sforzi speciali per eseguire l'analisi del DNA e delle impronte digitali su corpi di altezza inferiore a 140 centimetri.

Informazioni *ante mortem* ottenuti dai parenti o campioni di riferimento diretti, come ad esempio campioni di test per la fenilchetonuria se disponibili per i bambini scomparsi, sarebbero stati confrontati prioritariamente.

In molte famiglie mancava più di un bambino e, in questi casi, non era sufficiente effettuare l'identificazione dell'individuo esclusivamente sulla corrispondenza del DNA dei profili dei parenti. Tutti i bambini della famiglia dovevano essere identificati dai profili DNA dei parenti ma non era possibile stabilire quale figlio fosse, pertanto la maggior parte delle corrispondenze del DNA sono state integrate con un confronto fisico.

Il 43% dei corpi è stato identificato dalla sola analisi dentale ma anche quella delle impronte digitali e l'analisi del DNA, in combinazione con informazioni fisiche, sono stati metodi considerati per l'identificazione e infatti il 30% di tutti i corpi identificati sono stati identificati attraverso una combinazione di metodi diversi in base alle informazioni *ante mortem* recuperate.

Una volta raccolte, le informazioni *ante mortem* dentali sono state inviate dalla maggior parte dei paesi dell'Europa nord-occidentale all'inizio del processo, pertanto un gran numero di europei è stato identificato dall'analisi dentale durante i primi mesi dell'operazione.

I corpi Thaiandesi invece sono stati identificati più avanti nel processo a causa di un'iniziale mancanza di informazioni *ante mortem*, infatti nell'aprile 2005 c'erano 417 file di dati *ante mortem* thailandesi nel sistema DVI rispetto a 1.867 file di dati *ante mortem* non thailandesi. Dato che migliaia di persone provenienti da molti Paesi hanno perso la vita a causa dello tsunami e riconoscendo che la raccolta dei dati necessari da tutto il mondo sarebbe stato un processo difficile e dispendioso in termini di tempo, tutte le informazioni raccolte dalle autorità nazionali sui dettagli delle vittime sono state inviate al Thai Tsunami Victim Identification Information Management Center (TTVI-IMC) a Phuket.

In media, circa cento dipendenti provenienti da più di venti paesi lavoravano nel TTVI-IMC in qualsiasi momento e l'unità comprendeva specialisti forensi in una serie di aree, tra cui odontoiatria, impronte digitali e DNA.

Il centro è stato organizzato in varie sezioni per elaborare le informazioni sia *ante* che *post mortem*, che sono state poi inserite in un database appositamente creato per aiutare nell'identificazione di tutte le vittime dello tsunami thailandese.

Questo sforzo coordinato da parte della comunità internazionale ha notevolmente accelerato il processo di recupero e identificazione delle vittime, consentendo alle famiglie delle vittime di iniziare il processo di elaborazione della perdita e di ricostruzione della società.

La polizia, nei Paesi che hanno ricevuto segnalazioni di persone scomparse, ha potuto scaricare i moduli di segnalazione di persona scomparsa dal sito web dell'INTERPOL e una volta compilati, questi sono stati quindi inviati elettronicamente a l'unità internazionale delle persone scomparse presso il Centro di gestione delle informazioni TTVI a Phuket.

A ogni Paese che aveva segnalazioni di persone scomparse ritenute vittime è stato chiesto di inviare quanti più dettagli possibile riguardanti descrizione fisica, cartelle cliniche, radiografie, fotografie, impronte digitali, campioni di DNA e anamnesi.

I “team DVI” hanno utilizzato i protocolli INTERPOL DVI consolidati, e universalmente accettati, per garantire una raccolta coordinata di prove *post mortem*.

Le radiografie e le fotografie dentali sono state inviate alla sezione odontoiatrica *post mortem* nel TTVI-IMC dove sono state verificate e inserite dai dentisti forensi nel Plass Data System. Le informazioni sulle impronte digitali sono state inviate al Sistema di Identificazione delle Impronte Digitali (AFIS), dove veniva anche controllata la qualità e immesse nel sistema.

Una volta stabilita una potenziale corrispondenza su un determinato individuo, le informazioni *ante mortem* e *post mortem* sono state inviate al “team di riconciliazione” dove è stata verificata la potenziale corrispondenza e se gli esperti ritenevano che la corrispondenza fosse positiva, il file veniva quindi sviluppato in un file di identificazione completo di tutte le prove a supporto disponibili e quindi inviato all'Ufficio di identificazione.

Il comitato di identificazione è stato quindi in grado di dare l'approvazione ufficiale all'identificazione di qualsiasi vittima e ha anche autorizzato il rilascio del corpo per il rimpatrio, quando appropriato.

2.3 Il Disastro di Linate^{35 36 37}

Lunedì 8 ottobre 2001 alle ore 8.10 due aerei si sono scontrati nell'aeroporto di Linate a Milano provocando la morte di 118 persone. Dopo il disastro aereo di Tenerife del 1977 con 583 vittime, il caso di Linate è il più grave incidente a terra della storia del traffico aereo. Un aereo modello MD87, appartenente alla compagnia scandinava SAS sul volo di linea SK 686 diretto a Copenaghen, stava decollando quando si è trovato all'improvviso davanti un business jet Cessna citation due, un aereo privato di piccole dimensioni con quattro passeggeri a bordo. Circa 18 secondi dopo aver sganciato il carrello anteriore l'MD87 travolge e distrugge il Cessna, per poi schiantarsi a sua volta contro un edificio per lo smistamento bagagli, o come lo chiamavano gli operai che ci lavoravano, "il Toboga" dell'aeroporto. L'MD87 si rompe in due tronconi, e l'ufficio viene distrutto.

Decedono 104 passeggeri dell'MD87 e i 6 membri dell'equipaggio, i 4 passeggeri del Cessna e 4 dipendenti della SEA, ovvero la compagnia dei servizi di handling dell'aeroporto, che in quel momento stavano svolgendo le loro mansioni nel deposito bagagli.

L'incidente è scaturito dal fatto che il Cessna ha erroneamente percorso un raccordo diverso da quello autorizzato dal controllore, ritrovandosi così in mezzo alla pista da cui l'MD87 stava per decollare.

La Prefettura di Milano era responsabile della gestione dell'emergenza generale e si occupò della logistica per fare fronte al disastro mentre l'autorità giudiziaria incaricata dell'intera indagine sul suddetto disastro di massa era la Procura della Repubblica di Milano, la cui competenza territoriale copriva l'area aeroportuale.

La logistica della catastrofe di Linate è un buon esempio di organizzazione di un gruppo di identificazione non DVI, che però segue le linee guida DVI dell'Interpol per affrontare il disastro che si era verificato infatti si è trattato di un approccio multidisciplinare che ha permesso di identificare tutte le vittime in soli 14 giorni.

³⁵C. Cattaneo, D. De Angelis, M. Grandi, Mass Disaster, in A. Schmitt, E. Cune, J. Pinhero, (2010) Forensic Anthropology and Medicine: Complementary Sciences From Recovery to Cause of Death, pag. 431-443, HUMANA PRESS

³⁶M. Catino, (2003) "38 secondi": il disastro di Linate come incidente organizzativo in Studi organizzativi, fascicolo 3, pag. 129-157

³⁷A. Piccinini, F. Betti, M. Capra, C. Cattaneo, A. Comino (2003) Lo Stato dell'Arte in genetica forense, pag. 289-300, GIUFFRÈ

Inizialmente, il team di medici legali si è concentrato sulla raccolta di materiale informativo dai famigliari delle vittime per procedere all'identificazione e successivamente all'analisi di laboratorio e confronto finale.

L'immediata emergenza è stata affrontata dai Vigili del Fuoco, giunti sul luogo dell'impatto dell'MD 87, assistiti dal personale di Polizia di Frontiera aerea, conosciuta anche con il nome di Polaria e dalla squadra mobile di Polizia Scientifica della Questura di Milano.

Quindi, le procedure di recupero delle vittime sono state curate principalmente dai vigili del fuoco, coadiuvati da 10 specialisti sul luogo della Polizia Scientifica della Questura di Milano per riprese fotografiche e video mentre il personale medico legale non è stato coinvolto in questo caso.

Una volta recuperati, i corpi sono stati collocati in sacchi per cadaveri numerati forniti dall'amministrazione aeroportuale e l'intero processo di recupero delle vittime dai relitti è durato circa 28 ore.

Anche se il personale medico legale non ha partecipato direttamente all'operazione di recupero, il personale della squadra di identificazione e i patologi forensi dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Milano, hanno effettuato screening ed esami preliminari delle salme presso una postazione di lavoro situata all'interno dell'aeroporto di Milano al fine di indirizzare le salme gravemente ustionate o mutilate all'Istituto di Medicina Legale, direttamente collegato con l'obitorio principale di Milano e le salme meglio conservate, ad un altro più piccolo obitorio cimiteriale di Milano nel quartiere di Lambrate.

Per poter riconoscere i corpi era stato fornito l'elenco dei passeggeri alle autorità italiane dalla compagnia aerea SAS che comprendeva 104 passeggeri, più sei membri dell'equipaggio tra piloti e assistenti di volo mentre il jet Cessna aveva a bordo due piloti e due passeggeri e infine altre quattro vittime erano dipendenti della SEA che lavoravano a terra nella zona colpita al momento dell'impatto con l'aereo MD87. Visto che era un volo diretto all'estero, le ambasciate straniere a Roma e i Consolati a Milano sono stati informati, dalle autorità italiane, che tra le vittime potevano essere presenti cittadini stranieri e per questo motivo le squadre di catastrofi scandinave sono arrivate, quasi senza preavviso, all'Istituto aspettandosi di trovare i loro equivalenti della squadra italiana DVI.

Non andò così perché tale equipe in pratica non esisteva e perché il Magistrato, preposto a tutte le operazioni, aveva già incaricato l'Istituto di Medicina Legale di seguire le

autopsie e l'identificazione delle vittime ma comunque gli esperti stranieri apportarono un importante aiuto nella raccolta dei dati *ante mortem* delle vittime provenienti dai rispettivi Paesi.

L'interesse principale del Pubblico Ministero era l'identificazione delle vittime; si rese, tuttavia, necessario l'esame dei corpi e l'esecuzione dei prelievi per acquisire dati sulle modalità del decesso, che potevano rivelarsi molto utili in un momento successivo e in particolare nel caso delle vittime del Cessna, in merito al tema del tempo di sopravvivenza e degli eventuali ritardi delle squadre di soccorso.

In seguito al disastro, il magistrato dispose esami esterni, autopsie medico-legali complete e indagini di laboratorio per i piloti e i passeggeri del Cessna e per tutti i membri dell'equipaggio della SAS e degli assistenti dell'MD 87 per l'identificazione e la determinazione della causa di morte.

Le autopsie e gli esami esterni sono stati eseguiti dal 10 al 19 ottobre 2001, secondo le linee guida DVI e la corretta raccolta, gestione, conservazione ed elaborazione dei dati ha consentito l'identificazione positiva delle vittime entro 14 giorni.

Il team di identificazione era composto da un gruppo *ante mortem* e *post mortem*.

Il gruppo *ante mortem* era composto da cinque specialisti in medicina legale, cinque tirocinanti in medicina legale e due odontoiatri che raccoglievano dati compilando i moduli Interpol riguardanti le informazioni *ante mortem* e sulla storia medica e dentale delle vittime; un tecnico che inseriva i dati *ante mortem* in un file di database Excel; e due genetisti che raccoglievano tamponi buccali da parenti ed effetti personali delle vittime che avrebbero potuto rivelarsi utili per l'identificazione genetica. Il team del *post mortem* era composto da dodici specialisti in medicina legale che lavoravano a turni per svolgere autopsie ed esami esterni, due dentisti che raccoglievano informazioni sul modulo Interpol DVI, un antropologo che raccoglieva campioni utili per la determinazione dell'età come ad esempio la sinfisi pubica o le diafisi per la microscopia, due genetisti che raccoglievano campioni di muscoli e tessuti molli, un laboratorio e tre tecnici dell'obitorio.

Per quanto riguarda gli esami dentali, sono stati eseguiti con raggi UV e apparecchiature a raggi X e intere mascelle sono state asportate da vittime gravemente ustionate; inoltre, patologi e tecnici sono stati anche impegnati nell'inserimento dei dati *post mortem* nel database Excel per il successivo confronto con i dati *ante mortem*. La raccolta dei dati *ante mortem* delle vittime straniere è stata completata in sette giorni e trasmessa via fax o internet a Milano per il confronto con i dati *post mortem*.

Tutte le 118 vittime del disastro aereo di Linate sono state identificate e si dividevano nel modo seguente: 104 passeggeri SAS di cui 58 Italiani, 17 Svedesi, 15 Danesi, 6 Finlandesi, 3 Norvegesi, 1 Rumeno, 1 Britannico, 1 Sudafricano, 1 Iraniano e 1 Statunitense, 2 piloti italiani e 2 passeggeri tedeschi all'interno del velivolo Cessna e 4 dipendenti italiani della SEA operanti a terra.

Delle 118 vittime totali, 54 che erano situate principalmente nella sezione posteriore dell'aereo erano gravemente ustionate, mentre altre erano mutilate ma possedevano ancora tratti del viso riconoscibile.

Quando si tratta di disastri di massa, essendo le caratteristiche di ognuno uniche e variabili, non è facile identificare l'ideale modalità operativa come è accaduto nel disastro di Linate, dove in alcuni casi era sufficiente la raccolta di dati odontologici ante mortem mentre per altri era necessario l'accertamento genetico; infatti, nei casi di cadaveri gravemente carbonizzati, l'utilizzo delle tecniche odontologiche non era sufficiente ed il solo test genetico, per quanto riguardava la dubbia relazione di paternità, poteva risultare completamente inutile e quindi risultava necessaria la combinazione delle due modalità operative.

Inoltre, il processo di identificazione genetica è stato condotto da un medico legale e tre biologi e questa cooperazione ha comportato un importante carico emotivo dovuto alla varietà di culture e ai diversi approcci collaborativi.

Questo aspetto ha portato a riflettere sulla necessità di coordinamento sul piano tecnico, operativo, investigativo e psicologico per tutti coloro che hanno partecipato come parti offese, ovvero i familiari e operatori tecnici di laboratorio.

Al processo di identificazione ha contribuito per il 42% il riconoscimento facciale confermato da analisi antropologiche e odontoiatriche, per il 22% l'odontoiatria singolarmente, il 16% grazie all'analisi del DNA, il 18% utilizzando una combinazione di odontoiatria e metodiche riguardanti il DNA e infine per il 2% grazie al riconoscimento di cicatrici e tatuaggi. Successivamente il magistrato ha autorizzato il rilascio e il trasferimento dei cadaveri, su base giornaliera, caso per caso dopo l'identificazione e il trasferimento delle vittime straniere che avveniva, quindi, secondo la Convenzione di Berlino e che l'Italia firmò e ratificò nel 1937.

2.4 Attentato di Bruxelles³⁸

Il 22 marzo 2016 alle 7:58 si sono verificate due esplosioni nella sala partenze dell'aeroporto internazionale di Bruxelles a Zaventem, una vicino alla reception di Brussels Airlines e l'altra vicino al banco di American Airlines, dove molti passeggeri avevano registrato i bagagli per un volo diretto a New York.

Il piano del disastro è stato avviato a seguito di questa doppia esplosione e il comitato di coordinamento per l'analisi delle minacce ha quindi deciso di sospendere tutto il traffico aereo nell'aeroporto e di aumentare il livello di allerta al livello quattro, ovvero il livello più alto per l'intero Paese.

Un'altra esplosione è avvenuta alle ore 9:11 nella metropolitana di Bruxelles su un treno in partenza dalla stazione di Maelbeek verso il centro città.

A seguito di questo disastro, escludendo i Kamikaze, 32 persone sono morte e più di 340 sono rimaste ferite.

Il procuratore responsabile dell'aeroporto di Bruxelles ha incaricato il capo del Dipartimento di Medicina Legale di Lovagno di ricongiungersi al team DVI e alla polizia scientifica dell'aeroporto per le indagini sulla scena del crimine.

Alle 8:20 è stato attivato il piano di emergenza pensato per una catastrofe che ha coinvolto decine di morti e il capo del dipartimento ha nominato un coordinatore per il recupero dei defunti per svolgere le indagini sulla scena del crimine, nonché un coordinatore per l'identificazione forense e mortuaria per gestire il processo di identificazione in obitorio, in collaborazione con il Coordinatore DVI post mortem.

Sono stati avviati i preparativi per organizzare e preparare, sia il dipartimento di medicina legale, che l'obitorio per accogliere i corpi da esaminare utilizzando le tre sale per autopsie disponibili e le tomografie computerizzate *post mortem* nel reparto di radiologia.

Inoltre, il capo del dipartimento, in quanto membro della cellula di coordinamento degli incidenti ospedalieri, è stato anche coinvolto nello sviluppo del piano globale di emergenza per l'ospedale, coinvolto nella cura delle vittime sopravvissute mentre, il coordinatore dell'identificazione forense e mortuaria era in continuo contatto con il responsabile dell'incidente medico e non medico dell'ospedale.

³⁸L'intero paragrafo fa riferimento a F. Beauthier, W. Van de Voorde, P. Lefevre, J. P. Beauthier, (2016) Belgium experience in disaster victim identification applied in handling terrorist attack at Brussels Airport, Forensic Sciences Research, 5, pag. 272-282

Il team DVI belga era caratterizzato da due squadre con attività indipendenti e separate, ovvero l'équipe *ante mortem* che si occupava, collaborando con i parenti delle vittime, della raccolta di tutti gli elementi utili in termini di identificazione, come per esempio parametri fisici delle vittime, descrizione degli abiti indossati, cicatrici o anomalie anatomiche, deformità, vecchie fratture, tatuaggi, raccolta di possibili campioni di DNA da pettine o spazzolino da denti.

Questa squadra poteva essere supportata, durante il suo lavoro, da membri della Croce Rossa o da psicologi o assistenti sociali. Invece, il team del *post mortem* si occupava del recupero delle salme, dei loro esami esterni e delle autopsie, la raccolta di tutti gli elementi che portano all'identificazione fisica, campioni biologici e prove utili per la comprensione dei meccanismi letali.

Per prima cosa sono state numerate le zone colpite, così come i quartieri, ed è stata effettuata la classificazione dei corpi o delle parti di corpi, degli oggetti rinvenuti sulle scene del disastro, nonché tutti gli elementi sospetti relativi agli ordini esplosivi che in questo caso consistevano in bombe fabbricate in ambiente domestico avvalendosi di chiodi, viti, bulloni e altri oggetti metallici.

I frammenti sono stati trasportati in sacchi numerati secondo la tecnica DVI e posti in contenitori, anche essi etichettati, e la numerazione del laboratorio forense ha ripreso la stessa numerazione dei pezzi.

La tracciabilità dei campioni è stata effettuata con la massima cura e nel rigoroso rispetto del classico lavoro DVI, sviluppato dalle diverse missioni passate.

Tutti i corpi prevenuti all'obitorio sono stati sottoposti a tomografia computerizzata *post mortem* e ad una autopsia forense completa, inclusi esami odontologici.

Il 23 marzo tra le 8:30 e le 17:30, è iniziata una procedura di identificazione nella prima sala autopsia dove erano presenti un patologo forense esterno e il loro tirocinante, un odontoiatra forense, membri del DVI per compilare il modulo *post mortem* e la polizia scientifica per documentare i risultati, compresi quelli riguardanti gli effetti personali e l'abbigliamento. Questi esami esterni, seguiti da una visita odontoiatrica in una stanza separata, sono stati completati con un'autopsia forense completa nella seconda sala autoptica nel pomeriggio.

Il patologo forense più esperto e l'assistente medico hanno eseguito lo stesso giorno gli esami del *post mortem* sia sui resti del corpo che su parti dei presunti kamikaze.

Il 24 marzo, le autopsie forensi sono state eseguite da due squadre ciascuna composta da un supervisore patologo forense e un tirocinante esperto e alle 16:30 tutte le indagini del *post mortem* sulle vittime e sugli autori sono state completate.

Le identità degli attentatori sono state suggerite dall'analisi delle impronte digitali il 24 marzo e confermate il 26 marzo dall'analisi del DNA.

Infine, la restituzione dei corpi è stata effettuata solo dopo che è stata stabilita una formale identificazione durante il processo di riconciliazione dei dati e ciò è stato consentito dalla corrispondenza dei dati raccolti dalle due squadre *ante mortem* e *post mortem* e dopo l'analisi del DNA, se necessario.

2.5 Il naufragio di Lampedusa^{39 40}

Il 1 ottobre 2013 un peschereccio lungo venti metri con a bordo almeno cinquecento migranti stimati, per lo più provenienti dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, partito dal porto di Misurata in Libia con l'intento di raggiungere le coste italiane, affondò a non più di un chilometro dalle coste di Lampedusa dopo lo scoppio di un incendio, scatenando un panico generale che portò al suo capovolgimento.

Tra i migranti, solo 155 sono sopravvissuti e sono stati salvati e 194 corpi furono recuperati subito dopo il disastro e altri 108 furono recuperati dall'interno dello scafo della barca alcuni giorni dopo, mentre altri cadaveri furono trovati nei giorni successivi, facendo ammontare il conteggio finale di 366 decessi.

Il numero esatto delle vittime però rimane sconosciuto, in quanto a tale cifra va aggiunto un numero imprecisato di vittime ancora disperse e mai recuperate e questo è stato il primo grande disastro migratorio al largo delle coste italiane.

Poco dopo la tragedia iniziarono le operazioni di recupero delle vittime svolte dalle forze dell'ordine italiane e dalla Marina Militare italiana, ma nessuna autopsia fu richiesta dalla Procura, mentre un esame esterno dei corpi è stato effettuato dalla team italiano DVI della Polizia Scientifica.

Durante l'esame esterno dei cadaveri e prima della sepoltura dei corpi, vennero raccolti campioni per l'analisi del DNA e successivamente analizzati presso il Laboratorio di

³⁹L. Olivieri, D. Mazzei, B. Bertoglio, D. De Angelis, C. Previderè, P. Grignani, A. Cappella, S. Presciuttini, C. Bertuglia, P. Di Simone, N. Polizzi, A. Iadicicco, V. Piscitelli, C. Cattaneo, (2018) Challenges in the identification of dead migrants in the Mediterranean: The case study of the Lampedusa shipwreck of October 3rd 2013, *Forensic Science International* 285, pag.121-128

⁴⁰B. Bertoglio, P. Grignani, P. Di Simone, N. Polizzi, D. De Angelis, C. Cattaneo, A. Iadicicco, P. Fattorini, S. Presciuttini, C. Previderè, (2020) Disaster victim identification by kinship analysis: the Lampedusa October 3rd, 2013 shipwreck, in *Forensic Science International* 44, pag.121-156

Genetica Forense del Servizio di Polizia Scientifica di Palermo e tutti i dati *post mortem* raccolti furono acquisiti dall'Ufficio del Commissario Straordinario per le Persone Scomparse del Governo Italiano (UCPS), che, sin dalla sua fondazione nel 2007, coordina il recupero e l'identificazione delle persone scomparse e dei cadaveri non identificati in Italia.

Questo fu il primo passo volto a rendere l'Ufficio del Commissario il punto focale per la raccolta dei dati *ante mortem* e *post mortem* anche sui migranti deceduti.

Come accennato in precedenza, si trattò del primo grande disastro al largo delle coste italiane che ottenne un'adeguata attenzione rispetto agli altri disastri minori; infatti, sebbene le autopsie non fossero state richieste dalla Procura, per ogni organismo venne immediatamente eseguito un esame esterno dalla Polizia Scientifica prima della sepoltura dei corpi e dei campioni furono prelevati per l'analisi del DNA.

Tuttavia, non fu mai previsto un allestimento per la raccolta dei dati *ante mortem* per questo disastro, ma almeno i dati *post mortem* furono raccolti in modo uniforme per tutte le 366 vittime e ciò significava che il disastro poteva essere utilizzato come studio pilota per verificare se fosse possibile raccogliere informazioni *ante mortem* da confrontare con i dati *post mortem*, e quindi identificare le vittime.

A tal fine, l'UCPS del Governo italiano, dopo una serie di consultazioni, in data 30 settembre 2014 ha firmato un Memorandum d'intesa (MOU) con il Dipartimento per la Libertà Civile e l'Immigrazione e l'Università degli Studi di Milano, per la sua precedente collaborazione dal 2007 con il Laboratorio di Antropologia e Odontoiatria Forense (LABANOF).

Quest'ultimo è volto a promuovere azioni per l'identificazione delle vittime decedute nel disastro del 3 ottobre, cercando di creare un set di dati attinenti alle informazioni *post mortem* delle vittime e dei dati *ante mortem* forniti dai parenti dei dispersi sospettati di essere a bordo. LABANOF e UCPS designarono il Laboratorio di Genetica Forense dell'Università di Pavia come controparte nell'analisi del DNA in questo progetto, che in seguito sarebbe diventato la componente del team di identificazione per l'analisi dei campioni di DNA *ante mortem*.

Il laboratorio di Pavia incluse poi nel team uno statistico forense dell'Università di Pisa al fine di definire le relazioni parentali dei campioni di DNA tra *dati post mortem* e *ante mortem* e il tutto fu organizzato e successivamente svolto in conformità con le Procure e secondo le normative nazionali sulla protezione dei dati.

Per quanto riguarda l'esame esterno medico legale, portò a moduli di riconoscimento contenenti una sintetica descrizione di sesso, età, altezza, descrizioni personali, abbigliamento ed effetti personali, insieme a una documentazione fotografica, tutti questi dati furono raccolti dall'UCPS e trasmessi poi al Labanof dove fu creato un set di dati e un archivio fotografico contenente foto di volti, descrizioni personali del corpo di tutte le vittime.

Ad ogni vittima venne attribuito lo stesso numero dato al momento del recupero, da 1 a 366 e tale set di dati e archivio fotografico furono essenziali per rendere facilmente accessibili le informazioni *post mortem* non solo per gli scienziati ma anche per i parenti, che rappresentano un punto di partenza, spesso utile, verso una possibile corrispondenza.

Il set di dati era inizialmente un semplice documento excel che consentiva un rapido accesso ai dati e lo screening per sesso, età, tatuaggi, cicatrici, effetti personali come anelli, bracciali o collane per esempio; doveva essere ulteriormente trasferito al sistema e al software *ante mortem* e *post mortem* del CICR.

I dati fotografici vennero organizzati secondo la progressione numerica data ai corpi su una presentazione PowerPoint anche integralmente stampata che rappresentava uno ad uno i dettagli sia fisici che relativi ad effetti personali e vestiti, per essere visionato dai parenti che ne avevano interesse e queste immagini dovevano essere utilizzate anche dagli scienziati forensi per il confronto fotografico e la sovrapposizione con immagini *ante mortem*.

Molte vittime vennero recuperate subito dopo il naufragio e la Polizia Scientifica prelevò saliva o sangue per l'analisi del DNA, mentre per altri corpi recuperati successivamente in avanzato stato di decomposizione, venne prelevato un campione di tessuto muscolare.

La determinazione del profilo genetico fu effettuata dal Laboratorio di Genetica Forense del Servizio di Polizia Scientifica di Palermo e i risultati ottenuti furono inviati all'Ufficio UCPS, tramite Labanof, al Laboratorio di Genetica Forense di Pavia che effettuò la tipizzazione genetica.

Molti furono i problemi relativi alla raccolta di dati *ante mortem* in questo peculiare contesto umanitario in quanto, l'impossibilità di entrare in contatto con i parenti delle persone scomparse a causa della situazione politica che caratterizzava alcuni Paesi di origine e che avrebbero potuto compromettere la loro sicurezza, l'inconsapevolezza delle famiglie riguardo la possibile sorte dei propri cari o anche il fatto che qualcuno

stesse cercando di identificare le vittime, la mancanza di servizi evidenti dove chiedere informazioni o cercare i dispersi, e ancora la dispersione nel mondo di parenti.

Al fine di facilitare la raccolta dei dati *ante mortem*, organizzazioni umanitarie internazionali rappresentative come l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM), la Croce Rossa Italiana (CRI), Amnesty International, la Fondazione Migrantes e altre associazioni come "Borderline-Europe" e "Comitato 3 Ottobre", nonché varie Ambasciate, vennero coinvolte dall'UCPS per informare i parenti viventi, dell'inizio della raccolta dei dati *ante mortem* per questa tragedia; le comunità di eritrei, etiopi e somali, in particolare in tutta Europa, vennero incoraggiate a denunciare la scomparsa dei loro cari partecipando a interviste per la raccolta dei dati *ante mortem* che si tennero a date prestabilite in Italia, prima a Roma e poi a Milano. Ad ogni colloquio era presente un'équipe composta da tanti esperti diversi, ovvero un rappresentante del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio del Commissario, uno psicologo, un antropologo forense, un patologo forense e un mediatore linguistico-culturale che collaborarono per fornire supporto legale, forense e psicologico.

Durante le interviste ci si avvale del modulo per le persone scomparse del CICR e il materiale raccolto comprendeva anche foto, video, anche dai *social network*, oltre che, in rari casi, certificati medici che descrivevano interventi chirurgici o patologie e anche l'archivio fotografico del *post mortem* venne consultato dai parenti ogni volta che erano d'accordo e si sentivano a proprio agio a consultarlo rivelandosi in molti casi straordinariamente utile almeno per un primo riconoscimento di volti o di oggetti personali da identificare successivamente con metodi scientifici.

Il processo di intervista si concluse con il prelievo di materiale biologico nel caso di un parente. Per ogni parente vennero prelevati tre tamponi buccali e conservati a -20 gradi e in alcuni casi parenti o amici portavano ritagli di unghie, saliva, spazzolini da denti o capelli da parenti più stretti che non poterono presentarsi alla riunione di persona.

Il materiale per l'analisi del DNA fu quindi presentato al Laboratorio di DNA forense dell'Università di Pavia, dove fu elaborato per l'analisi genetica, e a tutti i file *ante mortem* venne attribuito un numero e quest'ultimo sarebbe stato assegnato a tutto il materiale relativo a quella persona scomparsa.

Le associazioni dei dati *ante mortem* con i dati *post mortem* sorsero a seguito di procedure diverse, infatti in alcuni casi i parenti arrivarono con il sospetto che la persona amata corrispondesse a un corpo specifico con un determinato numero; questo di solito avvenne attraverso il passaparola di coloro che erano sopravvissuti al disastro;

altre volte i parenti, durante il colloquio, fornirono informazioni personali che vennero immediatamente ricercate nel database e nel caso di corrispondenza le immagini del corrispondente dossier autoptico sarebbero state mostrate al parente al fine di verificarne l'eventuale riconoscimento.

A volte, le associazioni venivano fatte dai parenti che cercavano nell'archivio fotografico e in seguito le associazioni venivano fatte attraverso confronti di campioni di DNA *ante mortem* e *post mortem*.

Le persone scomparse vennero catalogate in sei categorie per descrivere i risultati dei tentativi di identificazione su ciascuna salma.

Un soggetto rientrava nella prima categoria degli identificati se fosse stata presente una piena corrispondenza tra i dati genetici, antropologici, odontoiatrici e medico-legali, combinati o singolarmente, della persona scomparsa e della vittima, mentre l'analisi delle impronte digitali non fu possibile sebbene la maggior parte delle vittime fosse ben conservata a causa della mancanza di impronte digitali *ante mortem* nella maggior parte dei casi.

L'identificazione fu possibile solo tramite odontoiatria per quei casi dove il profilo dentale del *post mortem* poteva essere confrontato con il materiale fotografico *ante mortem* che ritraeva la persona scomparsa sorridente o con la bocca aperta, sovrapponendo e confrontando le stesse caratteristiche morfologiche visibili su entrambe le immagini *ante mortem* e *post mortem*, come forma, profilo, colore, disallineamento e mal posizionamento dei denti.

Si utilizzò anche l'Antropologia dei tratti e dei segni del corpo su cadaveri ben conservati per identificare la presenza e la posizione di tatuaggi, cicatrici, piercing e nei su viso e corpo.

Le informazioni corrispondenti sulla presenza di tatuaggi, non erano sufficienti per l'identificazione; tuttavia, quando era disponibile una foto *ante mortem* che ritraeva l'elemento ed era possibile il confronto o la sovrapposizione con la foto *post mortem* o, anche, una sovrapposizione 2D-2D delle due foto con lo stesso orientamento, allora questo poteva essere, un valido metodo di identificazione se combinato con il generale profilo biologico. Infine, anche il DNA diede un grosso contributo all'identificazione delle vittime del naufragio.

La seconda categoria attinente alla corrispondenza biologica concerneva una corrispondenza buona o forte tra i dati biologici *ante mortem* e *post mortem* che però non era sufficiente a produrre un giudizio di identificazione.

La terza categoria della corrispondenza degli effetti personali era presente se si rilevava una buona corrispondenza tra dati *ante mortem* e *post mortem* non biologici, che però erano sufficienti a produrre un giudizio di identificazione e richiedevano l'acquisizione di ulteriori dati antropologici o odontoiatrici o l'esame del DNA.

Non si aveva nessuna corrispondenza e si rientrava quindi, nella quarta categoria, quando tra le vittime non era stata trovata una possibile corrispondenza per il file *ante mortem* e potevano essere necessari ulteriori dati *ante mortem*.

La quinta categoria del riconoscimento comprendeva tutte le vittime riconosciute dal volto rappresentato nelle foto da parenti o conoscenti, ma ciò comunque non implicava una identificazione certa.

Conclusivamente, la sesta categoria del riconoscimento errato riguardava tutte quelle vittime che dal confronto del file *ante mortem* con quello del *post mortem* dava un sospetto riconoscimento visivo, ma che in seguito veniva smentito da analisi biologiche. Il database delle vittime finali, composto da 366 profili genetici, fu caricato nel software del modulo DVI Famiglie 3, per identificare potenziali relazioni familiari utilizzando l'opzione "ricerca cieca".

CAPITOLO 3 - Questioni Legali

3.1 Disastro Innominato: effetti e conseguenze^{41 42}

Il codice penale prevede una vasta serie di disastri dai quali si ricava un'unica nozione unitaria di "disastro" rilevante ai fini penali che rimanda al Codice Civile in materia di delitti contro la pubblica incolumità, che sanzionano diversi disastri naturali e non naturali, cagionati dall'uomo.

Col passare del tempo, la dissimilitudine tra i "disastri nominati", o tipici, e i "disastri innominati", o atipici, ha dato adito ad interpretazioni, in alcuni casi, troppo estese del disastro innominato, disciplinato dall'articolo 434 del Codice Penale. La giurisprudenza ha ampliato l'ambito applicativo in funzione incriminatrice di disastri nuovi, provocati dall'uomo, che risultano essere eterogenei rispetto a quelli sanzionati dal codice penale e infatti, ciò è avvenuto in particolare con riguardo al "disastro ambientale"; in questa circostanza, la lacuna normativa è stata modificata, introducendola nel codice, di una determinata fattispecie incriminatrice citata all'articolo 452 quater del Codice Penale.

Il termine "disastro" assume in diritto penale un significato che non coincide con quello proprio del linguaggio, questo perché si riferisce ad una specifica manifestazione o realizzazione dell'offesa alla pubblica incolumità. Mentre in materia di diritto penale, per disastro si intende uno specifico modo di essere dell'offesa alla pubblica incolumità, i cui tratti essenziali non sono descritti dal legislatore in modo diretto, il quale non provvede a fornire una definizione generica di "disastro", ma si ricavano indirettamente tramite l'interpretazione sistematica delle singole fattispecie incriminatrici.

Di conseguenza, il disastro consiste in un macro-evento di modificazione o danneggiamento di cose, innescato da una condotta violenta, il quale si estende in modo dinamico verso l'attacco all'integrità fisica o alla vita di un numero imprecisato di persone.

Anche la giurisprudenza definisce genericamente il disastro come accadimento macroscopico e caratterizzato dal fatto di recare con sé un'alta probabilità di danno alla

⁴¹F. Forzati, Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale:

i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo Stato di diritto. (2015), pag. 10-13/16-22

⁴²G. Favara, *Salvis Juribus*. (2019), pag. 1-5

vita o all'incolumità di numerose persone, in un modo non precisamente definibile o calcolabile.

Alla categoria dei disastri nominati appartengono anche quelli le cui caratteristiche sono direttamente descritte dal legislatore nella norma incriminatrice; riguardano un numero chiuso di fattispecie che si distinguono per la specifica natura dell'oggetto o fonte del danno e per il contesto fenomenico di riferimento come ad esempio frane, inondazione, valanghe, disastri aviatori, disastri ferroviari e disastri ambientali. La portata offensiva, ovvero la messa in pericolo dell'incolumità pubblica, è determinata dalla rilevanza dei risultati lesivi derivanti dal tipo di danni descritti.

Per quanto riguarda i disastri innominati, appartengono a tale categoria i delitti di disastro non espressamente tipizzati dal legislatore ma genericamente ritenuti "diversi" da quelli nominati o tipici. Essi sono considerati ipotesi marginali e indefinite di disastro, le cui caratteristiche tipiche, in assenza di una precisa normativa, possono essere ricostruite solamente attraverso un'interpretazione di tipo sistematico, ovvero *per relationem*, mediante il rinvio alle caratteristiche e al contenuto che il concetto di disastro in genere assume in quelli cosiddetti "nominati"; a tale categoria di disastri appartiene la figura del disastro innominato, prevista all'articolo 434 c.p., che punisce fatti volti a causare "altri disastri". Si tratta di una norma a chiusura del sistema, il cui campo di applicazione, tendenzialmente, copre ogni nuova e differente tipologia di disastro emergente nella prassi ed espressamente tipizzata dalle altre disposizioni codicistiche in materia.

Nel *genus* del "comune pericolo" si colloca il disastro innominato (art.434 c.p.) che viene applicato, per costante giurisprudenza, senza aver causato immediatamente la morte di persone e senza averle lesionate gravemente, purché sia accertata l'esposizione ad un pericolo di un numero imprecisato di persone ovvero sopraggiunga un pericolo grave per la salute collettiva: la prova del disastro si riferisce, quindi, ad un concetto di causalità collettiva dal quale deriva una condizione di realtà diversa da quella appartenente ai singoli infortuni, facendoli rientrare nella categoria di episodi particolari di un fenomeno più esteso.

A tal riguardo, risulta problematica la questione della prescrizione di reati consumati decenni prima; le difese ritenevano che il termine della prescrizione dovesse decorrere dalla data di chiusura dell'ultimo stabilimento Eternit nel 1986: ciò significava che il reato fosse prescritto già nel 1998, ben prima dell'udienza preliminare e l'apertura del dibattimento di primo grado.

La sentenza della Corte Costituzionale 2008 n. 327 ha ricostruito la struttura del fatto tipico all'articolo 434 c.p. che risulta essere in contrasto con il carattere permanente del disastro innominato, il quale è stato confermato dalla Corte d'Appello di Torino.

Per quanto concerne l'equivoco "interpretativo", esso è stato causato dalla prassi creativa giurisprudenziale alla quale ha posto fine il giudizio in cassazione sul caso Eternit: il punto focale dell'art.434 c.p. è il vuoto normativo che la giurisprudenza aveva rimosso, eppure in materia penale, invece, il vuoto normativo crea uno spazio di autonomia legislativa bloccato dalla riserva di legge che non consente al potere giurisdizionale interpretazioni creative.

A prescindere dalla persistenza e permanenza della condotta, il Tribunale di Torino ha stabilito che il protrarsi dell'evento disastroso comporta anche l'allungamento del periodo di consumazione del reato, tanto da renderlo permanente finché dura l'esposizione a pericolo della pubblica incolumità.

La Corte d'Appello di Torino, in relazione alla mancata cessazione del fenomeno epidemico riguardante la vicenda Eternit, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado ed ha affermato comunque la permanenza del reato, escludendone l'intervenuta prescrizione.

La Corte d'appello afferma che l'evento di pericolo del 434 c.p., nel caso in questione, fosse la contaminazione dei siti, la diffusione delle fibre di amianto e, soprattutto, il fenomeno epidemico, ovvero le morti e le patologie causate dall'amianto. Tale evento risulta essere dinamico e in costante progressione, producendo effetti istantanei o ravvicinati nel tempo e permanente perché ancora in atto; pertanto, nonostante sia già stato integrato, non potrebbe essere considerato né consumato, né prescritto creando una situazione di pericolo "cristallizzata".

La Cassazione, attraverso la dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del disastro innominato

nel caso Eternit, ha seguito le indicazioni della Consulta, la quale ha posto implicitamente in risalto l'inadeguatezza ontologica dell'art.434 c.p. al fine di contrastare e limitare i rischi produttivi ed i disastri ambientali contemporanei: un reato di pericolo a consumazione istantanea non può, infatti, tener conto della persistenza e della permanenza della fonte del pericolo ed il termine prescrizione decorre, non dal giorno in cui è cessata la permanenza, ma dall'esatto momento in cui inizia a concretizzarsi il pericolo, il quale già ne perfeziona la consumazione.

Secondo l'opinione della Suprema Corte, il giudice di merito ha mal interpretato sia la nozione di reato permanente sia quella di reato istantaneo a condotta perdurante, ma soprattutto le nozioni di evento differito e di effetti permanenti, istituendo una nuova nozione di evento permanente indipendente dal protrarsi della condotta che l'ha originato e che può essere in grado di determinare lo spostamento della consumazione del reato sino alla cessazione degli effetti oggettivi dell'evento stesso.

È importante sottolineare che l'art.434 c.p., non è in grado di conformare lo scarto temporale che separa condotta ed offesa, danno potenziale e intervenuto disastro, latenza del rischio ed evento morte e la sua violazione coincide con l'iniziale verificarsi dell'evento di pericolo e non con la sua cessazione; inoltre, l'assoluzione di tutti gli imputati avviene per prescrizione, come si è verificato nel caso Eternit, o perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato.

3.2 Certificazione della morte di soggetti scomparsi disposta dal Tribunale

Negli ultimi anni sono decedute migliaia di persone durante la traversata del Mar Mediterraneo e⁴³ molte di queste nel Canale di Sicilia. La maggior parte dei loro corpi non è stata recuperata e risulta ancora oggi dispersa; nei pochi casi in cui i corpi dei migranti vengono recuperati, non si è in grado di portare a termine il processo identificativo e finiscono per essere sepolti in tombe anonime nei cimiteri siciliani.

È doveroso ricordare che, dietro ogni migrante defunto, vi è una famiglia che lo aspetta, sia in Europa che nei rispettivi paesi di origine, che corre il rischio di non ricevere mai alcuna notizia della scomparsa dei propri cari ed è per questo motivo che le istituzioni e la società civile italiana hanno richiamato l'attenzione su questo drammatico problema soprattutto in seguito al naufragio avvenuto a Lampedusa nell'ottobre 2013, descritto al capitolo precedente, il quale ha causato la morte di oltre trecento vite umane e successivamente l'affondamento, nell'aprile 2015, di un'imbarcazione finita sul fondo del mare contenente ottocento corpi.

La vicinanza alle coste italiane ha spinto le istituzioni italiane, la comunità accademica e le ONG a non rimanere indifferenti e a collaborare strettamente per cercare soluzioni pragmatiche a una situazione estremamente drammatica, in quanto il recupero e l'identificazione dei corpi dei migranti nel Mar Mediterraneo lasciano aperta una serie di problemi non facilmente risolvibili, sia dal punto di vista pratico, a causa delle difficoltà

⁴³C. Siccardi, *Missing Migrants and Unidentified Bodies in the Mediterranean Sea*. (2018), pag. 1-9

tecniche legate all'identificazione e alla raccolta di dati *ante mortem* non facilmente reperibili nei paesi di origine, sia dal punto di vista legale, per l'assenza di regole standard comuni relative a tale tematica.

In tale situazione di incertezza giuridica, sembra drammaticamente attuale il pensiero di Hannah Arendt, secondo cui la violazione del sistema dei diritti umani coincide con il collegamento tra tutela dei diritti umani e Stati nazionali e la violazione è dimostrata dal fatto che ai rifugiati e agli apolidi, non appartenenti ad alcuno Stato o comunità politica, viene addirittura negato il “diritto ad avere diritti”, per l'impossibilità di trovare un'istituzione disposta ad assumersene la responsabilità. Sarebbe necessario, dunque, interrogarsi sulle modalità di contrasto e limitazione del vuoto normativo, chiamato “zona grigia”, riguardante la tutela dei diritti fondamentali, a prescindere dai confini degli Stati e come garantire la dignità dei morti e dei parenti di quei migranti scomparsi nel Mediterraneo al fine di sviluppare un piano per il recupero e l'identificazione dei corpi annegati nei vari naufragi che si sono verificati attraverso la collaborazione tra gli Stati.

Per quanto riguarda la questione del recupero e dell'identificazione dei corpi, sarebbe doveroso riflettere se l'Unione Europea debba fornire o meno un sostegno finanziario a favore di uno Stato membro ritenuto competente per tali operazioni; sotto questo punto di vista, i Trattati dell'Unione Europea (UE) affermano chiaramente, all'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)⁴⁴, che le politiche riguardanti i controlli alle frontiere, l'asilo e l'immigrazione e la loro attuazione sono disciplinate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità, comprese le sue implicazioni finanziarie, tra gli Stati membri.

Benché l'articolo 80 TFUE introduca un vero e proprio “dovere di sostegno”, al fine di condividere le responsabilità tra gli Stati membri, non è scontato che l'ambito di applicazione dell'articolo in questione comprenda le azioni di recupero e identificazione, poiché le politiche sopracitate sono principalmente orientate al salvataggio e all'assistenza dei migranti che hanno attraversato vivi le frontiere europee. Tuttavia, ci si può anche chiedere se altre disposizioni dei Trattati potrebbero essere rilevanti sulla questione di questo documento, come per esempio l'articolo 122 TFUE, relativo all'assistenza economica allo Stato membro in difficoltà dovuta ad eventi straordinari

⁴⁴ eur-lex.europa.eu

non rientranti nella propria sfera di controllo, o il TUE , precisamente all'articolo 4 che sancisce il generale principio di leale cooperazione.

Anche se risulta incerto dalle disposizioni previste dai Trattati dell'UE se sia possibile tracciare un confine per gli Stati membri e le istituzioni dell'UE per assistere uno Stato membro che è considerato competente a concedere il recupero e l'identificazione dei corpi dei migranti nel Mar

Mediterraneo, la mancanza di regole condivise, unitamente alla difficoltà di individuare gli Stati competenti e agli alti costi delle operazioni di recupero, non giustificano l'inerzia degli Stati membri dell'UE in quanto questo consentirebbe l'esistenza di una "zona grigia" in cui i diritti fondamentali non sono tutelati e questo, chiaramente, non è conforme al sistema internazionale dei diritti umani.

Nel 2014, infatti, il Comitato Straordinario per le Persone Scomparse del Governo Italiano ha firmato un protocollo con il Dipartimento di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Milano e il Ministero degli Affari Interni italiano per raccogliere i dati *ante e post mortem* delle 366 vittime del naufragio che è avvenuto a Lampedusa nell'ottobre 2013, e i familiari delle vittime hanno potuto partecipare agli incontri di raccolta dei dati tenuti a Roma e Milano da personale specializzato, agevolando il complesso lavoro di identificazione delle salme.

Come scritto in precedenza, non sempre è stato possibile portare a termine il processo di identificazione delle vittime ed è importante quindi chiarire come debbano essere gestite queste situazioni.

A tal riguardo, nel Libro Primo, Titolo IV, Capo I del Codice Civile vengono descritti tre istituti giuridici denominati scomparsa, assenza e morte presunta. Tali istituti sono le linee guida per la gestione di situazioni caratterizzate dalla presenza di salme di soggetti per i quali non è stato possibile portare a termine con successo il processo di identificazione personale.

L'articolo 58 del Codice Civile^{45 46}, riguardante la Dichiarazione di morte presunta dell'assente, ritiene che essa svolga la funzione di accertamento indiretto della morte fisica del soggetto, basandosi sul presupposto che il decorso del prescritto periodo di tempo trasformi in certezza l'incertezza generata dalla scomparsa. I presupposti per la

⁴⁵Art. 58 c.c.-Dichiarazione di morte presunta dell'assente,Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli Coordinatori, Autori ed Aggiornatori del Codice Civile commentato on line,

Coordinatore: C. Coppola, Autore: M. Mannella, Aggiornatore: T. Bonamini

⁴⁶ www.StudioCataldi.it

dichiarazione di morte presunta sono, dunque, l'accertamento della scomparsa dell'individuo in un certo momento e la successiva mancanza di notizie per un decennio. Fra la dichiarazione di assenza e quella di morte presunta non sussiste, pertanto, un rapporto di consecuzione necessaria perché la prima non è condizione indispensabile per procedere alla seconda: l'apparente contraddizione tra i primi due commi e l'ultimo della norma è spiegato dalla dottrina, considerando l'ipotesi standard di successione dei due processi, non escludendo che per assente possa intendersi anche la persona scomparsa, oltre a colui che sia stato dichiarato tale per sentenza.

La dichiarazione di assenza delimita il campo d'indagine del tribunale in sede di dichiarazione di morte presunta; l'accertamento degli elementi costitutivi dell'assenza ha, però, efficacia vincolante solo rispetto ai soggetti che hanno promosso la pronuncia giudiziale, mentre non preclude a quelli legittimati di presentare nuove prove che contrastino con quanto risultato nel processo antecedente che precisa che i vincoli del giudicato incideranno al massimo sull'obbligo di una motivazione giustificativa nell'ipotesi di scostamento da quanto constatato per l'assenza.

I termini specificati nel primo e secondo comma e quelli previsti dall'articolo 60 del Codice Civile fanno riferimento alla data del provvedimento dichiarante la morte presunta, contrariamente alla domanda giudiziale la quale, può essere proposta prima del termine dell'intero periodo previsto.

Si definisce scomparso un soggetto quando esso non è più comparso nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non si sono più avute sue notizie.

Questa situazione, generando un dubbio circa la sua esistenza, rende legittimo l'intervento del tribunale che su istanza degli interessati, dei presunti successori legittimi o anche del pubblico ministero, può nominare un curatore, il quale rappresenti lo scomparso in giudizio e ponga in essere tutti gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del suo patrimonio.

Trascorsi due anni dal giorno dell'ultima notizia del soggetto, gli interessati possono richiedere al tribunale la dichiarazione di assenza, che si fonda sulla considerazione che persiste l'incertezza della sua esistenza, visto il protrarsi da almeno due anni⁴⁷.

Il provvedimento che dichiara la morte presunta ha egual contenuto ed è caratterizzata dai medesimi effetti di una sentenza, compresa la forza del giudicato; essa ha efficacia *erga omnes*, e quindi non si rivolge solamente a coloro che hanno partecipato al

⁴⁷ iusinitinere.it

procedimento e non può, peraltro, rivolgersi al soggetto di cui sia stata erroneamente dichiarata la morte ma che in realtà è vivo e conserva inalterata la propria capacità giuridica con tutti i poteri e i doveri relativi.

La natura della sentenza è stata definita, in primo luogo, di mero accertamento e, in secondo luogo, di accertamento costitutivo e questo motiva il fatto che gli effetti non seguono all'evento della morte, ma unicamente alla sentenza.

Il procedimento rientra nell'ambito della giurisdizione volontaria; lo scopo perseguito, attraverso l'attività del Pubblico Ministero e dal Tribunale competente ad emettere la dichiarazione, è istituzionalmente demandato all'autorità amministrativa.

Essendo la morte presunta anch'essa una situazione di diritto, il giudice del tribunale dell'ultimo domicilio può, attraverso una sua valutazione discrezionale, pronunciare sentenza di morte presunta che produce gli stessi effetti della morte accertata ai fini successori e dei diritti personali che si estinguono. Non è necessario attendere i dieci anni, legislativamente previsti, quando la scomparsa avviene in seguito ad un infortunio, come nel caso di naufragio terremoti, e quando sono trascorsi 2 anni dalla scomparsa; o in seguito ad evento bellico e deportazione per i quali saranno sufficienti due anni dal trattato di pace o tre anni dal termine delle ostilità.

Una persona fisica può essere ritenuta scomparsa, come enunciato dall'articolo 48 del Codice Civile⁴⁸, nei casi in cui non sia stata più vista in nessuno dei luoghi ove aveva interessi, anche solo affettivi, quali ad esempio città dove abitano i figli o i genitori e in cui aveva la residenza e/o il domicilio e in mancanza di notizie che dà luogo ad uno stato di incertezza circa la sua stessa esistenza in vita che può trovare collegamento in maniera progressiva alla sua sfera giuridica.

Con la scomparsa del soggetto si verifica l'immediata estinzione di determinati rapporti, quali il mandato e gli altri rapporti soggetti alla sua disciplina, i rapporti tra socio e società, il rapporto di lavoro subordinato o autonomo o prestato nell'ambito dei rapporti associativi e i diritti di uso e di abitazione, salva la proroga fino alla dichiarazione di assenza a favore della famiglia dello scomparso. Ulteriori effetti scaturiscono dall'impossibilità di esercizio da parte di altri soggetti dei diritti personalissimi dello scomparso, quali quelli previsti dagli articoli 317e 343 del Codice Civile riguardo la potestà dei genitori.

⁴⁸Si fa riferimento alle note 44 e 45

Riferendosi, invece, al matrimonio e alla filiazione, decade in un primo momento, la presunzione di paternità nei confronti dei figli in capo al marito scomparso e, conseguentemente, la possibilità di un'eventuale azione di disconoscimento.

Come già accennato precedentemente, l'incertezza sull'esistenza in vita della persona scomparsa rappresenta il requisito necessario per la nomina del curatore che ha il compito di provvedere alla conservazione del patrimonio dello scomparso affinché sia restituito integro al titolare, nel caso in cui dovesse tornare, o ai suoi eredi, e ne sia mantenuta la potenzialità economica per il soddisfacimento di eventuali creditori o di qualsiasi altro avente diritto su di esso.

La nomina è un provvedimento di volontaria giurisdizione in quanto non risolve un conflitto tra soggetti, ma persegue l'interesse pubblico della protezione del patrimonio dello scomparso; ed è, altresì, un provvedimento basato sulla discrezionalità del giudice. L'istanza di nomina del curatore può essere legittimamente proposta da coloro che abbiano un interesse giuridico patrimoniale, oltre che morale o affettivo, e attuale; a coloro che abbiano interesse alla conservazione del patrimonio dello scomparso ovvero, coloro ai quali spetti un diritto sui beni dello scomparso o vantino un diritto anche se sottoposto a condizione.

In queste categorie descritte rientrano i creditori, i comproprietari, il donante con patto di reversibilità e non hanno invece autonoma iniziativa i secondi chiamati alla successione dello scomparso, né i presunti eredi testamentari o legatari i quali possono solamente rivolgersi al Pubblico Ministero per sollecitarne l'iniziativa.

Va sottolineato che si considera legittimato a proporre istanza di nomina il curatore ordinario dell'inabilitato con sola funzione di assistenza, ma non anche di rappresentanza.

Lo scomparso, dopo la nomina del curatore, rimane pienamente capace di disporre dei propri beni e rimane immutato il suo *status* e se lo scomparso risulta deceduto, per il trascorrere degli anni, non può essere nominato un curatore.

Si afferma che la scomparsa non produce conseguenze sulla capacità processuale del soggetto, di guisa che, anche quando sia stato nominato un curatore, se tale nomina non sia stata comunicata formalmente a colui che agisce, legittimamente la domanda viene proposta nei confronti dello scomparso, essendo onere del curatore portare a conoscenza il potere di rappresentanza e costituirsi al suo posto (C. 2672/1983); in applicazione dello stesso principio è onere del curatore stesso avvisare della sua nomina il debitore

dello scomparso, individuando ed esplicitando il luogo, le tempistiche ed infine le modalità dell'adempimento. (C. 7364/1991)

È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 75 e 300 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono, ove il convenuto scompaia, l'interruzione del processo e la segnalazione del fatto da parte del giudice al Pubblico Ministero, affinché promuova la nomina di un curatore contro il quale l'attore potrà poi riassumere il giudizio. (C. Cost. 16.10.1986, n. 220).

Il curatore non può compiere atti che causino cambiamenti della consistenza del patrimonio e della destinazione produttiva dei singoli beni e in genere non può sostituire lo scomparso nei rapporti che riguardano la persona.

Il Tribunale, in circostanze sopravvenute, quali ad esempio la notizia dell'esistenza in vita dello scomparso, ha la facoltà di revocare, con effetti *ex nunc*, la nomina e il curatore può cessare.

In caso di ritorno dello scomparso, dell'accertamento della morte naturale o della dichiarazione di morte presunta successivamente intervenuta, la cessazione si verifica *ipso iure*, mentre per quanto concerne la dichiarazione di assenza la dottrina prevalente ritiene che l'ufficio del curatore dovrebbe protrarsi fino all'immissione in possesso dei presunti successori.

Il curatore continua a conservare i propri poteri anche quando siano decorsi due anni dall'ultima notizia dello scomparso e la rappresentanza di quest'ultimo passa ai suoi presunti successori in seguito alla dichiarazione di assenza.

In merito ai successori legittimi, nonché i soggetti che vantano diritti derivanti dalla morte dello scomparso, quest'ultimi hanno la facoltà di interpellare il Tribunale competente decorsi due anni dal giorno dell'ultima notizia ricevuta, come sottoscritto all'articolo 49 del Codice Civile⁴⁹ denominato "Dichiarazione di assenza".

A tal riguardo, è importante specificare che l'istituto giuridico dell'assenza è una situazione di diritto a tutti gli effetti, in quanto unisce all'insieme di condizioni derivanti dalla mancanza di notizie, oltre il biennio, l'elemento formale della sentenza che la dichiara.

Conseguentemente, ne deriva un'armonizzazione tra l'interesse dell'assente alla conservazione del proprio patrimonio e l'interesse dei presunti successibili, ovvero coloro che hanno la capacità di succedere e dei terzi titolari di posizioni dipendenti dalla

⁴⁹Si fa riferimento alle note 44 e 45

morte dello stesso ad ottenere immediatamente l'esercizio provvisorio dei diritti loro spettanti.

È importante sottolineare che la nomina del curatore della persona scomparsa non è presupposto della dichiarazione di assenza, contrariamente alla giustificata incertezza sull'esistenza in vita dello scomparso.

Invero, la dichiarazione di assenza rappresenta il presupposto necessario per reclamare i provvedimenti stabiliti dall'intervallo di articoli compresi tra l'articolo 50 e l'articolo 55 del Codice Civile, concentrandosi particolarmente sull'immissione nel possesso dei beni che non può pertanto essere considerato effetto automatico.

Come sopracitato all'articolo 58 del Codice Civile, la dichiarazione di morte presunta può essere dichiarata trascorsi dieci anni dal giorno dell'ultima notizia, ma non rappresenta l'unico presupposto. Infatti, l'articolo 60 del Codice Civile⁵⁰ stabilisce e descrive nello specifico altri tre casi che legittimano la dichiarazione di morte presunta che ora si andranno a descrivere.

Il primo caso riguarda un soggetto scomparso che ha partecipato ad operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o se era almeno presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità.

Il secondo caso previsto si riferisce al soggetto che è stato fatto prigioniero dal nemico, internato o condotto in un paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità se quest'ultimo non presente.

L'ultimo caso prevede una scomparsa per infortunio e assenza di notizie dopo due anni dal giorno in cui si è verificata e se il giorno in questione risulta essere sconosciuto, il termine a cui fare riferimento decorre dopo due anni dalla fine del mese oppure se non si è a conoscenza nemmeno del mese esatto, quest'ultimo decorrerà dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.

È inoltre opportuno menzionare la Legge 3 giugno 1949, n.320 la quale regola la stessa materia riguardante la dichiarazione di morte presunta di persone scomparse in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare, determinatasi tra il 10.6.1940 e il

⁵⁰Si fa riferimento alle note 44 e 45

31.12.1945, quando di esse non si abbiano più notizie e sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore del trattato di pace.

Tale normativa estende la possibilità di dichiarare la morte presunta a tutte le ipotesi di scomparsa verificatasi nel periodo bellico, anche se non riconducibili a fatti precisi, quali deportazioni o operazioni militari.

Nell'ambito del n. 3 del presente articolo, si è ritenuto in giurisprudenza che il sequestro di persona (art.605 c.p.) con successiva interruzione delle trattative per il rilascio, e conseguente prolungata assenza di notizie, facciano ritenere assai probabile il decesso dello scomparso, ivi configurandosi un'ulteriore ipotesi applicativa dei termini brevi per la dichiarazione di morte presunta.

Nell'esclusiva ipotesi di presunto decesso a causa di operazione bellica o infortunio, interviene l'articolo 61 del Codice Civile⁵¹, il quale prevede che il giudice può stabilire il momento della morte, attraverso l'analisi della dinamica dei fatti se risultano noti, e valutare le circostanze ad essi inerenti, con il maggior grado di attendibilità possibile ma nel caso in cui il soggetto che non abbia più dato notizie di sé sia stato deportato o internato, secondo parte della dottrina deve considerarsi come data dell'ultima notizia, agli effetti della retroattività della sentenza dichiarativa della morte presunta, quella in cui ha avuto luogo la deportazione o l'internamento.

Un'importante specificazione viene presentata al secondo comma dell'articolo in esame, il quale enuncia un criterio che si ritiene applicabile anche nelle altre ipotesi di dichiarazione di morte presunta quando non è possibile stabilire il momento preciso della morte e la sentenza che dichiara la morte presunta fa stato, ad ogni effetto, anche per quanto riguarda la data della medesima.

Sempre con riferimento al Codice Civile, l'articolo 62⁵² afferma che la dichiarazione di morte presunta nei casi sopraelencati, facenti riferimento all'articolo 60, può essere richiesta in mancanza degli accertamenti previsti dalla legge quando non è stato possibile procedere agli accertamenti richiesti da quest'ultima per la compilazione dell'atto di morte. Con tale norma si conferma come la dichiarazione di morte presunta sia conseguenza di una conclusiva valutazione discrezionale da parte del giudice e sia sussidiaria rispetto ai normali accertamenti della morte accertata.

La dottrina risulta avere opinioni divergenti circa i poteri del tribunale nel caso in cui esista la certezza del decesso: secondo alcuni sarebbe sempre possibile la dichiarazione

⁵¹Si fa riferimento alle note 44 e 45

⁵²Si fa riferimento alle note 44 e 45

di morte presunta; secondo altri, invece, si dovrebbe applicare l'articolo 145 dell'ordinamento dello stato civile, il quale enuncia che, in caso di impossibilità nel riconoscere l'identità del cadavere, l'ufficiale dello stato civile o altro pubblico ufficiale redige il processo verbale che deve indicare esattamente le circostanze di tempo e di luogo dell'avvenimento occorso, descrivere i cadaveri rinvenuti, gli oggetti e i segni riscontrati su ciascuno di essi e raccogliere le dichiarazioni e le informazioni necessarie ad accertare il numero e l'identità dei morti, trasmettendolo al procuratore della Repubblica che, previa autorizzazione del Tribunale, provvede a farlo trascrivere nel registro di morte.

Inoltre, all'articolo 726 del Codice di Procedura Civile è stabilito che la dichiarazione va pronunciata con sentenza del Tribunale su istanza del Pubblico Ministero e proveniente da alcune delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50 del Codice Civile e, qualora esso non accolga l'istanza di dichiarazione di morte presunta, dichiarerà l'assenza dello scomparso.

Con tale norma (Art.62 c.c.) si conferma come la dichiarazione di morte presunta sia il risultato finale di una valutazione discrezionale da parte del giudice, e sia sussidiaria rispetto agli accertamenti standard della morte appurata.

L'articolo 63⁵³, invece, coincide con l'ampliamento dell'articolo 54 e decreta la stabilizzazione degli effetti dell'assenza, facendone decadere i limiti tra cui alienazione, sottoposizione a pegno e ipoteca, riguardanti il possesso temporaneo, consentendo l'esercizio dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.

La sentenza produce gli stessi effetti della morte accertata con conseguente successione *mortis causa* che coincide con il momento a cui risale la morte presunta: gli eredi o gli aventi diritto otterranno il pieno possesso dei beni loro spettanti. Coloro che, a seguito della dichiarazione di morte presunta, in assenza di temporanea immissione nel possesso dei beni, prendono il possesso dei suddetti beni e sarà loro l'incarico di formare l'inventario degli stessi, a tutela del presunto morto che potrebbe tornare se ancora in vita, nonché a tutela degli stessi eredi qualora fossero diversi dagli immessi nel possesso.

La pronuncia giudiziale che dichiara la morte presunta dell'assente produce effetti giuridici, i quali sono sostanzialmente ritenuti analoghi, per la loro consistenza, estensione e rilevanza, a quelli che si individuerebbero in caso di morte accertata.

⁵³Si fa riferimento alle note 44 e 45

Per quanto concerne gli effetti naturali della dichiarazione di morte presunta, secondo una corrente dottrinale essa estingue la capacità giuridica e i diritti della personalità; tale opinione non è condivisa da chi attribuisce alla sentenza *ex* Art.58 c.c. la diretta produzione di effetti sostanziali specifici, che non sono riconducibili al venire meno della soggettività giuridica.

Tra gli effetti della sentenza sono inclusi l'estinzione della pena e del reato e quest'ultimo è ricollegato all'estinzione del reato e non all'estinzione della soggettività giuridica.

In favore dei presunti eredi o legatari del dichiarato morto si apre una vera e propria successione con effetti riconducibili alla vocazione e alla delazione dell'eredità ed è ciò che sostiene anche la giurisprudenza maggioritaria.

Ne deriva che i presunti eredi e legatari acquistano i beni del dichiarato morto, il quale ne perde conseguentemente la titolarità e sono investiti della responsabilità per i debiti, per il quale la titolarità dei beni a favore dei presunti eredi e legatari comporta un potere incondizionato di disposizione sugli stessi, che non trova limite neppure nella evidente utilità dell'atto; si verifica, inoltre, l'estinzione automatica di tutti i rapporti obbligatori che presuppongono la vita del dichiarato morto.

Relativamente al vincolo matrimoniale, citato all'articolo 65 c.c.⁵⁴, esso può essere sciolto solo con la sentenza dichiarativa della morte presunta, come nel caso della morte accertata e gli effetti decorrono dal giorno a cui risale l'ultima notizia, in linea con l'articolo 58; pertanto, il coniuge potrà contrarre un nuovo matrimonio.

In giurisprudenza, la dichiarazione di morte presunta non determina lo scioglimento del primo vincolo matrimoniale, ma nonostante ciò, produce definitivamente gli effetti conseguenti alla morte reale.

Secondo la dottrina prevalente lo scioglimento del primo matrimonio coincide con la data della morte presunta e la validità del secondo matrimonio si fonda sulla libertà di stato del vedovo del presunto morto.

Nel caso in cui lo scioglimento del vincolo matrimoniale si ritenga essere coincidente con il giorno dell'ultima notizia ricevuta, il matrimonio contratto dal coniuge, prima che la sentenza sia divenuta eseguibile, è da considerarsi valido a tutti gli effetti e non rientra nell'ipotesi di bigamia ed essendo il secondo vincolo valido, può effettuarsi

⁵⁴Si fa riferimento alle note 44 e 45

anche tardivamente la trascrizione del matrimonio canonico celebrato prima dell'eseguibilità della sentenza.

Qualora il dichiarato morto ritorni, o vi siano prove certe della sua esistenza, gli effetti della morte presunta rimangono *ipso iure* caducati, senza necessità di un provvedimento del giudice come citato dall'articolo 66 del Codice Civile.⁵⁵

Chiunque può dimostrare, con qualsiasi mezzo di prova, in assenza del ritorno, che l'accertamento della morte sia errato e si avvierà un procedimento di rettificazione al fine di ovviare alle contrarie risultanze dei registri dello stato civile.

Il ritorno del soggetto scomparso non prevede la sua presenza fisica nel luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza o almeno nel territorio dello Stato; è sufficiente che si reinserisca nella vita economica e sociale, anche attraverso l'esercizio dei suoi diritti.

La dottrina prevalente parla di nullità degli effetti prodotti dalla dichiarazione di morte presunta e di conseguente ripristino della situazione esistente al momento della scomparsa; conseguentemente a tali effetti, dopo aver considerato inesistente l'apertura della successione, decade il titolo di erede e di legatario derivanti da essa e infine l'acquisto dei beni che si basava sull'erroneo accertamento della morte del *de cuius*.

Qualora il soggetto dichiarato morto ritorni, acquisterà automaticamente tutti i diritti a lui destinati maturati durante la sua assenza e potrà esercitare le azioni di stato e quelle inerenti ai diritti della personalità.

Ritornano valide *ipso iure* anche le situazioni di diritto, gli eventuali reati riferibili al soggetto, e tutti gli altri diritti e poteri considerati estinti conseguentemente alla dichiarazione di morte presunta; inoltre, tale retroattività è tuttavia mitigata dalla situazione giuridicamente rilevante che si è determinata e dalla necessità di tutela dei terzi in buona fede.

A completare il terzo capoverso dell'articolo 66 del Codice Civile troviamo l'articolo 67 del Codice Civile⁵⁶, il quale esplica una norma di abilitazione processuale, la quale, apparentemente, afferma che l'iniziativa della dichiarazione di esistenza o l'accertamento del giorno del decesso può essere presa anche dal pubblico ministero e da chiunque ne sia interessato, oltre che dagli eredi o legatari. Con l'espressione "qualunque interessato" si vuole dimostrare che ci si potrebbe riferire anche ad un

⁵⁵Si fa riferimento alle note 44 e 45

⁵⁶Si fa riferimento alle note 44 e 45

interesse non patrimoniale per stabilire quale sia quello che, in questo caso, giustifica l'azione.

È importante sottolineare che con la lettera della disposizione si applica il contraddittorio essenziale per la dichiarazione di esistenza di taluno, nei confronti di chi partecipò al giudizio con il quale venne dichiarata la morte presunta, affinché gli effetti del nuovo accertamento si manifestino nei loro confronti; oltretutto, nella categoria dei legittimati a promuovere il giudizio, sono ricompresi anche i titolari di interessi non meramente patrimoniali e tra essi non è compreso lo scomparso che abbia fatto ritorno.

Le sentenze di accertamento dell'esistenza o della morte hanno natura meramente dichiarativa ed esse, successivamente, dovranno essere trascritte nei registri dello stato civile (come citato all'art.137 ord. st. civ.) e annotate a margine dell'atto di trascrizione della sentenza di dichiarazione della morte presunta (art. 150 ord. st. Civ.).

Rispetto al secondo matrimonio contratto dal coniuge, *ex art.65 c.c.*, la prova dell'esistenza del presunto morto, derivante dal suo ritorno o da altro mezzo, comporta il generarsi di una situazione d'invalidità parallela a quella prevista dall'articolo 86 c.c. che si riferisce al caso di bigamia.

Tale concetto, racchiuso nell'articolo 68 del Codice Civile⁵⁷, secondo la dottrina prevalente è paragonabile ad un caso di annullabilità assoluta dichiarata su richiesta degli interessati per carenza di libertà di stato per il quale si ha dunque scioglimento del secondo matrimonio e ripristino del primo vincolo matrimoniale e tale norma è applicabile anche alle unioni civili.

Ad avere un interesse legittimo ed attuale all'annullamento sono tutti i componenti del primo nucleo familiare, ovvero figli e parenti in quanto titolari di un interesse patrimoniale; al contrario i figli nati dal secondo matrimonio non sono legittimati per mancanza di un interesse economico, neppure in virtù di un interesse morale preminente. Focalizzando l'attenzione sulla promozione o prosecuzione dell'azione di nullità da parte del pubblico ministero o alla trasmissibilità agli eredi, si applicano le disposizioni relative agli articoli 125 e 127 del Codice Civile, ma non si può parlare di trasmissibilità dell'azione se questa era stata già promossa dalla persona dichiarata morta e poi deceduta nel corso del giudizio ed infine, quest'ultima si considera imprescrittibile rispetto al coniuge e anche rispetto a tutti gli altri legittimati poiché verte su diritti indisponibili.

⁵⁷Si fa riferimento alle note 44 e 45

Va evidenziato che la giurisprudenza chiarisce altresì che, se non è intervenuto matrimonio, eventuali figli del coniuge del presunto morto saranno considerati figli naturali non adulterini mentre la dottrina prevalente riafferma, invece, la buona fede quale condizione necessaria per la conservazione degli effetti prodotti dal secondo matrimonio.

La norma, altresì, costituisce la riaffermazione del principio dell'inimpugnabilità del matrimonio del coniuge dell'assente finché dura l'assenza e viene applicata anche quando la persona erroneamente dichiarata morta presunta, deceda nell'intervallo di tempo decorso nel giudizio di impugnazione del secondo matrimonio.

Infine, l'esistenza di due vincoli coniugali comporterà conseguenze in relazione ai rapporti patrimoniali e personali dei soggetti interessati; in primo luogo, sul piano successorio, dove la morte effettiva del coniuge, già dichiarato morto, determina l'apertura della successione a favore del coniuge che si è risposato e in secondo luogo, quando la morte del primo coniuge del presunto morto avvenga prima della pronuncia di nullità, sussiste il diritto dell'altro coniuge a succedergli con i diritti del coniuge superstite.

Nell'eventualità di concorso tra coniuge superstite legittimo e coniuge putativo, quest'ultimo è escluso dalla successione nella quota *uxoria*⁵⁸, alla quale è destinato a partecipare solo il coniuge legittimo, salvi gli effetti previsti dagli artt. 63e 64 c.c.

Possono verificarsi situazioni, in caso di sinistri, che comportino la morte di due o più soggetti, i⁵⁹ quali se legati da vincoli rilevanti a fini successori, risulta di primaria importanza accertare l'ordine cronologico in cui sono avvenuti i decessi: la premorienza di un soggetto rispetto ad un altro può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova anche tramite presunzioni.

Facendo riferimento ad un esempio tipico, ovvero un sinistro ove siano stati coinvolti i due coniugi senza prole, il coniuge deceduto successivamente erediterà l'insieme dei beni appartenenti all'altro; inoltre, i rispettivi parenti, pertanto, potrebbero essere interessati a provare l'avvenuta temporanea sopravvivenza del proprio congiunto rispetto all'altro coniuge.

Nel caso in cui vengano a mancare le prove necessarie, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del codice civile, si presume che tutti i soggetti coinvolti nel sinistro

⁵⁸Con il termine quota *uxoria* si intende che quando il marito decede, la moglie ottiene il diritto di usufrutto sui beni ereditari e non il diritto di proprietà

⁵⁹ www.StudioCataldi.it

abbiano perso la vita nello stesso istante: l'istituto giuridico in questione è conosciuto con il nome di commorienza, il quale trova vasta applicazione in situazioni di calamità e disastri di notevoli dimensioni come, ad esempio, naufragi o terremoti.

In altre parole, la disposizione relativa alla commorienza, disciplina la mancata sopravvivenza di⁶⁰ una persona rispetto ad un'altra quando vi sia incertezza circa la successione cronologica della morte di più persone e che dalla circostanza della sopravvivenza possano derivare degli effetti giuridici; va sottolineato che non concerne il fatto della morte contemporanea di più persone.

Un esempio relativo alla commorienza è il caso in cui venga invocata la sopravvivenza del figlio al *de cuius* da parte della vedova essendo entrambi deceduti nel medesimo incidente, col fine di escludere dalla successione i germani del marito.

Il principio generale dell'onere della prova, contenuto nell'articolo 2697 del Codice Civile, in base al quale si stabilisce che chi voglia far valere un diritto in giudizio deve presentare le prove dei fatti che ne costituiscono il fondamento, è specificato da una regola di diritto probatorio; diversamente, nel caso in cui il diritto vantato si fondi sulla circostanza della morte contestuale di due o più soggetti, è la legge stessa a presumere la non sopravvivenza.

Infatti, la norma in commento contiene una presunzione legale, dalla quale ne consegue l'inversione dell'onere della prova e dunque grava, sull'eventuale contro interessato, l'onere di provare la sopravvivenza di un soggetto ad un altro.

I soggetti che intendono avvalersi degli effetti giuridici derivanti dalla sopravvivenza di una persona devono provvedere a fornirne una prova certa e sicura, la quale può essere procurata con ogni mezzo, anche mediante presunzioni legali (articoli 58-61 c.c) o semplici, come ad esempio la maggiore o minore resistenza fisica della persona deceduta rimandata alla discrezionalità giudiziale.

Nel diritto internazionale privato, il fatto della sopravvivenza deve essere valutato attraverso la legge applicabile al rapporto giuridico; il donante può stipulare la reversibilità delle cose donate, sia nel caso di premorienza del solo donatario, sia nel caso del donatario e dei suoi discendenti (*ex art. 792 c.c*) come accade nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della reversibilità.

⁶⁰Art. 4 c.c.- Commorienza, Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli Coordinatori, Autori ed Aggiornatori del Codice Civile commentato on line, Coordinatore: C. Coppola, Autore: S. Pellegrino, Aggiornatore: T. Bonamini

Per quanto riguarda i termini della morte presunta è in corso l'iter parlamentare della proposta di⁶¹ legge C. 685 volta a rendere più breve il periodo di tempo necessario affinché i soggetti legittimati, a seguito della scomparsa di una persona, possano rivolgersi al tribunale per ottenerne la dichiarazione di morte presunta.

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, si compone di un unico articolo, che modifica l'articolo 58 del codice civile (Dichiarazione di morte presunta dell'assente), riducendo il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di morte presunta della persona medesima. Attualmente, la normativa già presentata in precedenza, richiede che siano trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia riguardante la persona scomparsa; tale proposta di legge si limita ad abbreviare il termine a cinque anni, non apportando ulteriori modifiche al procedimento previsto dall'art. 58 c.c.

3.3 Il procedimento della dichiarazione di assenza e di morte presunta

In base agli artt. 721 e ss. c.p.c., l'assenza e la morte presunta vanno richiesti al tribunale con ricorso e a tale procedimento deve partecipare anche il pubblico ministero.

I procedimenti per la dichiarazione d'assenza o di morte presunta sono disciplinati dal libro IV del Codice di Procedura Civile e hanno lo scopo di tutelare il patrimonio dello scomparso e allo stesso tempo recuperare la certezza del diritto in ordine ai rapporti giuridici che a quest'ultimo fanno capo.

I due procedimenti condividono larghi tratti della disciplina, in *primis* negli aspetti che riguardano la trattazione in camera di consiglio e il procedimento per la dichiarazione della morte presunta presenta alcune cautele in più.

Come già affermato in precedenza, i presupposti ordinari della domanda sono individuati dall'articolo 58 c.c. nella circostanza che siano trascorsi dieci anni dal giorno in cui si è ricevuta l'ultima notizia dell'assente, e comunque almeno nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente. (Art. 726 c.p.c.)⁶²,⁶³ Inoltre, non costituiscono presupposti della domanda: *in primis* la circostanza che sia stata

⁶¹G. Zanotelli, Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente A.C. 685, (2021), Dossier n. 521

⁶²Art. 726 c.p.c.- Domanda per dichiarazione di morte presunta, Codice di Procedura Civile commentato a cura di L.P. Comoglio e R. Vaccarella con la collaborazione di M.C. Giorgetti, G. Finocchiaro, A. Scala Coordinatori, Autori ed Aggiornatori del Codice di Procedura Civile commentato on line, Coordinatore: M. C. Giorgetti, Autore: L. Orlando, Aggiornatore: E. Canali

⁶³ www.Brocardi.it

precedentemente dichiarata l'assenza (art. 58, 3° co., c.c.) e a maggior ragione la circostanza che siano stati emessi i provvedimenti utili alla tutela ed alla conservazione del patrimonio dello scomparso.

Esistono una serie di casi straordinari in cui la domanda è ammessa presupponendo un decorso temporale più breve, per la presenza di circostanze tali da rendere probabile l'avvenuto decesso del soggetto scomparso.

Per l'elencazione di tali casi si fa riferimento all'articolo 60 c.c., alla legislazione speciale e alle Leggi 22.12.1980, n. 875;30.10.1976, n. 730;14.2.1951, n. 103;3.6.1949, n. 320; l'art. 1, R.D. 15.8.1919, n. 1467.

In ogni caso, il tempo stabilito dalla legge, quale presupposto per la dichiarazione di morte presunta, deve essere trascorso al momento della pronuncia, e non necessariamente al momento del deposito del ricorso.

In conformità al terzo comma dell'articolo 60 c.c., si è ammessa la dichiarazione di morte presunta anche di un soggetto sequestrato a scopo di estorsione, quando la totale e prolungata assenza di notizie e l'interruzione delle trattative per il pagamento del riscatto portino a presumere con alto grado di probabilità l'avvenuto decesso.

Come descritto in precedenza, ai sensi dell'articolo 58 c.c., il giudice competente a decidere sulla domanda per la dichiarazione di morte presunta viene individuato secondo i criteri previsti dall'articolo 48 c.c. per l'adozione dei provvedimenti conservativi del patrimonio dello scomparso.

La dichiarazione di morte presunta di un soggetto può essere richiesta se trascorsi dieci anni dal giorno dell'ultima notizia dell'assente ai sensi dell'articolo 58 c.c. o anche nelle ipotesi in cui sia altamente probabile che il soggetto sia deceduto e nelle quali la legge stabilisce un periodo minore di tempo per la concessione del provvedimento.

Ad esempio, nel caso in cui sia scomparso in operazioni belliche è sufficiente che siano trascorsi tre anni dalla fine delle ostilità, oppure quando sia stato fatto prigioniero del nemico è necessario che siano trascorsi solo due anni dal giorno coincidente con l'entrata in vigore del trattato di pace. Inoltre, la dichiarazione di morte presunta non prescinde dalla preventiva dichiarazione di assenza.

Anche in tal caso, la competenza spetta al Tribunale ordinario del luogo dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente e il procedimento si svolge sostanzialmente come un rito camerale e termina con l'emanazione di un provvedimento definitivo che assume la forma di sentenza.

Per quanto attiene la possibilità di fare ricorso, i soggetti legittimati a presentarlo sono il pubblico ministero e tutti coloro che potrebbero richiedere l'immissione nel possesso dei beni dell'assente; in esso si devono specificare il nome, il cognome e il domicilio dei presunti eredi dello scomparso, del suo procuratore o rappresentante legale, se esistenti, e di tutte le altre persone che potrebbero perdere diritti o potrebbero essere gravate da obbligazioni per effetto della morte della persona scomparsa. Inoltre, è necessario allegare i documenti comprovanti il fatto, lo stato di famiglia e il tempo della scomparsa. Il fondamento della pubblicazione della domanda si basa sulla gravità degli effetti che hanno origine dalla dichiarazione di morte presunta.(Art. 727 c.p.c.)⁶⁴.

Il presidente del tribunale nomina un giudice, a norma dell'articolo 723 c.p.c. e ordina che entro il termine prefissato il ricorrente inserisca per estratto la domanda, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda è considerata abbandonata e il presidente del tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Tale forma di pubblicità della domanda, che non è invece prevista nel procedimento d'assenza, rappresenta un esempio di notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 150 c.p.c..

Considerata la gravità degli effetti della pronuncia, la ratio ha lo scopo primario di far conoscere, a più soggetti possibili, la pendenza di un procedimento volto alla dichiarazione di morte presunta, anche al fine di raccogliere informazioni sul soggetto scomparso.

La legislazione speciale prevede esenzioni dagli adempimenti pubblicitari, in deroga agli articoli 727, 729 c.p.c., in presenza delle medesime condizioni che consentono la proposizione della domanda sul presupposto di un decorso temporale più breve.

La pubblicazione costituisce condizione di efficacia della domanda per la dichiarazione di morte presunta e inoltre, la domanda è comunque immediatamente riproponibile; non rappresenta, infatti, un ostacolo l'enunciato dell'articolo 59 c.c., che richiede un intervallo di due anni, poiché tale norma si applica solamente in caso di rigetto della

⁶⁴Si fa riferimento alle note 41 e 42

domanda, nel caso in cui il giudice non acquisisca il fondato convincimento dell'avvenuto decesso.

Continuando nella descrizione del procedimento per la dichiarazione di morte presunta, all'articolo 728 c.p.c.⁶⁵ si afferma che quest'ultimo, pur svolgendosi nelle forme camerali, si conclude con sentenza e all'udienza fissata, il giudice procede all'istruttoria, mediante audizione delle persone comparse e assume ulteriori informazioni esclusivamente in via sussidiaria.

Si ritiene che il giudice abbia un potere discrezionale per quanto riguarda la valutazione delle circostanze di fatto, oggettive e soggettive, al fine di raggiungere il fondato convincimento, in termini probabilistici, dell'effettiva morte dell'assente.

In deroga all'articolo 737 c.p.c., la dichiarazione di morte presunta viene pronunciata con sentenza dal collegio in camera di consiglio; diversamente della pronuncia nel procedimento per l'assenza, si ritiene che la sentenza dichiarante la morte presunta sia esclusivamente di mero accertamento.

Secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 62 c.c., il tribunale adito per la dichiarazione di morte presunta ha la facoltà di dichiarare l'assenza se presenti i presupposti, in luogo di quelli della richiesta pronuncia di morte presunta, senza violare il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Entrambe le sentenze, sia quella dichiarativa della morte presunta che dell'assenza, acquisiscono efficacia esecutiva solamente in seguito al passaggio in giudicato e dopo il compimento delle formalità previste dall'articolo 729 c.p.c. per attuarne la pubblicità e si ritiene che la sentenza che dichiara la morte presunta, diversamente dalla pronuncia resa nel procedimento per l'assenza, abbia natura di mero accertamento.

Per espressa disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 62 c.c., il tribunale competente per la dichiarazione di morte presunta può dichiarare l'assenza, in presenza dei necessari presupposti piuttosto che quelli della pronuncia di morte presunta, senza violare il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La sentenza dichiarativa della morte presunta, come dell'assenza, acquista efficacia esecutiva soltanto successivamente al passaggio in giudicato ed al compimento delle formalità previste dall'articolo 729 c.p.c. per attuarne il regime di pubblicità.

La legge individua gli effetti propri della sentenza dichiarativa di morte presunta negli artt. 63, 64 e 65 c.c.; a tal proposito valgono le considerazioni già svolte per la sentenza

⁶⁵Si fa riferimento alle note 41 e 42

dichiarativa dell'assenza, per cui si ritiene che la sentenza che dichiara la morte presunta, anche quando sia divenuta esecutiva, non produca in via diretta ed immediata gli effetti di cui alle norme citate, ma ne costituisca il presupposto necessario.

La sentenza che dichiara la morte presunta è soggetta ai mezzi di impugnazione previsti dall' articolo 323 c.p.c.. I termini decorrono dalla data dell'ultima pubblicazione la quale costituisce una forma di notificazione per pubblici proclami e non trova applicazione la previsione del termine cosiddetto lungo citato al primo comma dell' articolo 327 c.p.c..

Dall'assenza di deroghe al procedimento in camera di consiglio, si desume che il processo debba svolgersi nelle medesime forme del giudizio di primo grado, pertanto, l'appello si propone con ricorso, e si conclude pronunciando sentenza in camera di consiglio.

Non si applica, invece, l'articolo 739 c.p.c., che autorizza il reclamo contro i provvedimenti camerale emessi in forma di decreto.

La sentenza conclusiva del giudizio d'appello è soggetta a ricorso in Cassazione nelle forme ordinarie, *ex* articolo 360 c.p.c.. e dalla forma di sentenza del provvedimento che dichiara la morte presunta deriva l'assoggettabilità dello stesso a tutti i mezzi di impugnazione ordinariamente previsti per tale forma, compresa l'ammissibilità del ricorso in Cassazione cosiddetto straordinario.

Le sentenze dichiarative dell'assenza e della morte presunta risultano essere soggette a particolari e urgenti forme di pubblicità (*ex* art. 729 c.p.c.)⁶⁶, in considerazione delle pesanti conseguenze che producono sui soggetti colpiti da tali provvedimenti. Perciò la pubblicità deve essere posta in essere esclusivamente riferendosi alle sentenze dichiarative di assenza e morte presunta e non, per esempio, a quelle di rigetto della domanda.

Alla duplice condizione del passaggio in giudicato e dell'adempimento degli oneri pubblicitari, di cui all'articolo 729 c.p.c., è subordinata l'efficacia della sentenza, come annunciato dal successivo articolo 730 c.p.c.,⁶⁷ che deroga il contenuto dell'articolo 282 c.p.c.; realizzatasi tale condizione, alla data della morte indicata in sentenza diventano operativi gli effetti retroattivi. Tenendo conto che la pubblicazione della sentenza ha efficacia sostitutiva della notificazione, si sostiene che il momento del passaggio in giudicato coincida con il decorso del termine breve d'impugnazione, considerato inutile,

⁶⁶Si fa riferimento alle note 41 e 42

⁶⁷Si fa riferimento alle note 41 e 42

ex art. 325 c.p.c., mentre non può trovare applicazione il cosiddetto termine lungo, facente riferimento all'articolo 327 c.p.c..

È molto importante porre l'attenzione alla stabilità della sentenza la quale, non coincide con la piena incontrovertibilità del giudicato sostanziale, in quanto l'accertamento in essa contenuto è soggetto all'implicita clausola *rebus sic stantibus*, ovvero, subordinato alla condizione che il dichiarato morto non ritorni o non ne sia provata l'esistenza in vita ai sensi dell'articolo 66 c.c.

Come appurato in precedenza, la necessità dell'accertamento giudiziario dell'esistenza ha luogo soltanto nel caso in cui, nonostante risulti che il soggetto sia in vita, questi di fatto non ricompaia e mantenga il silenzio sulle proprie condizioni; la dottrina prevalente ritiene che anche gli effetti della morte presunta cessino *ipso iure*, ad eccezione dei casi in cui vi sia la necessità di ricorrere al procedimento per la rettificazione dei registri dello stato civile.

Inoltre, è importante evidenziare che il procedimento in questione deve essere avviato anche nell'ipotesi in cui sia sopraggiunta la prova della morte naturale dello scomparso e l'accertamento relativo può acquisire particolare rilevanza con riferimento alla data della morte, per l'individuazione degli aventi diritto agli effetti successori.

La relativa istanza può essere proposta dal pubblico ministero e da qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parte del giudizio, *ex art.67 c.c.*; tra i legittimati devono intendersi ricompresi anche i portatori di interessi non meramente patrimoniali, ma non il presunto morto.

Soffermandosi ulteriormente all'articolo 67 c.c., in esso non vengono descritte le forme del procedimento che si ritiene, pertanto, per un necessario parallelismo rispetto alle forme della dichiarazione i cui effetti si devono caducare, debba svolgersi nelle forme del rito camerale e concludersi con sentenza.

Le sentenze di accertamento dell'esistenza o della morte hanno natura dichiarativa e la dichiarazione di morte presunta determina a tutti gli effetti una successione *mortis causa* dei presunti eredi del dichiarato morto.

L'articolo 731 c.p.c.⁶⁸ afferma che il compito del cancelliere sia quello di comunicare la sentenza dichiarativa della morte presunta, mediante biglietto di cancelleria contenente il dispositivo della sentenza e l'annotazione dell'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 729 c.p.c., e l'attestazione del passaggio in giudicato. Ed è necessario

⁶⁸Si fa riferimento alla nota 41 e 42

precisare che la sentenza dichiarativa della morte presunta deve essere passata in giudicato per poter essere trascritta nei registri di morte.

Al secondo comma dell'articolo 133 c.p.c. si descrive la forma e l'oggetto della comunicazione, alla quale si deve provvedere mediante biglietto di cancelleria contenente il dispositivo della sentenza, ovvero la parte conclusiva di essa ove è riportata la decisione e secondo quanto previsto dall'art. 71 del DPR n. 396/2000, la sentenza di dichiarazione di morte presunta non risulta più inclusa nell'elenco degli atti per i quali è prescritta la trascrizione.

Sono invece soggette ad annotazione negli atti di nascita le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, ex articolo 67 c.c., dichiarano l'esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.

3.4 L'Italia e la cooperazione internazionale nella risposta ai disastri di massa⁶⁹

Il Servizio della Protezione Civile rappresenta un ruolo chiave nel contrasto e nella gestione delle situazioni di emergenza derivanti dal verificarsi di disastri di massa.

Questo ente, di massima importanza, appare fortemente ispirato al principio di sussidiarietà verticale; infatti ad esso partecipano le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni.

Il Presidente del Consiglio si avvale anche degli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, oltre che dei programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle misure di emergenza.

In seguito, gli enti territoriali allestiscono tali programmi nel dettaglio, ognuno al proprio livello; più precisamente, la regione attua le disposizioni organizzative per la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali, oltre che gli indirizzi per l'organizzazione dei piani di emergenza provinciali e comunali, che coincidono con i progetti di tutte le attività coordinate e di tutte le procedure da adottare necessariamente in risposta ad un evento calamitoso atteso in un determinato territorio, con lo scopo di garantire l'effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell'emergenza e il ripristino delle normali condizioni di vita.

Gli enti territoriali hanno un ruolo centrale anche nella fase di risposta agli eventi calamitosi e tale ruolo viene definito in base alla combinazione tra l'intensità ed

⁶⁹Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli studi Roma Tre, Scuola Superiore Sant'Anna, UTIU, Il quadro giuridico per la risposta internazionale ai disastri in Italia. (2012), pag. 19-25/27-36

estensione dell'evento e la capacità di reazione che l'ente presenta nei confronti di quest'ultimo.

La protezione civile italiana è contraddistinta non soltanto dalla ripartizione delle competenze, ma anche dalla divisione dei compiti operativi; il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha l'incarico di delimitare anche i poteri delle varie componenti del Servizio di Protezione Civile, ma è vincolato, in linea generale, nell'emanare istruzioni operative coerenti con la distribuzione di competenze e poteri operata a livello costituzionale e legislativo, salvo motivate eccezioni.

Sono molteplici gli enti coinvolti nelle attività materiali della protezione civile e l'art. 11 della Legge 225/1992 elenca le "strutture operative nazionali" del Servizio della protezione civile tra cui le principali sono il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco (VVF), le Forze Armate (FFAA), le Forze di polizia, il Corpo Forestale dello Stato e il Servizio Sanitario Nazionale e poi ancora, i gruppi nazionali di ricerca scientifica, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, la Croce Rossa Italiana e le organizzazioni di volontariato.

Il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, definito dalla legge poc'anzi citata, rappresenta "la componente fondamentale della protezione civile": esso è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'Interno, la quale si impegna, inoltre, a prestare soccorso in caso di pubbliche calamità.

A livello internazionale, lo stato Italiano è spesso coinvolto in attività di cooperazione internazionale nell'ambito della protezione civile.

Numerose organizzazioni internazionali sono direttamente o indirettamente collegate all'attività di risposta ai disastri.

L'Italia partecipa, in particolare, alle attività di coordinamento svolte nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO).

A livello di Nazioni Unite, è significativo il ruolo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (OCHA) che si occupa prevalentemente del coordinamento dei vari soggetti partecipanti ad iniziative umanitarie. L'Italia ha abitualmente rapporti di collaborazione, derivanti da interessi comuni, con OCHA per quanto riguarda il finanziamento di iniziative di prevenzione e risposta ai disastri.

Sempre a livello internazionale, l'Italia partecipa al Gruppo Consultivo Internazionale per la ricerca e il salvataggio (INSARAG), che consiste in un network di Stati e organizzazioni internazionali fondato nel 1991 e oggi sostenuto amministrativamente dall'OCHA.

L'attività svolta dall'INSARAG è funzionale alla facilitazione del coordinamento nell'ambito della ricerca e salvataggio in aree urbane. L'Italia ospita anche una delle cosiddette cinque basi di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD), la base San Vito di Brindisi è adibita a deposito ed è utilizzata per immagazzinare materiale proveniente dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), al fine di essere trasportato in 24-48 ore nelle aree colpite da crisi umanitarie.

In quanto membro della NATO, l'Italia è potenzialmente coinvolta nelle attività del Centro di coordinamento della risposta alle catastrofi euro-atlantiche (EADRCC) il quale rappresenta il principale meccanismo di risposta ai disastri nell'area Euro-Atlantica e coinvolge tutti i membri della NATO e 22 Stati partner oltre a risultare funzionale al coordinamento di richieste ed offerte di aiuto in seguito a disastri naturali o antropici, cooperando con l'OCHA, cui la NATO riconosce un ruolo primario nel coordinamento dell'aiuto umanitario internazionale.

È importante sottolineare che sia l'ONU che la NATO si fondano sui principi di sovranità e di non-ingerenza e ciò significa, da un lato, che nessuno Stato è tenuto ad offrire o garantire aiuti in caso di disastro e, dall'altro, che lo Stato colpito da un disastro può discrezionalmente scegliere se richiedere o accettare aiuti di soggetti terzi ed ha altresì la responsabilità ultima per quanto concerne il coordinamento degli aiuti nazionali ed internazionali sul proprio territorio.

Non esiste un accordo multilaterale che regoli la risposta ai disastri nel suo complesso, tuttavia l'Italia è parte di numerosi trattati multilaterali che disciplinano aspetti specifici inerenti alla risposta ai disastri.

Gli accordi che prevedono l'obbligo di notificare tempestivamente i disastri avvenuti in territorio italiano a soggetti terzi comprendono la Convenzione sulla notifica tempestiva degli incidenti nucleari (1986), la Convenzione di Basilea sul movimento di rifiuti pericolosi (1989), la Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali (1992) e la Convenzione per la protezione del mediterraneo (1976, emendata nel 1995).

Vi sono due accordi esplicitamente volti a regolare la cooperazione in caso di disastro che sono l'Accordo sull'assistenza in caso di incidente nucleare (1986) e l'Accordo di cooperazione sulla previsione, prevenzione e mitigazione dei disastri naturali ed antropici, concluso con alcuni Paesi dell'Europa centrale (1992).

Oltre alle fonti vincolanti, sono previsti anche degli strumenti multilaterali non vincolanti che possono contribuire a rafforzare la capacità dell'Italia di cooperazione con enti stranieri e internazionali in caso di disastri di massa.

Uno di questi strumenti, degno di nota, è la Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 46/182 del 1991, la quale contiene varie raccomandazioni che le autorità nazionali possono tenere in considerazione nella stesura ed applicazione della normativa interna.

Questo strumento prevede che lo Stato colpito dal disastro abbia la responsabilità principale per l'organizzazione, il coordinamento e la fornitura dell'assistenza umanitaria nel proprio territorio e per la mobilitazione di organizzazioni non governative.

Per quanto riguarda la cooperazione bilaterale, l'Italia ha concluso accordi internazionali riguardanti la collaborazione nella risposta ai disastri con numerosi Paesi e la maggior parte di questi accordi contiene norme volte ad agevolare l'assistenza in vari ambiti, come ad esempio la fornitura di visti e la disciplina delle immunità.

L'Italia ha anche concluso un accordo con San Marino relativo alla cooperazione in materia di risposta ai disastri, che concerne soltanto gli eventi verificatisi nel territorio sammarinese; ma non ha, invece, concluso accordi bilaterali di assistenza con la Santa Sede.

I più importanti meccanismi di cooperazione internazionale cui partecipa l'Italia sono previsti dal diritto dell'Unione Europea: da un lato, prevedono la “clausola di solidarietà”, ovvero, laddove uno Stato Membro dell'UE sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, l'Unione e gli altri Stati Membri devono prestargli assistenza ai sensi dell'articolo 222 TFUE⁷⁰ del quale non risultano sempre chiare le sue ricadute giuridiche e pratiche sulla cooperazione nella risposta ai disastri.

⁷⁰ 1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per: a)

- prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;
- proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;
- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;

b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo.

2. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio.

Ad oggi, lo strumento di maggiore importanza in questo ambito rimane il Meccanismo di protezione civile ed, al fine di garantire una protezione più elevata nel caso di catastrofi, nel 2001 il legislatore dell'Unione ha adottato una decisione attraverso cui si è istituito un meccanismo comunitario volto ad agevolare una maggior cooperazione negli interventi di soccorso della protezione civile, il quale è stato successivamente modificato in “un meccanismo comunitario di protezione civile” ed infine sostituito con il nuovo “Meccanismo Unionale” di protezione civile, adottato con decisione 2013/1313. È bene sottolineare che non sono solo gli Stati Membri dell'UE a partecipare al “Meccanismo”, ma anche gli Stati candidati all'adesione all'UE che ne facciano richiesta.

L'ambito di applicazione del Meccanismo UE è piuttosto vasto e riguarda ogni disastro naturale o di origine antropica, concernente le persone, l'ambiente o i beni, internamente o esternamente l'UE. Le azioni consentite dal Meccanismo UE si riferiscono a diversi aspetti della protezione civile.

Esso tratta, in primo luogo, della prevenzione e preparazione ai disastri; infatti, gli Stati devono identificare i rischi cui sono soggetti, e possono determinare preventivamente le risorse umane e materiali che potrebbero rendere disponibili per attività di protezione civile; le informazioni in merito a prevenzione e preparazione devono essere fornite alla Commissione Europea e, successivamente, l'UE e gli Stati possono attuare un programma di formazione per le squadre di intervento.

In secondo luogo, il Meccanismo regola “l'allarme rapido” per le catastrofi che possono colpire il territorio degli Stati membri; inoltre, lo Stato colpito da un disastro deve darne comunicazione tempestivamente alla Commissione e agli Stati membri che rischiano di essere interessati dalla catastrofe.

In seguito, la Commissione provvede a garantire la comunicazione delle informazioni fra i Paesi partecipanti al Meccanismo, attraverso il Centro di coordinamento della

3. Le modalità di attuazione della presente clausola di solidarietà da parte dell'Unione sono definite da una decisione adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo 31, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea. Il Parlamento europeo è informato.

Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo l'articolo 240, il Consiglio è assistito dal comitato politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comitato di cui all'articolo 71, i quali gli presentano, se del caso, pareri congiunti.

4. Per consentire all'Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione.

risposta alle emergenze (ERCC), un ufficio della Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (DG ECHO).

In terzo luogo, il “Meccanismo” regola il coordinamento della risposta ai disastri nell’UE e negli altri Paesi coinvolti nel Meccanismo ed in esso prevalgono i principi internazionalistici di sovranità e non ingerenza, come accade nel caso della cooperazione con le Nazioni Unite e la NATO e ciò comporta la possibilità dello Stato colpito dal disastro di chiedere aiuto, ma non è obbligato a farlo. Nei casi in cui l’assistenza sia garantita, lo Stato richiedente è competente, nell’ambito del proprio territorio, a dirigere gli interventi di soccorso e ad indicare direttive e limiti degli incarichi affidati alle squadre straniere.

Anche lo Stato, che potenzialmente offre l’assistenza, mantiene un ampio margine di discrezionalità e, successivamente al ricevimento della richiesta di soccorso, esso incorre nell’obbligo procedurale di decidere tempestivamente se offrire assistenza, ma può stabilire autonomamente la portata e le condizioni del soccorso, eventualmente, potendo anche negare l’aiuto.

CAPITOLO 4 - Il DNA come strumento di identificazione: normativa di prassi e diritti alla persona

4.1 L'importanza umanitaria dell'identificazione

Inondazioni, terremoti, attentati terroristici, incidenti aerei e ferroviari, sciagure navali, affondamento di barconi di migranti: questi sono soltanto alcuni dei casi caratterizzati da un elevato numero di vittime, spesso resti umani resi irriconoscibili dai traumi subiti e/o dal cattivo stato di conservazione.

Nella maggior parte dei casi, alla cancellazione della vita spesso corrisponde la cancellazione dell'identità delle persone coinvolte, a volte solo temporanea a volte permanente.

L'identità è ciò che rimane quando tutto il resto non c'è più ed è ciò che noi siamo e che ogni individuo costruisce con il tempo e con le proprie esperienze e per questo, preservarla è fondamentale e recuperarla è importante.

A tal riguardo, importante è citare l'articolo 6 del Codice Civile che sancisce che il diritto al nome, in quanto attributo della personalità e segno distintivo individuale, parifica il soggetto deceduto a quello vivente; sempre in termini etici-umanitari, si esprime anche la XIV Relazione del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse del 2015, la quale individua nel "Registro nazionale dei cadaveri non identificati", "un punto di riferimento unico nel suo genere per favorire la riconducibilità dei numerosi scomparsi ai corpi senza nome che giacciono sepolti o custoditi presso gli Istituti di medicina legale ed Obitori comunali".

Una corretta diagnosi identificativa di cadaveri e resti umani presenta diverse implicazioni, le quali sono da tempo oggetto di discussione della letteratura specialistica con particolare attenzione all'ambito morale, giuridico e amministrativo. I quesiti che hanno origine dall'identificazione dei cadaveri trovano risposta in una rigorosa ed efficace gestione della serie di effetti derivanti dalla dichiarazione di morte presunta⁷¹.

A livello tecnico, l'identificazione personale è un lavoro estremamente complesso e meticoloso che richiede un concreto coordinamento tra varie figure professionali come il personale del 118, vigili del fuoco, carabinieri, polizia e laboratori specializzati. L'identificazione di un cadavere sconosciuto è importante non solo in ambito penale, perché un contributo fondamentale alle indagini giudiziali, ma risulta molto importante

⁷¹E. Marvelli, (2017) La dignità dei corpi senza nome pag.1-2

anche dal punto di vista sociale e civile dal momento che da questo, per esempio, possono dipendere questioni riguardanti successioni e assicurazioni e per evitare eventuali sostituzioni di persone.

La professoressa Cristina Cattaneo, direttrice del Labanof, laboratorio di antropologia e odontologia forense, presso l'Università di Milano, ha dichiarato che “ è fondamentale dare un'identità ai morti per la loro dignità riconosciuta dalle convenzioni internazionali e per la salute mentale dei vivi che hanno bisogno di conoscere che fine ha fatto il proprio congiunto”⁷²; infatti l'identificazione e la restituzione alle famiglie di appartenenza rappresenta uno degli obiettivi principali dell'indagine forense sui resti umani.⁷³

Per quanto riguarda la gestione dell'identificazione delle vittime nei disastri di massa, risulta necessaria una combinazione di attenzione umanitaria, armonizzazione delle strategie di preparazione, riflessione etica sia nella definizione delle politiche che nella pratica e miglioramento delle tecnologie di identificazione.

La complessità dell'attività identificativa, che presuppone una concordanza tra i dati *ante e post-mortem* con accuratezza diagnostica pari alla certezza scientifica, trova un valido supporto nel potenziamento delle metodiche genetiche, antropologiche e odontologiche, tanto da indurre nella pubblica opinione, ivi compresi anche molti magistrati e avvocati, la falsa convinzione che quel che è possibile per il vivente lo sia anche per il cadavere e che le indagini genetiche possano sempre risolvere tutto o quasi. L'avvertimento all'estrema cautela nell'impiego dei dati ottenuti e la necessità di integrazione tra gli apporti provenienti dalle molteplici competenze specialistiche in gioco, lontani dall'ostacolare il processo identificativo, rappresentano la migliore garanzia di risultato per il perseguimento dell'obiettivo di restituire dignità ai corpi senza nome⁷⁴.

La stessa professoressa Cattaneo, sostenendo la validità della tesi per cui una persona sconosciuta è da considerarsi una persona scomparsa, ha evidenziato la totale assenza di un'organizzazione che raccolga, contestualmente, i dati pertinenti agli scomparsi e quelli relativi ai cadaveri sconosciuti, sollecitando la creazione del “Registro nazionale degli scomparsi” in parallelo con quello dei corpi senza identità, contenente le informazioni salienti riguardanti le caratteristiche fisiognomiche, le circostanze del

⁷² obiettivoinvestigazione.it

⁷³L. Caenazzo, P. Tozzo, D. Rodriguez, (2012) Ethical Issues in DNA Identification of Human Biological Material from Mass Disasters, pag. 1

⁷⁴E. Marvelli, (2017) La dignità dei corpi senza nome pag.13

rinvenimento dei corpi e l'indicazione delle Procure e delle Forze di polizia che hanno in trattazione il singolo caso⁷⁵.

Da un punto di vista etico, l'identificazione delle vittime è importante per ragioni umanitarie, che comprendono la necessità delle famiglie di far fronte alle conseguenze della loro perdita e il rispetto delle usanze religiose della sepoltura, infatti, è bene sottolineare che ogni cultura o religione, in qualche modo, onora i suoi morti ed esprime il bisogno di sapere dove sono sepolti e dove andare a piangerli.

Senza una corretta identificazione, potrebbero esserci difficoltà sociali o amministrative per le famiglie e, inoltre, l'identificazione rappresenta un passo importante nella ricostruzione delle società colpite da disastri di massa, aiutando il ritorno alla normalità per le famiglie e le comunità.

Secondo le linee guida del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), quando ai parenti viene chiesto di donare campioni di riferimento, la raccolta del materiale biologico va opportunamente motivato alla persona consenziente, al fine di farle comprendere come la raccolta la riguarderà.

In queste circostanze, le informazioni che devono essere fornite ai parenti delle vittime riguardano: il motivo per cui i campioni sono stati raccolti e come funzionerà il processo di identificazione; gli aspetti pratici della partecipazione al programma e i benefici che potrebbero ricevere da essa; come saranno gestiti e utilizzati i dati ad essi relativi rispettando i principi di riservatezza e come riceveranno le informazioni durante il processo di identificazione.

La richiesta di consenso per usi futuri dei campioni di riferimento, in tali situazioni, può essere difficile, poiché molti fattori possono essere un ostacolo nel processo decisionale dei presunti familiari. Infatti, in relazione all'impatto della mortalità di massa sui parenti del defunto, possono emergere diversi sintomi fisici e psichici come dolore, ansia e depressione legati alla natura traumatica dell'intera situazione, effetti che potrebbero viziare il consenso fornito⁷⁶: per esempio, il non sapere se un figlio o un padre sia vivo o morto potrebbe portare a disturbi psicologici se non addirittura a comportamenti e abitudini di vita pericolosi come per esempio depressione e alcolismo o a patologie organiche vere e proprie.

Anche dal punto di vista burocratico-amministrativo, la non identificazione delle salme, può creare ostacoli, perché in mancanza dei certificati di morte, risulta difficile

⁷⁵E. Marvelli, (2017) La dignità dei corpi senza nome pag.3

⁷⁶Si fa riferimento alla nota numero 72

procedere con la gestione amministrativa: senza il certificato di morte, ad esempio, è molto difficile dare inizio all'iter burocratico per effettuare il ricongiungimento di un minore rimasto orfano con il parente in vita attualmente in un altro Paese⁷⁷.

Inoltre, è doveroso porsi la questione, alla quale è molto difficile dare una risposta, sulla necessità o meno di informare, il più rapidamente possibile, ogni famiglia sull'identificazione del loro parente o attendere che siano stati riassociati ed attribuiti tutti i frammenti allo scopo di presentare al meglio la salma e limitare, per quanto possibile, il trauma, già causato, dalla scomparsa della persona cara⁷⁸.

Le informazioni devono essere raccolte con una finalità essenzialmente di ordine pratico-operativo, tenendo conto che il colloquio avverrà con persone che in quel momento stanno vivendo una tragedia e che non hanno alcuna cognizione di questioni medico-legali legate a problemi identificativi⁷⁹.

Degna di nota è la Commissione internazionale per le persone scomparse (ICMP), un'organizzazione intergovernativa che, nell'ambito del suo mandato, incoraggia la partecipazione attiva della società civile e in particolare delle famiglie degli scomparsi e lo fa attraverso programmi di istruzione, formazione e concessione di sovvenzioni volti a responsabilizzare i membri della famiglia e gli altri.

Nell'eventualità in cui le persone scompaiano a causa di disastri di massa, l'ICMP collabora con i gruppi di sopravvissuti per ricostruire la fiducia tra i gruppi rivali e all'interno degli stati in transizione e per garantire che la società civile partecipi alla creazione di istituzioni, legislazione ed eventi commemorativi e altre forme di commemorazione relative alle persone scomparse.

Inoltre, lavora direttamente con i membri delle associazioni di famiglie di quest'ultime e altri attori della società civile per incoraggiare una maggiore cooperazione tra i diversi gruppi religiosi/nazionali al fine di risolvere problemi comuni.

È importante ribadire che l'uso dei moderni metodi forensi per identificare soggetti sconosciuti richiede la partecipazione volontaria dei parenti alla fornitura di campioni di riferimento per condurre l'abbinamento di parentela dei campioni *post mortem* e il

⁷⁷ labanof.unimi.it

⁷⁸L. Caenazzo, (2014) Riconoscimento delle vittime in un disastro di massa, pag. 11

⁷⁹R. Cecchi, L. Cipolloni, (2013) "Problemi di patologia forense e di identificazione nei mass disaster, pag. 79

consenso volontario dei parenti allo scopo di fornire informazioni personali, comprese quelle genetiche⁸⁰.

4.2 La normativa inter e sovra-nazionale di riferimento⁸¹

Le applicazioni della genetica suscitano da diverso tempo un ampio ed approfondito dibattito scientifico, scaturito soprattutto dalle opportunità che esse offrono e dai possibili rischi che la catalogazione e lo sfruttamento di questi dati può comportare.

Di conseguenza, il piano di protezione sovra ed internazionale ha cercato di fornire standard generali di tutela dei diritti della persona rispetto ai rischi in relazione alle applicazioni della biomedicina.

Il Consiglio d'Europa ha emanato nel tempo diverse Raccomandazioni che, pur non avendo valore vincolante, segnano la crescente importanza che ne deriva dal tema dell'utilizzo dei dati personali proprio nello specifico campo delle indagini per fini giudiziari; infatti nel 1987 venne approvata una prima Raccomandazione, predisposta a disciplinare l'utilizzo dei dati personali nel settore della polizia.

Il documento prevede una lunga serie di adempimenti, definiti "da rispettare in ogni caso", che ogni Stato membro dovrebbe attuare per il trattamento dei dati personali relativi al settore delle indagini di polizia.

Il 10 febbraio 1992, il Consiglio d'Europa ha adottato la Raccomandazione R1 sull'uso del DNA per fini giudiziari, importante per la fornitura dei principi generali, ma anche delle indicazioni specifiche sulla raccolta dei campioni e l'utilizzazione dei dati derivanti dal DNA, per scopi investigativi e di perseguimento dei reati. Inoltre, i laboratori specifici, ove si svolgono queste sofisticate analisi, devono anche assicurare un' adeguata protezione ai dati loro forniti nel pieno rispetto degli individui a cui appartengono i campioni.

Ciascuno Stato membro dovrebbe avere un'autorità di controllo indipendente al di fuori del settore di polizia che dovrebbe essere responsabile di garantire il rispetto dei principi contenuti nella presente raccomandazione e nuovi mezzi tecnici per il trattamento dei dati possono essere introdotti solo se sono state adottate tutte le misure idonee a garantire un uso conforme alla normativa vigente, in materia di protezione dei dati.

⁸⁰ icmp.int

⁸¹L'intero paragrafo fa riferimento a L. Scaffardi, (2008) Le banche dati genetiche per fini giudiziari e i diritti della persona, pag. 20-35

I file automatizzati permanenti dovrebbero essere notificati all'autorità di controllo e la notifica dovrebbe specificare la natura di ogni file dichiarato, l'organismo responsabile del suo trattamento, le sue finalità, il tipo di dati contenuti nel file e le persone a cui i dati sono comunicati. Anche gli archivi ad hoc, costituiti in occasione di indagini particolari, dovrebbero essere notificati all'autorità di controllo o secondo le condizioni con essa stabilite, tenendo conto della specificità di tali fascicoli, o secondo la normativa nazionale.

L'analisi del DNA per scopi investigativi non è esente da errori, infatti la grande sensibilità che caratterizza quest'ultima pone, infatti, il problema dell'affidabilità dei risultati ottenuti dall'esame delle tracce biologiche, sia quelle provenienti dalla scena del crimine, sia quelli prelevati dai soggetti sospettati utili per il confronto.

Come sottolineato da Rothstein e Talbot, “una corrispondenza tra il DNA della scena del crimine e il profilo del database di un individuo non significa necessariamente che l'individuo sia colpevole”⁸².

Anche la Raccomandazione R (97) 5, relativa alla protezione dei dati sanitari che comprende anche quelli genetici, specifica criteri di particolare utilità che debbono essere rispettati nella raccolta e nel trattamento dei dati sanitari, sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata.

Essa si sofferma sui criteri da seguire nell'uso dei dati genetici raccolti e trattati, stabilendo che questi dovranno essere utilizzati a soli fini di prevenzione, diagnostici o terapeutici; l'affidabilità di tale strumento è strettamente collegata alle capacità dei laboratori di assicurare la competenza degli operatori, la disponibilità delle risorse tecnico-logistiche necessarie e la validità delle metodiche utilizzate.

Per questo, in generale, si ricorre all'accreditamento dei laboratori sia secondo le norme dell'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO), sia attraverso linee guida specifiche che siano complementari ad altri strumenti e che devono tenere conto delle ricadute che analisi di questo tipo hanno sulla sicurezza e sulla libertà dei cittadini.

Possono presentarsi casi di falsi positivi, che determinano un'identificazione erronea che possono verificarsi quando il campione è degradato rendendo impossibile estrarne un profilo completo; ecco perché l'analisi del DNA per scopi investigativi deve essere ulteriormente perfezionata, soprattutto per quanto riguarda il controllo qualità e la certificazione dei laboratori.

⁸²L. Scaffardi, (2008) Le banche dati genetiche per fini giudiziari e i diritti della persona, pag. 22-23

Il trattamento dei dati per la necessità di un procedimento giudiziario o penale dovrà essere oggetto di una legge specifica che offra garanzie appropriate: i dati dovranno servire esclusivamente a verificare l'esistenza di un collegamento genetico ai fini della raccolta delle prove, della prevenzione di un concreto pericolo o della repressione di una specifica infrazione penale e in nessun caso dovranno essere usati per individuare altre informazioni che possano essere collegate geneticamente. Inoltre, il trattamento dei dati genetici non può prescindere da determinate ragioni sanitarie riferibili al soggetto sottoposto al prelievo o a terzi aventi causa.

In conclusione, dalla complessiva analisi di queste Raccomandazioni, l'elemento che risulta importante è il richiamo a due basilari principi nella raccolta e nel trattamento di questi dati: quello di scopo e quello di proporzionalità.

Tornando alla ricostruzione di carattere generale, ritroviamo un ulteriore documento rivolto all'individuazione di principi etici e giuridici che devono guidare gli avanzamenti della ricerca genetica e delle sue applicazioni: si tratta della Dichiarazione universale sul genoma umano e sui diritti umani del 1997, fondata sul tema della dignità umana, della libertà di ricerca, della solidarietà tra esseri umani e della cooperazione internazionale.

Più specificatamente, la dichiarazione individua i principi della non discriminazione in base alle caratteristiche genetiche, il consenso libero e informato di ogni individuo sui propri dati genetici, la garanzia della riservatezza nell'uso dei dati genetici, i quali possono subire limitazioni solo per legge ed in base a "necessità imperiose", e comunque nei limiti del diritto internazionale e delle Convenzioni internazionali sui diritti umani.

Appare rilevante citare due documenti adottati dalla Conferenza generale dell'Unesco volti alla ricerca di una determinazione di canoni universali di riferimento, attuando le emergenti pratiche nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona e della sua dignità.

Il primo documento a cui si fa riferimento è la Dichiarazione Internazionale sulla Genetica Umana del 16 ottobre 2003, che risulta essere un punto fondamentale di riferimento per ciò che attiene la determinazione di principi etici comuni per la raccolta, il trattamento nonché la conservazione e l'utilizzo dei dati genetici prelevati da campioni; il secondo documento è rappresentato dalla Dichiarazione universale su bioetica e diritti umani del 19 ottobre 2005, di portata significativamente più generale,

risponde appunto alla necessità di assicurare principi etici unanimemente riconosciuti in materia di studi e conseguenti pratiche sul genoma umano.

Da queste affermazioni nasce la necessità di fornire un quadro di insieme uniforme di fronte alle constatate difformità nelle legislazioni nazionali, da cui desumere principi e procedure a cui gli Stati possano fare riferimento nel costante avanzamento della scienza biomedica.

Con la Risoluzione sui problemi etici e giuridici della manipolazione genetica, si è iniziato a riflettere in maniera più approfondita sulle implicazioni sociali, economiche, ambientali, giuridiche e sanitarie applicate al settore delle biotecnologie che manifestavano fin da allora aspetti positivi, grazie al continuo avanzamento delle conquiste scientifiche che portavano ad esempio all'affinamento della diagnostica o delle terapie mediche, ma anche a problemi legati al controllo sociale e di esclusione di interi strati della popolazione causando alterazioni della convivenza sociale.

Importante è poi richiamare la Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali, di cui all'articolo 8 trovano collocazione i dati sulla salute fra le informazioni che richiedono precauzioni particolari rispetto alle normali cautele circa l'impiego dei dati relativi alla sfera della persona. In quest'atto emerge la problematica dell'assenza di una specifica previsione riguardante i dati genetici ed al centro della legittima utilizzabilità di questi dati vi è il principio di proporzionalità che legittima l'utilizzo degli stessi solo dopo averne valutato l'adeguatezza, la pertinenza e la "non eccessività" del trattamento rispetto allo scopo per cui sono stati raccolti.

In maniera ancora più specifica, il Consiglio dell'Unione Europea, tenendo conto dell'importanza dell'analisi del DNA nelle indagini di polizia criminale e del possibile scambio dei risultati di tali analisi, quale contributo per migliorare l'efficienza di questo tipo di indagini, ha sollecitato gli Stati membri a fissare criteri uniformi per la costituzione di banche dati nazionali relative al DNA.

A tal riguardo, nasce la preoccupazione di costruire un sistema di banche dati uniformi, cioè di possibile e compatibile lettura; inoltre, data l'importanza e la delicatezza delle informazioni scambiate queste dovranno essere limitate alle parti non codificanti del DNA e quello che rimane in capo alla piena determinazione degli Stati attiene alla tipologia dei reati per cui è possibile avvalersi di tali delicate analisi, così come il Consiglio rimette allo Stato membro la facoltà di stabilire a quali condizioni e per quali reati i risultati delle analisi del DNA dovrebbero essere memorizzati in una banca dati.

Il Consiglio ha così invitato gli Stati membri ad utilizzare gli stessi marcatori del DNA, limitando lo scambio dei risultati alle zone cromosomiche prive di espressione genetica, ovvero quelle che non forniscono informazioni su specifiche caratteristiche ereditarie. L'insieme dei documenti richiamati, pur nella diversità del loro valore normativo e dei molteplici temi trattati, converge oggi nella Carta europea dei diritti fondamentali, la cosiddetta Carta di Nizza, inserita quale protocollo aggiuntivo al Trattato di Lisbona. Tutto ciò crea una forte propensione all'impegno verso il rispetto e la tutela della dignità umana e il diritto all'integrità fisica e morale della persona.

Per quanto attiene la disciplina del trattamento dei dati di carattere personale, l'articolo 8 dispone dettagliatamente come ogni individuo abbia il diritto alla protezione di questi dati, e come questi debbano essere trattati secondo il principio di lealtà e per finalità determinate e comunque sempre successivamente all'ottenimento del consenso informato della persona o, in mancanza di questo, attraverso modalità la cui legittimità si basi su di un disposto legislativo.

Va sottolineato che i dati ricavabili dall'analisi del DNA sono molto particolari in quanto rivelano informazioni relative non solo alla persona, ma anche ai suoi familiari e questo genera numerosi problemi etici e giuridici legati alla creazione di database genetici e al trattamento dei dati in essi inseriti.

In primo luogo, occorre tenere in debita considerazione gli interessi dei soggetti i cui campioni biologici sono raccolti dal momento che l'analisi del DNA, può anche rilevare diagnosi di malattie genetiche o di predisposizione a queste con ricadute possibili in chiave negativa ad esempio se il risultato, derivante da un test genetico, porti a conoscenza dell'individuo di legami parentali sconosciuti con inevitabili ricadute sugli equilibri socio-familiari.

Ne deriva che la formazione di database genetici, a fini di indagini giudiziarie, implica un corretto bilanciamento fra gli interessi legati alla tempestiva repressione del crimine e i rischi legati a condotte invasive e discriminatorie nei confronti della riservatezza e dignità della persona. E da questo scaturisce la necessità dell'approvazione di una sicura normativa garantistica, di fronte ai nuovi e più incisivi metodi investigativi, l'inviolabilità di valori costituzionalmente protetti considerati coesenziali al concetto di dignità individuale, quali il diritto al libero sviluppo della personalità, il diritto all'autodeterminazione informativa, il diritto alla salute e il diritto a non sapere.

4.3 Dal Trattato di Prüm alla Carta di Nizza: raccolta, accesso e scambio di dati⁸³

Tutti i documenti normativi europei presi in esame mostrano particolare cautela riguardo l'esigenza di fornire un'adeguata protezione alla privacy genetica dell'individuo di fronte ai possibili esiti discriminatori che possono avere origine da pratiche aventi ad oggetto le caratteristiche genetiche della persona, o comunque con riguardo alle dinamiche invasive e restrittive delle libertà fondamentali dell'individuo.

Nonostante ciò, è necessario sottolineare che l'uso dei database, in aiuto alle indagini di polizia giudiziaria, non sembra più potersi limitare ai confini nazionali; si assiste, così, alla sottoscrizione dei primi protocolli di intesa per l'utilizzo incrociato di tali dati fra diversi Stati.

Nel maggio del 2005 è stato sottoscritto, da sette Paesi dell'Unione europea (Germania, Spagna, Francia, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo), il Trattato di Prüm che prevede la possibilità di incentivare la realizzazione di sistemi che consentano la raccolta, l'accesso e lo scambio di dati, anche di natura strettamente personale come DNA ed impronte digitali, con lo scopo di rafforzare la cooperazione di polizia europea in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e all'immigrazione clandestina.

Inoltre, il Trattato contiene la speranza futura di trasposizione nell'ambito del diritto comunitario e il tipo di cooperazione tra gli Stati membri viene attuata mediante scambio di informazioni che spaziano dall'immatricolazione dei veicoli alle impronte digitali, nonché alle informazioni dei dati provenienti dalla parte non codificante del DNA e si danno a vicenda l'accesso alle loro analisi del DNA e ai database dattiloscopici, ovvero le impronte digitali. Inoltre, i servizi di polizia possono avviare una interrogazione di un database per estrarre i dati necessari, detta query, nel sistema di dati di una parte contraente per scoprire se contiene dati relativi ad un profilo specifico e vengono automaticamente informati del risultato in pochi minuti e i dati personali potranno essere comunicati nel corso della reciproca assistenza legale e questo significa che i dati scambiati non devono contenere nessuna indicazione che porti all'identificazione diretta della persona interessata.

Una successiva decisione del Consiglio UE, in tema di giustizia e affari interni, ha stabilito di integrare nell'ambito del diritto comunitario le principali previsioni del Trattato di Prüm.

⁸³L'intero paragrafo fa riferimento a L. Scaffardi, (2008) LE banche dati genetiche per fini giudiziari e i diritti della persona, pag. 44-55

Considerato il necessario sviluppo della materia al fine di poter combattere, nel miglior modo possibile, la criminalità all'interno dell'Unione Europea, la procedura adottata, tuttavia, sembra voler eludere i principi del Trattato sull'Unione Europea (TUE) relativi al cosiddetto "terzo pilastro", in materia di cooperazione rafforzata.

Infatti, l'iter previsto per la formazione delle norme in questo ambito richiede l'unanimità e alcuni Stati europei hanno invece deciso di sottoscrivere il trattato multilaterale e poi, successivamente, ne hanno richiesto l'integrazione nella legislazione europea attraverso il Consiglio, mentre si discuteva la presentazione di una decisione quadro che trattava riguardo questi temi.

In merito si è espresso il Garante europeo per la protezione dei dati che ha sottolineato che si tratta di una procedura che nega ogni necessità di un processo legislativo democratico e trasparente, in quanto non rispetta neppure le già limitate prerogative nell'ambito del terzo pilastro.

I condivisibili reclami non appartengono solamente al piano procedurale, ma anche al fatto che in mancanza di un quadro giuridico armonizzato per la protezione di dati genetici, si proceda con poca cautela.

D'altronde una frettolosa e imprecisa previsione normativa potrebbe ripercuotersi sulla tutela dei singoli cittadini europei che vedrebbero i propri dati condivisi con Paesi che offrono una tutela inferiore a quella del Paese di appartenenza.

Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) osserva che l'iniziativa impone a tutti gli Stati membri l'obbligo di creare schedari nazionali di analisi del DNA, ma al contempo, va evidenziato che vari Stati membri dispongono, già da tempo, di banche dati nazionali del DNA, mentre altri hanno poca se non addirittura nessuna esperienza a riguardo.

La banca dati più sviluppata in Europa e nel mondo è quella del Regno Unito che vanta la più ampia raccolta di profili del DNA ed essa comprende le persone condannate per un reato come pure quelle arrestate e quelle che hanno fornito volontariamente campioni a fini di soppressione. La situazione, invece, è diversa in altri Paesi; per esempio in Germania, sono conservati soltanto i profili relativi alle persone che sono state condannate per reati gravi.

E' addirittura presumibile che in Germania il prelievo del DNA per finalità più ampie non sarebbe compatibile con la giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il riferimento del Garante, in tal senso, è rivolto alla giurisprudenza della Corte di Karlsruhe, secondo cui l'uso di campioni del DNA per reati meno gravi risulta essere incompatibile con il principio di proporzionalità: questa giurisprudenza manifesta una diversa interpretazione, in contrasto con le scelte attuate in Inghilterra, causa di possibili contrasti in sede di armonizzazione delle legislazioni europee.

Occorre tener conto che un profilo di DNA, inizialmente considerato innocuo, con l'incessante avanzamento del progresso scientifico, può a posteriori risultare molto importante e fornire più informazioni di quanto sia prevedibile e necessario; a questo proposito, diviene essenziale dare definizioni precise affinché non sia possibile ricavare informazioni diverse rispetto a quelle necessarie per le indagini giudiziarie.

Il Parlamento Europeo, consapevole della criticità della materia affrontata, ha emanato, in sede consultiva, una risoluzione legislativa sulla proposta di Decisione Quadro del Consiglio, il quale ha successivamente disposto che esaminerà tutte le soluzioni suggerite dal Parlamento europeo, agendo in nome del principio di cooperazione rispecchiato dal parere e, in attesa dello scioglimento di alcune riserve d'esame parlamentare, è giunto ad un orientamento generale sulla proposta di decisione quadro.

Nelle nuove disposizioni si ritrova una generale maggiore attenzione alla protezione dei dati oggetto di scambio, soprattutto per ciò che attiene ai diritti di accesso e di recesso, nonché al mantenimento dei dati.

Gradualmente vengono individuati controlli sull'applicazione della norma, tali da poterne incrementarne in futuro la portata, ma è nel campo dei principi sulla protezione dei dati personali, trattati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia in campo penale, che si pretende una norma sempre più puntuale e definitiva individuando ben 15 principi, di cui il primo dei quali afferma che i dati personali devono essere trattati garantendo un elevato livello di protezione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, compreso il diritto alla protezione dei dati personali.

La presente decisione quadro mira a garantire il pieno rispetto dei diritti alla vita privata, alla protezione dei dati personali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sono espressioni specifiche del diritto alla dignità umana, il cui articolo 47 garantisce anche il diritto a un ricorso effettivo e ad un equo processo.

In materia, la Carta di Nizza avrebbe potuto assumere un grande valore e solo dopo la ratificazione del Trattato di Lisbona da parte di tutti gli Stati Membri, la Carta trovò la

sua “piena” validità giuridica che rafforzò ulteriormente le richiamate norme in materia di database genetici.

Raffaele Bifulco, professore di Diritto Costituzionale presso l’università di Roma, sottolinea come il diritto all’integrità genetica⁸⁴, contenuto nella Carta, potrebbe rappresentare un’attualizzazione del concetto di dignità umana.

È rilevabile come la CDFUE si presta a fungere da test sotto il profilo delle soluzioni da essa predisposte per realizzare una composizione del conflitto fra norme e giurisdizioni, che esprimono quel sistema complesso di fonti che né la Carta né l’UE vogliono e possono eliminare ma che l’UE, attraverso la Carta, deve governare.

Alla luce dello scenario descritto, non è facile giungere a conclusioni dirette, si pensi alla rapida evoluzione delle tecno-scienze, ma anche ai tanti interventi legislativi e giudiziari che segnano questo tema.

In merito a ciò, è necessario distinguere due diversi piani di argomentazione: il primo è forse più complesso e parte da considerazioni di carattere generale, infatti, non risulta possibile arrivare a conclusioni di carattere definitorio senza prendere in esame aspetti che appartengono anche ad altre materie.

Il diritto, in questo contesto, rischia di mostrare la sua intrinseca debolezza, poiché il solo apporto giuridico con difficoltà riesce ad affrontare le sfide che lo vedono impegnato: diritto, scienza, economia e motivazioni etico-valoriali devono dunque essere poste in sistema e discusse in modo integrato, così da poter fornire una sicura base alla legislazione.

Il secondo scenario attiene, invece, al piano più strettamente europeo e ha lo scopo di fornire alcune soluzioni specifiche che dovrebbero entrare a far parte di una possibile proposta di riforma.

Innanzitutto, va sottolineata con assoluta evidenza come i governi nazionali, nel definire il funzionamento di questa innovativa tecnologia, devono, non solo considerare gli innumerevoli benefici che tali strumenti potranno apportare alle politiche per la sicurezza nazionale, ma anche i problemi etici connessi alla diffusione di questo particolare tipo di dati personali, oggetto di specifiche previsioni in numerosi documenti normativi internazionali e sovranazionali.

Tutti i documenti presi in esame presentano l’esigenza di fornire un’ adeguata protezione alla privacy genetica dell’individuo di fronte ai possibili esiti discriminatori

⁸⁴L. Scaffardi, (2008) LE banche dati genetiche per fini giudiziari e i diritti della persona, pag. 34

che possono originare da pratiche aventi ad oggetto le caratteristiche genetiche della persona, o comunque con riguardo alle dinamiche invasive e restrittive delle libertà fondamentali dell'individuo.

Le ripercussioni che ricomprendono anche quelle attinenti al settore delle indagini giudiziarie, oltre ad incidere sulla sfera personale, si manifestano anche nell'ambito delle relazioni sociali: in ambito lavorativo, familiare e nel campo della tutela assicurativa dell'individuo.

Pertanto è necessario ponderare adeguatamente benefici e rischi, sia pur in alcuni casi del tutto potenziali, di simili pratiche genetiche applicate a finalità di giustizia penale, valutando i possibili effetti "distorsivi" originati da tali nuove metodologie investigative. In primo luogo, un pericolo legato all'impiego diffuso di informazioni genetiche è quello della riduzione dell'essere umano alla mera sequenza del suo DNA e che induca a ritenere che problemi sociali o altri problemi specifici dell'uomo, siano esclusivamente attribuibili a cause genetiche.

Questo, nel campo dell'utilizzo di database genetici per fini investigativi e giudiziari, non consente, conseguentemente, di considerare la responsabilità e la volontà individuale come fattori fondamentali delle scelte dei singoli e un'ulteriore ripercussione negativa e discriminatoria delle tecnologie genetiche applicate all'azione investigativa potrebbe essere innescata dal collegamento fra l'impronta genetica, ritenuta responsabile di condotte devianti, e dall'origine etnica del soggetto alla quale appartiene.

In secondo luogo, un problema altrettanto complesso, riguarda l'opportunità di creare database genetici comprendenti i profili dell'intera popolazione nazionale da utilizzare per finalità di indagine criminale.

E' stato oggetto di osservazione che una simile generalizzazione minaccia la funzione rieducativa, la quale appartiene alla sanzione penale, e lo stesso principio di non colpevolezza fino all'accertamento definitivo della responsabilità penale.

Quanto detto precedentemente porta ad evidenziare una vicenda che risulta essere assai istruttiva a tal riguardo ed inizia con l'importante scoperta del Dr. Alec Jeffreys, noto genetista inglese, segnando un percorso tortuoso iniziato con l'istituzione di piccole banche dati per fini di indagini giudiziarie che, a seguito di ulteriori interventi legislativi divenuti sempre più numerosi, hanno portato alla creazione di banche dati in continuo e costante ampliamento, nelle quali inserire i riferimenti genetici di individui condannati per reati gravi o legati alla cosiddetta sfera sessuale.

Ma anche questa è stata solo una tappa perché, per poter rispondere al meglio ad istanze legate alla sicurezza pubblica, chi sostiene che i dati debbano essere implementati ha insistito, e in alcuni casi ottenuto, di veder codificati nei database anche i dati di persone condannate per reati comuni, arrivando all'inserimento di campioni appartenenti a soggetti sospettati di reati, anche non gravi, persino se in seguito mai condannati.

Considerando che risultano essere sempre più frequenti le richieste di condivisione dei dati fra autorità di Paesi diversi, si inizia a riflettere sulla possibilità di una “schedatura” genetica totale a partire dai nuovi nati.

Se da un punto di vista di diritto il processo avanza, nonostante accesi dibattiti volti ad incrementare le garanzie per i diritti dei cittadini, ci si trova comunque di fronte a un compromesso, raggiunto in molti casi affidandone la “gestione” alla giurisdizione piuttosto che alla certezza di leggi tempestive; infatti non è più utopia la possibilità di vedere, introdotte nei vari ordinamenti, vere e proprie banche dati universali.

Se anche vi fosse la possibilità di poter “accantonare” l'enorme potenziale discriminatorio derivante da un uso distorto di tali dati e si arrivasse a condividere la teoria di chi sostiene che sia “ragionevole” uno screening totale, senza che questo rappresenti una lesione del diritto alla libertà personale degli individui, un ulteriore dubbio rimarrebbe non chiarito.

Si tratta di un quesito propriamente etico-valoriale e non di stretto carattere giuridico e, a tal proposito, è necessario chiedersi fino a quale punto un ordinamento possa spingersi nel “proteggere” la propria Comunità, senza mettere in discussione il suo stesso progetto fondativo.

Ogni Comunità ha una sua “dignità morale” che sta alla base del *pactum societatis*⁸⁵ sottoscritto: oggi, gli ordinamenti non sembrano rivolti a rafforzare quei legami di solidarietà sottoscritti nel rispetto delle reciproche libertà, bensì a privilegiare una visione fondata sulla coercizione piuttosto che sulla condivisione ed ogni sforzo deve essere compiuto con lo scopo di evitare che una società tecnologicamente moderna sia più arretrata moralmente rispetto al passato.

Diviene perciò necessario riflettere sui vari interessi che entrano in gioco perché l'evoluzione futura della banca dati dipende dalla portata del diritto al rispetto della vita privata e più diffusamente, forse, del più generale diritto dell'inviolabilità della persona

⁸⁵Lo Stato nasce da due diverse convenzioni: il *pactum societatis*, o patto di associazione, che dà origine alla società (cioè trasforma una moltitudine di individui in un popolo) ed è stipulato *singuli cum singulis*, e il *pactum subiectionis*, o patto di sottomissione, che dà origine alla sovranità ed è stipulato tra popolo e sovrano.

e della sua dignità. A tal proposito, è opportuno citare l'articolo 6 della Dichiarazione universale sul genoma umano, la quale prevede che: nessuno può essere discriminato per le sue caratteristiche genetiche, se questo ha come fine o produce come effetto la violazione di diritti e libertà fondamentali e della dignità umana.

In proposito, è significativo ricordare un passaggio di una pronuncia della Corte Suprema canadese che ha ad oggetto l'esclusione dal processo di prove relative a campioni genetici assunti in violazione della Carta dei Diritti canadese, incorporata all'interno della Costituzione del Canada.

Si percepisce un'importanza fondamentale della dignità innata dell'individuo: tale dignità è, in larga misura, basata sull'integrità e la santità del corpo che risulta violata se agli individui è impedito di esercitare il loro libero arbitrio sull'uso che deve essere fatto del proprio corpo da parte di un agente dello Stato.

Tuttavia, seppur sotto un profilo diverso, che attiene alla conservazione di campioni ematici di persone condannate, la Corte ha successivamente dichiarato legittime le disposizioni del codice penale che prevedono l'acquisizione retroattiva di campioni di persone condannate prima dell'emanazione della specifica legge.

Si è venuto così a manifestare, ancora una volta, lo storico problema che ha visto di recente prevalere le finalità di protezione della sicurezza collettiva rispetto ad una più completa tutela dei diritti fondamentali del singolo individuo sul più ampio piano della protezione della democrazia verificatasi negli ultimi anni, non solo dopo gli attentati dell'11 settembre.

La Corte di Strasburgo potrebbe arrivare ad un'interpretazione della Convenzione che tenga in considerazione i cambiamenti che stanno avvenendo nelle nostre società, ma soprattutto nel complesso ma ininterrotto avanzamento delle tecno-scienze, che in questo campo necessitano di essere disciplinate sia attraverso norme etiche condivise e, seppur in diverso ambito, più specificamente sulle scelte bioetiche di fine vita, sia attraverso norme giuridiche armonizzate.

Tutto ciò scaturisce da una ipotesi di lavoro che offre un approccio legislativo al tema che prevede l'obbligatorietà del consenso e, quando necessario, la sua esecuzione coattiva, sulla base di leggi che ne determinino specificatamente casi e modi in cui possa essere disposta dal giudice, per assicurare agli individui garanzia di riservatezza sui dati reperiti e in seguito legittimamente conservati nei database, così da assicurare una protezione effettiva alla persona non solo sul piano formale ma anche sostanziale, cioè attraverso sanzioni derivanti dall'uso improprio di quei dati.

Tale piano sanzionatorio dovrà considerare l'esistenza di situazioni diversificate a seconda che si tratti di utilizzare informazioni in modo diverso da quelle per cui sono state reperite, o rivelate a terzi non aventi causa e comunque ogni altra condotta rivolta all'acquisizione di dati che rappresentano non solo informazioni "sensibili", ma veri e propri attacchi alla dignità stessa dell'uomo.

Sul tema relativo allo sfruttamento delle banche dati genetiche per fini puramente economici, l'articolo 8 comma 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non si esprime. Diversamente, la Convenzione sulla biomedicina dispone come limitazioni del diritto alla privacy non possano essere giustificate da interessi che riguardino il benessere economico di un Paese e nonostante ciò, essa rappresenta l'unico documento internazionale che può produrre effetti giuridicamente vincolanti.

Questi principi comuni a diversi Stati possono influenzare la futura evoluzione delle regole giuridiche sulla tutela dei dati genetici seguendo la stessa logica che ha favorito la progressiva infiltrazione della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo in un numero crescente di paesi, contribuendo anche a costituire quel nucleo comune di principi ai quali far riferimento in sede interna e internazionale.

Conclusivamente, si può affermare che la condivisione dei dati genetici obbliga l'interprete a confrontarsi con questioni inedite che portano a generare dubbi sulla completa persuasività legale dei sistemi di utilizzo e conservazione dei dati genetici per fini giudiziari.

Ed è esattamente questa condizione che porta a ritenere che sia assolutamente improrogabile affrontare il tema nel più ampio panorama europeo, così da poter offrire soluzioni con aspirazioni universalistiche proprio su di un tema che inerisce a diritti, i quali, nella loro essenza, sono divulgazioni della dignità umana.

Affinché la realtà dei diritti in ambito europeo, più ampiamente la cultura giuridica e politica, non appaia più elemento retorico o di presenza iconografica, devono esserne individuate e affrontate le sfide che essa comporta ed il tema dei dati genetici sembra rispondere a questa possibile sfida, pur considerando gli inevitabili conflitti che già si manifestano, ricercando una situazione di equilibrio comune.

Ci si interroga se, di fronte alle diversificate e contrastanti soluzioni adottate, si possano prevedere norme generali di sistema armonizzate che siano accettate e condivise su base europea e, per trovare una risposta a questo quesito, è utile menzionare l'esempio americano relativo al Combined DNA Index System (CODIS), sistema federale di raccordo di dati reperiti in ambito nazionale e locale, nel quale i 50 stati americani

hanno adottato norme e regolamenti fortemente diversificati per la creazione di banche dati a fini di indagine criminale.

La legge federale non consente, però, la raccolta di campioni di persone sospettate o arrestate ma mai condannate, come affermato dal IV emendamento della Costituzione americana. Sempre in riferimento a questo esempio, una decisione quadro armonizzata rivolta alla previsione di una banca dati di carattere non universale, potrebbe contribuire ad una differente determinazione di una definizione di sussidiarietà applicata alla garanzia dei diritti fondamentali di natura non meramente quantitativa, ma sicuramente qualitativa.

Per quanto attiene la natura non meramente quantitativa, questa è dovuta ad un affievolimento della tutela di determinati diritti in ambito comunitario, anche se apparentemente consolidati in ambito nazionale, realizzandosi soprattutto nei casi in cui si prestava attenzione alla funzionalizzazione del contenuto del diritto in base ai valori del mercato.

Invece, per natura qualitativa si fa riferimento all'esatta portata di un diritto fondamentale che emerge nella trama di relazione tra i diversi valori, instaurandosi in un ordinamento: il singolo diritto non si trova mai isolato o in posizione assoluta, ma sempre rapportato ad altri diritti di contenuto configgente, o con il medesimo diritto riconosciuto ad altri soggetti dell'ordinamento, o ancora con interessi collettivi e generali che operano come limite al diritto preso in considerazione.

Dunque, qualitativamente parlando, risulta essere una ricchezza importante perché espressione del pluralismo comunitario ricondotto ad unità solo nel suo nucleo essenziale.

Per raggiungere una condizione di maggior armonizzazione a livello europeo, sarebbe necessario un rafforzamento della cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera e inoltre, per rendere questa attività pienamente efficace e per garantire nel miglior modo possibile la tutela degli individui per quanto concerne la protezione dei dati personali, visto anche il diverso grado di tutela riscontrato nei diversi ordinamenti, i punti focali di intervento dovrebbero essere: in *primis*, la creazione di banche dati relative al DNA a livello nazionale così da poter condividere queste informazioni sulla base di indicatori compatibili fra loro.

Tale sistema dovrà offrire alti standard di garanzia sotto il profilo della sicurezza e per quanto concerne la protezione dei dati di carattere personale.

Inoltre, ogni paese dovrà poi stabilire a quali condizioni e per quali reati i risultati di analisi del DNA possono essere raccolti nelle banche dati nazionali.

La raccolta dei soli dati non codificanti, escludendo quelli di persone solo sospettate o arrestate ma mai condannate, e il successivo trattamento dei dati genetici in ambito europeo dovranno essere muniti di garanzie per la protezione dei diritti delle persone.

Anche l'individuazione di un'autorità a cui assegnare poteri di controllo e verifica sembra essere fondamentale: si tratterebbe di un'Agenzia comunitaria a pieno titolo, cioè di un organismo di diritto pubblico europeo, distinto dalle istituzioni comunitarie ed avente personalità giuridica propria, per i quali sarebbero previsti poteri di indagine ed intervento circa la rettifica o la cancellazione dei dati personali inseriti.

Significativo potrebbe essere, anche, riconoscere il potere di avviare procedure legali per violazione dei principi contenuti nella normativa europea armonizzata ed anche, certamente non controverso ma di natura essenziale, il possibile ruolo consultivo nella redazione delle misure legislative ed amministrative-regolamentari sulla protezione dei diritti e delle libertà dei cittadini europei per quanto attiene il trattamento di questi dati strettamente personali.

4.4 Allocazione delle risorse nell'identificazione del DNA delle vittime

In questi ultimi anni, nei disastri di massa, dove sono stati ritrovati resti umani frammentati, l'analisi del DNA ha avuto un ruolo fondamentale nel processo di identificazione e ha permesso l'identificazione delle vittime, l'associazione dei frammenti e la ricostruzione medico legale dell'evento.

La raccolta dei campioni di DNA e lo sviluppo di una strategia per l'identificazione delle vittime devono essere presenti entrambi per la formazione di un piano di preparazione, comprese le politiche per la comunicazione e/o notifica alla famiglia, la conservazione a lungo termine dei campioni e l'archiviazione dei dati.

Questa tipologia di analisi è di fatto comparativa e necessita, nel processo di identificazione di una persona, di campioni di riferimento di essa o, in mancanza di questi, quelli dei suoi familiari, che al momento risultano essere solo presunti⁸⁶.

In campo medico vengono prese quotidianamente molte decisioni che riguardano la definizione delle priorità delle risorse e dato che i medici sono esperti nel prendere questo tipo di decisioni su di esse, spesso quest'ultime vengono prese senza prestare particolare attenzione alle questioni etiche sottostanti.

⁸⁶N.Mastrangelo, (2018) Riconoscimento delle vittime nei disastri/catastrofi di massa

In situazioni di disastro di massa, le conseguenze delle decisioni prese relativamente all'allocazione delle risorse mediche sono amplificate perché i medici devono perseguire lo scopo di realizzare il "bene più grande per il maggior numero"; perciò è importante fornire ai medici un quadro di principi etici e operativi su cui basarsi e gli interventi forniti devono essere adattati alla domanda e alle risorse disponibili, considerando che le priorità e gli approcci differiscono da quelli della pratica quotidiana.

Come brevemente accennato in precedenza, in un contesto di genetica forense durante una situazione di disastro di massa, i tipici quesiti che emergono nel processo decisionale relativo all'allocazione delle risorse nella gestione dell'identificazione delle vittime, riguardano la scelta tra la necessità o meno di riassociazione completa di tutti i frammenti del corpo o solo la semplice identificazione delle vittime, l'informazione ai parenti il prima possibile oppure in seguito alla riassociazione di tutti i campioni.

Inoltre, una delle domande principali che i medici si pongono riguarda la richiesta di un test che dipende dalla tipologia dei frammenti, ovvero se tutti devono essere riconosciuti oppure solo quelli di una certa dimensione o ancora, solo i frammenti anatomicamente riconoscibili.

Sebbene le decisioni su queste questioni siano nelle mani dell'autorità locale responsabile dell'operazione, il genetista forense dovrebbe essere pronto a prestare assistenza in tali processi decisionali e la possibilità realistica di ottenere identificazioni dovrebbe superare il costo e la complessità di una strategia che si avvale dell'analisi del DNA.

Tuttavia, dovrebbe esistere una "strategia di uscita", attraverso la quale, il processo di identificazione può essere concluso quando il costo e la complessità superano il beneficio sociale; inoltre, anche se l'analisi del DNA potrebbe portare a determinate identificazioni, altri approcci identificativi, come ad esempio lo screening antropologico iniziale, possono essere utili per eliminare la necessità di analisi costose e ripetute.

Questo risparmio, relativo ai costi nel processo di identificazione della vittima, può essere ottenuto anche attraverso un organismo di coordinamento globale, incaricato di gestire il processo di identificazione e, in assenza di tale organismo di coordinamento, le modalità di svolgimento di tali passaggi, ossia le procedure identificative, e da chi dovrebbero essere preventivamente stabilite in base alle competenze.

Considerazioni importanti includono: eventuali problemi relativi alla proprietà, al trasporto e alla distribuzione finale dei resti (rimpatrio) e dati generati su resti umani e campioni.

Nel caso di disastri di massa multinazionali, questi problemi dovrebbero essere gestiti in conformità alle regole del governo che si applicano al luogo in cui si è verificato l'evento calamitoso e possono includere un eventuale sostegno finanziario o una stretta cooperazione da parte di altri governi coinvolti⁸⁷.

⁸⁷L. Caenazzo, P. Tozzo, D. Rodriguez, (2012) Ethical Issues in DNA Identification of Human Biological Material from Mass Disasters, pag. 2

CONCLUSIONI

Da quanto analizzato in questo elaborato di tesi, possiamo concludere che nella risposta ai disastri di massa la cooperazione tra soggetti e istituti di varie nazioni, risulta fondamentale al fine della gestione e identificazione delle innumerevoli vittime coinvolte.

La mancanza di un piano d'azione comune troppo spesso impedisce una corretta gestione della situazione d'emergenza e, nel caso specifico dell'identificazione, non permette ai parenti delle vittime di avere informazioni esaustive sul proprio parente scomparso.

Per questa ragione, sarebbe opportuno che ogni nazione si avvallesse della procedura DVI, elaborata dall'Interpol, in quanto rappresenta un potente strumento di armonizzazione delle diverse modalità operative caratteristiche di ogni Stato.

Il rapido impoverimento delle risorse comunitarie, causato dagli eventi calamitosi, spezza la condizione di equilibrio relativa alla quotidianità degli individui e al funzionamento di tutte le sovrastrutture sociali, economiche e politiche, le quali ne risentono sensibilmente.

Da tale condizione ne deriva la problematica riguardante l'allocazione delle risorse rimaste o trasportate dai gruppi di soccorso, cercando di perseguire "il bene più grande per il maggior numero di persone".

Dal punto di vista etico, infatti, durante un evento disastroso, i processi decisionali divengono più complessi a causa dell'incertezza, della mancanza di informazioni, dei rischi e pericoli che coinvolgono, ad ogni livello, gli operatori costretti a risolvere molteplici problematiche in un breve lasso di tempo.

La decisione finale, dunque, confluisce nello scegliere il male minore: nello specifico, per esempio, gli operatori sanitari, nella fase immediatamente successiva al disastro, si trovano nella condizione di dover individuare rapidamente chi sarà destinato alle strutture sanitarie e chi no.

Tale situazione evidenzia quanto drammatico sia prendere decisioni favorendo alcune persone a discapito di altre, essendo lucida la consapevolezza che, in circostanze di non emergenza, avrebbero potuto prestare assistenza e, in alcuni casi, salvare tutti i soggetti coinvolti nella catastrofe.

Gli operatori sanitari, considerando quanto appena detto, sono sottoposti ad una pressione e condizione di stress psico-fisico non indifferenti ai quali conseguono una limitata operatività e problemi psicologici a lungo termine.

Invero, si può notare come emerga la necessità di supportare gli operatori, già coinvolti nella risposta post-disastro, con l'inserimento di figure professionali di consulenza bioetica delle catastrofi.

Alla luce di tali considerazioni, possiamo affermare che l'etica dei disastri si focalizza maggiormente sui diritti e la cura dell'intera popolazione, a differenza della bioetica che principalmente cura i diritti dell'individuo singolo.

BIBLIOGRAFIA

G. D'Angiolella e P. Tozzo, Tutelare i diritti umani nelle catastrofi: il ruolo della medicina legale nei mass disaster, (2021) in: L. Caenazzo e S. Gino. La medicina legale nella protezione dei Diritti umani. cap.11, pag. 307-331 PICCIN

T. K. Ratcliff; E.W. Lincoln, (2017) Disaster Medicine, in C. Keith Stone, R. L. Humphries, Current Diagnosis & Treatment, Emergency Medicine, 8th Edition, Mc Graw Hill Education, pag. 41-61 LANGE

K. Hugelius , J. Becker and A. Adolfsson, (2020) Five Challenges When Managing Mass Casualty or Disaster Situations: A Review Study, in International Journal of Environmental Research and Public Health, pag. 1-13

K.v. Iserson, (2016) Improvised Medicine: Providing Care in Extreme Environments, pag. 4-12 MC-GRAW HILL EDUCATIONAL

O. Morgan, M. Tidball-Binz, D. van Alphen, (2006) Management of Dead Bodies after Disasters: A Field Manual for First Responders, PAHO HQ Library Cataloguing-in-Publication, pag. 1-58

Interpol Disaster victim identification guide, in interpol.int, (2018)

Jha M K. Natural and Anthropogenic Disasters: an Overview (2010)

In: Jha M. K . Natural and Anthropogenic Disasters. Vulnerability, Preparedness and Mitigation. Springer, pag. 1-17, SPRINGER

C.V. Borsellino; S. Leung; V. Kvetan, Critical Care of Disaster Victims in J. M.Oropello,

S. M. Pastores, V. Kvetan, Lange Critical Care, (2017) pag.732-744, LANGE

L. D. Mills; T. J. Mills, Natural Disasters in J. E. Tintinalli, O. John Ma, D. M. Yealy, G. D. Meckler, J. S. Stapczynski, D. M. Cline, S. H. Thomas, (2019) Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 9e, pag. 53-66, NINTH

<https://migration.iom.int/europe?type=arrivals>

INTERPOL Tsunami Evaluation Working Group, The DVI Response to the South East Asian Tsunami between December 2004 and February 2006, in interpol.int

dentalteamdvi.it

C. Cattaneo, D. De Angelis, M. Grandi, Mass Disaster, in A. Schmitt, E. Cune, J. Pinhero, (2010) Forensic Anthropology and Medicine: Complementary Sciences From Recovery to Cause of Death, pag. 431-443, HUMANA PRESS

M. Catino, (2003) "38 secondi": il disastro di Linate come incidente organizzativo in Studi organizzativi, fascicolo 3, pag. 129-157

A. Piccinini, F. Betti, M. Capra, C. Cattaneo, A. Comino (2003) Lo Stato dell'Arte in genetica forense, pag. 289-300, GIUFFRÈ

F. Beauthier, W. Van de Voorde, P. Lefevre, J. P. Beauthier, (2016) Belgium experience in disaster victim identification applied in handling terrorist attack at Brussels Airport, Forensic Sciences Research, 5, pag. 272-282

L. Olivieri, D. Mazzei, B. Bertoglio, D. De Angelis, C. Previderè, P. Grignani, A. Cappella, S. Presciuttini, C. Bertuglia, P. Di Simone, N. Polizzi, A. Iadicicco, V. Piscitelli, C. Cattaneo, (2018) Challenges in the identification of dead migrants in the Mediterranean: The case study of the Lampedusa shipwreck of October 3rd 2013, Forensic Science International 285, pag. 121-128

B. Bertoglio, P. Grignani, P. Di Simone, N. Polizzi, D. De Angelis, C. Cattaneo, A. Iadicicco, P. Fattorini, S. Presciuttini, C. Previderè, (2020) Disaster victim identification

by kinship analysis: the Lampedusa October 3rd, 2013 shipwreck, in *Forensic Science International* 44, pag.121-156

F. Forzati, *Irrelevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo Stato di diritto.* (2015) pag. 10-13/16-22

G. Favara, *Salvis Juribus.* (2019), pag. 1-5

C. Siccardi, *Missing Migrants and Unidentified Bodies in the Mediterranean Sea.* (2018), pag.1-9

eur-lex.europa.eu

Art. 58 c.c.- *Dichiarazione di morte presunta dell'assente*, Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli Coordinatori, Autori ed Aggiornatori del Codice Civile commentato on line, Coordinatore: C. Coppola, Autore: M. Mannella, Aggiornatore: T. Bonamini

www.StudioCataldi.it

iusinitinere.it

Art. 4 c.c.- *Commorienza*, Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli Coordinatori, Autori ed Aggiornatori del Codice Civile commentato on line, Coordinatore: C. Coppola, Autore: S. Pellegrino, Aggiornatore: T. Bonamini

G. Zanutelli, *Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente* A.C. 685, (2021), Dossier n. 521

Art. 726 c.p.c.- *Domanda per dichiarazione di morte presunta*, Codice di Procedura Civile commentato a cura di L.P. Comoglio e R. Vaccarella con la collaborazione di M.C. Giorgetti, G. Finocchiaro, A. Scala Coordinatori, Autori ed Aggiornatori del

Codice di Procedura Civile commentato on line, Coordinatore: M. C. Giorgetti, Autore: L. Orlando, Aggiornatore: E. Canali

www.Brocardi.it

Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli studi Roma Tre, Scuola Superiore Sant'Anna, UTIU, Il quadro giuridico per la risposta internazionale ai disastri in Italia. (2012), pag. 19-25/27-36

E. Marvelli, (2017) La dignità dei corpi senza nome pag.1-2/ 13, 3

obiettivoinvestigazione.it

L. Caenazzo, P. Tozzo, D. Rodriguez, (2012) Ethical Issues in DNA Identification of Human Biological Material from Mass Disasters, pag. 1 e 2

labanof.unimi.it

L. Caenazzo, (2014) Riconoscimento delle vittime in un disastro di massa, pag.11

R. Cecchi, L. Cipolloni, (2013) “Problemi di patologia forense e di identificazione nei mass disaster, pag. 79

icmp.int

L. Scaffardi, (2008) Le banche dati genetiche per fini giudiziari e i diritti della persona, pag.20-35 e 44-55

N.Mastrangelo, (2018) Riconoscimento delle vittime nei disastri/catastrofi di massa